

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	193
GIUSTIZIA (II)	»	221
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	225
DIFESA (IV)	»	238
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	245
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	255
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	261
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	267
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	288
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	292
AFFARI SOCIALI (XII)	»	331

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	336
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	342
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	343
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	344
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	346
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	347

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 21 luglio 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.55 alle 16.15, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sulle priorità dell'agenda politica europea, con particolare riferimento al processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 15.45.

Audizione del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sulle priorità dell'agenda politica europea, con particolare riferimento al processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Interviene a sua volta la deputata Laura GARAVINI (PD) per un breve intervento introduttivo.

Maurizio MASSARI, *Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni al deputata Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), il senatore Andrea CIOFFI (M5S), i deputati Gianni FARINA (PD), Manlio DI STEFANO (M5S) e Franco CASSANO (PD).

Maurizio MASSARI, *Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni e integrazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia l'ambasciatore per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	5
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

C. 3235 Giachetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 1700 emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) alla proposta di legge C. 3235, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea, su richiesta del gruppo Sinistra Italiana in « quota opposizione », a partire da lunedì 25 luglio.

Ricorda che, nella seduta del 13 luglio scorso, su richiesta dell'onorevole Farina a nome del gruppo Sinistra Italiana, esercitando una facoltà assicurata ai gruppi di opposizione nel caso in cui non si siano maturate le condizioni per procedere all'adozione concordata di un testo base, è stato revocato l'abbinamento alla proposta di legge in esame di una serie di proposte di legge vertenti sulla medesima materia, affinché l'esame prosegua solo in riferimento alla proposta di legge C. 3235 « in quota opposizione » ed iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Rammenta, inoltre, che, nella medesima seduta, l'onorevole Daniele Farina a nome del gruppo Sinistra Italiana ha specificato che non sussiste la disponibilità a rinviare ad altra data l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Fa presente, a tale proposito, che è anzitutto necessario il consenso del gruppo che ha chiesto in « quota opposizione » l'inserimento di un provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, affinché si possa chiedere alla Presidenza della Camera di valutare di rinviare l'esame di tale provvedimento da parte dell'Assemblea.

Tutto ciò considerato, osserva che le Commissioni II e XII sono oggi convocate per esaminare gli emendamenti presentati, avendo preso atto che l'esame del provvedimento in Assemblea è, comunque, previsto a partire da lunedì 25 luglio prossimo.

Avverte che la relatrice per la XII Commissione, onorevole Miotto, ha chiesto di intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, evidenzia come la complessità del provvedimento in oggetto sia emersa chiaramente già nella fase delle numerose audizioni che hanno avuto luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva svoltasi presso le Commissioni riunite. Tale complessità è attestata altresì dal numero particolarmente elevato di proposte emendative presentate, ciò che non le ha consentito di svolgere un esame approfondito delle medesime, per cui non è in grado di esprimere il proprio parere né tanto meno di predisporre, in qualità di relatrice per la Commissione affari sociali, emendamenti di « sintesi », che recepiscano le istanze rappresentate.

Ritiene, pertanto, che la soluzione preferibile sarebbe quella di prospettare alla Presidenza della Camera l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, pur nella consapevolezza che tale richiesta non sarà accolta dall'altro relatore.

Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione*, nel condividere le considerazioni della collega Miotto in merito alla complessità del provvedimento, fa tuttavia presente che l'esame di una parte degli emendamenti, in particolare di quelli soppressivi, appare di facile realizzazione. Ritiene che il problema principale rimanga quello di valutare le modifiche positive da apportare ad un provvedimento particolarmente delicato la cui discussione, a suo avviso, deve avvenire di fronte al Paese, nell'Aula di Montecitorio. Considerando quella di lunedì 25 luglio prossimo una data indifferibile, in quanto ritiene che il tema oggetto del provvedi-

mento in esame debba essere portata quanto prima all'attenzione del Paese attraverso il dibattito in Assemblea. Fa presente, comunque, che proprio nel corso dell'esame in Assemblea si potranno prendere le decisioni ritenute opportune in merito al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Walter VERINI (PD), a nome del gruppo PD, osserva che in considerazione della scadenza fissata dalla Capigruppo della Camera che ha calendarizzato l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento in quota opposizione per la giornata di lunedì 25 luglio prossimo, nonché della necessità che le Commissioni hanno di disporre di tempi congrui per esaminare con la dovuta attenzione gli emendamenti presentati, la strada che le Commissioni si trovano a percorrere appare, a suo avviso, obbligata. Osservando che il tema oggetto del provvedimento, che come emerso anche dalle audizioni può essere affrontato con caleidoscopici approcci, fa emergere posizioni diverse anche all'interno dei gruppi parlamentari, propone che non sia conferito il mandato ai relatori e che, quindi, il dibattito sul testo sia effettuato in Assemblea.

Propone, inoltre, che il seguito dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea sia rinviato a settembre. Sottolinea, comunque, che seppure in quota opposizione, la proposta di legge è nata da uno schieramento che prevede centinaia di firmatari di tutti i gruppi parlamentari e che pertanto, sia opportuno discutere apertamente sull'argomento al fine di trovare seppur parziali posizioni condivise.

Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione* non si dichiara contrario alla proposta del collega Verini, sottolineando che interesse del suo gruppo è che l'esame della proposta in titolo sia avviato in Aula nella giornata di lunedì 25 luglio prossimo per poi continuare alla riapertura dei lavori dopo la pausa estiva.

Alessandro PAGANO (AP) prendendo atto della situazione testé prospettata dal

collega Verini, stigmatizza sia il metodo con il quale le Commissioni stanno affrontando questo provvedimento, che, a suo avviso, potrà costituire un esempio negativo di precedente del quale si dovrà tener conto in vista della riforma del regolamento, sia il merito del provvedimento, sul quale si riserva di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea per poter sottolineare tutte le criticità che questo contiene. Sottoscrive pertanto gli emendamenti presentati dai gruppi Area Popolare, Lega e Fratelli d'Italia.

Marco RONDINI (LNA) concorda con la proposta di non procedere nella seduta odierna al conferimento del mandato ai relatori, non essendovi obiettivamente le condizioni di procedere all'esame di un numero elevato di emendamenti in tempi così ristretti.

Raffaele CALABRÒ (AP) rileva come vi sia un accordo generale sull'impossibilità di concludere l'esame degli emendamenti presentati data la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni.

Vittorio FERRARESI (M5S) a nome dei colleghi del suo gruppo, rappresenta il rammarico di non poter trasmettere all'Aula un provvedimento frutto di una ampia riflessione da parte delle Commissioni. Fa presente, comunque, che la responsabilità di tale circostanza non si possa imputare al gruppo Movimento Cinque Stelle che, proprio per consentire un

ampio dibattito in sede referente, ha limitato ad un esiguo numero la platea dei soggetti da audire ed ha presentato una ridotta quantità di emendamenti al provvedimento in titolo. Ciò premesso, si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal collega Verini.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto, anche a nome del Presidente XII Commissione, dell'orientamento dei gruppi e che, quindi, non vi sono le condizioni per esaminare e votare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, avverte che, insieme al collega Marazziti, riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali che si svolgerà lunedì 25 luglio prossimo, sull'esito dei lavori delle Commissioni e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti ed al conferimento del mandato ai relatori.

Fa presente che, per quanto attiene al seguito dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, sarà rappresentato alla Presidenza della Camera l'orientamento condiviso delle Commissioni II e XII di proseguirlo nel mese di settembre, anziché da martedì 26 luglio prossimo, come invece previsto attualmente dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Anche a nome del presidente della XII Commissione, si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

<p align="center">ART. 1.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 10.</i></p> <p>1. 60. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9.</i></p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere le parole: come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.</i></p> <p><i>Conseguentemente, il titolo della presente proposta di legge è modificato in: Disposizione in materia di coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis.</i></p> <p>1. 70. Molteni, Rondini, Saltamartini.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 69. Molteni, Rondini, Saltamartini.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 19. Patriarca, Burtone, Casati, Piccione.</p>	<p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 11. Gigli.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 61. Roccella, Piso.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 58. Piepoli.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 59. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1. 1. Palmieri.</p> <p><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p align="center">ART. 1.</p> <p><i>(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).</i></p> <p>1. L'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del</p>
---	---

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 26. – (legge 22 dicembre 1975, n. 685, articolo 26) – *Coltivazioni e produzioni vietate* – 1. È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

1. 191. Binetti, Calabrò.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nel comma 1 sopprimere le parole: « diversi da quelli di cui all'articolo 27 ».

1. 192. Binetti, Calabrò.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nel comma 2 sopprimere le parole: « o didattici ».

1. 193. Binetti, Calabrò.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309, e successive modificazioni, nel comma 2 sopprimere le parole: « istituti universitari e, »

1. 194. Binetti, Calabrò.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nel comma 2 dopo le parole: « Ministro della sanità » aggiungere le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca scientifica ».

1. 195. Binetti, Calabrò.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

1. L'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 26 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, articolo 26) – *Coltivazioni e produzioni vietate.* – 1. È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'unione europea.

1. 190. Binetti, Calabrò.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 64. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 62.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 2.** Palmieri.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 401.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, protezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 29. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, difesa, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 30. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, aiuto, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 31. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cooperazione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 32. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, collaborazione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 33. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, soccorso, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 34. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 36. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, impegno e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 37. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e rieducazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 38. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *con le seguenti:* degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e reintegrazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

1. 39. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1. 66. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 53.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 67.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con la seguente:* zappata.

1. 41. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con le seguenti:* messa a coltura.

1. 42. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con la seguente:* coltivabile.

1. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con la seguente:* dissodata.

1. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con le seguenti:* coltivata e raccolta.

1. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con la seguente:* coltivate.

1. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con le seguenti:* coltivata e lavorata.

1. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con la seguente:* arata.

1. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata *con la seguente:* lavorata.

1. 49. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

* **1. 4.** Giuditta Pini.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

* **1. 52.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

* **1. 68.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso « 1-bis ».

1. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309, del 9 ottobre 1990, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, non è consentita la coltivazione e la detenzione di piante di cannabis di sesso femminile. Chiunque coltivi o detenga personalmente piante di cannabis di sesso femminile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27, nonché 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, n. 309, è punito con la reclusione da tre anni e dieci mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 14.000 a euro 16.000.

1. 99. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, non è consentita la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile. Chiunque coltivi e detenga personalmente piante di cannabis di sesso femminile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27,

nonché 73 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 9 ottobre 1990, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.

1. 98. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 73 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, non è consentita la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile. Chiunque coltivi e detenga personalmente piante di cannabis di sesso femminile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27, nonché 73, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 9 ottobre 1990, è punito con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 7.000.

1. 97. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo con le seguenti: Fatto salvo

1. 189. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: consentite con la seguente: permesse.

1. 341. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire la parola: maggiorenni con le

seguenti: a persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il 21° anno di età.

1. 28. Pagano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in possesso del certificato di buona condotta.

1. 197. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei delinquenti abituali.

1. 198. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , di cittadinanza italiana.

1. 199. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , di cittadinanza italiana o comunitaria.

1. 200. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

1. 201. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in grado intendere di intendere e di volere.

1. 202. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

1. 203. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di associazione mafiosa, di cui agli articolo 416-bis e 416-ter del codice penale.

1. 204. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

1. 205. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e succ. del codice penale.

1. 206. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.

1. 207. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in possesso della capacità di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 85 del codice penale.

1. 208. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.

1. 209. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.

1. 210. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non abbiano procedimenti penali in corso.

1. 211. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non abbiano in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.

1. 212. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che stiano usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

1. 213. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che stiano usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

1. 214. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , ivi compresi i riabilitati di cui all'articolo 178 del codice penale.

1. 215. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.

1. 216. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione delle persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.

1. 217. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.

1. 218. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo.

1. 219. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo internazionale.

1. 220. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva) 305 (Cospirazione politica) 306 (Cospirazione politica mediante associazione) 306 (banda armata) e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.

1. 221. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).

1. 222. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione dei tossicodipendenti e degli alcolisti cronici.

1. 223. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).

1. 224. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui agli articoli 70 e del presente testo unico.

1. 225. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro Fondine pubblico).

1. 226. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).

1. 227. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.

1. 228. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.

1. 229. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440, 442, 443 e del codice penale.

1. 230. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le

seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo VIII del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).

1. 231. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le *seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale).

1. 232. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le *seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.

1. 233. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le *seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale.

1. 234. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le *seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.

1. 235. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le

seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.

1. 236. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le *seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.

1. 237. Binetti, Calabrò.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: coltivazione con la seguente: coltura.

1. 338. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le parole: e la detenzione personale.

1. 153. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le parole: di sesso femminile.

1. 196. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con *le seguenti:* nel limite di una.

***1. 17.** Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con *le seguenti:* nel limite di una.

***1. 148.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con *le seguenti:* nel limite di due.

****1. 13.** Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di due.

****1. 147.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di tre.

***1. 18.** Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di tre.

***1. 239.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di quattro.

****1. 238.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di quattro.

****1. 12.** Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di 3 grammi complessivi di principio attivo.

1. 149. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di 2 grammi complessivi di principio attivo.

1. 150. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di 1 grammo complessivo di principio attivo.

1. 151. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le parole: e del prodotto da esse ottenuto.

1. 152. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: ottenuto con la seguente: realizzato.

1. 342. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: coltivare con le seguenti: procedere alla coltivazione di.

1. 343. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: valido aggiungere le seguenti: , una richiesta, corredata da ima marca da bollo.

1. 27. Pagano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti: , nonché il certificato di residenza.

1. 154. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti: , nonché un documento di proprietà, usufrutto o di possesso del luogo in cui si intende effettuare la coltivazione.

Conseguentemente, sopprimere infine le parole: e del luogo dove si intende effettuare la coltivazione.

1. 155. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché un estratto del casellario giudiziario.

1. 156. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché una attestazione dell'Autorità di polizia competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi di ordine pubblico e sicurezza ostativi alla coltivazione.

1. 157. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché una attestazione dell'Autorità sanitaria competente, riguardo l'insussistenza eventuali motivi di sicurezza sanitaria ostativi alla coltivazione.

1. 158. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché una attestazione del Comune competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi ostativi alla coltivazione.

1. 159. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* una raccomandata con ricevuta di ritorno.

1. 170. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, *con le seguenti:* dichiarazione autentica.

1. 171. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, *con le seguenti:* autocertificazione asseverata dai competenti uffici comunali.

1. 172. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, *con le seguenti:* autocertificazione asseverata dalla Azienda sanitaria locale competente.

1. 173. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, *con le seguenti:* mail certificata.

1. 174. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: una *aggiungere la seguente:* apposita.

1. 344. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* al comune nonché.

1. 160. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* all'Assessorato per la Sanità della regione nonché.

1. 161. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* alla Regione nonché.

1. 162. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *ag-*

giungere le seguenti: al Ministero della Salute, nonché.

1. 163. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* al Ministero dell'interno nonché.

1. 164. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* all'Agenzia delle entrate nonché.

1. 165. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* all'Istituto superiore della Sanità nonché.

1. 166. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* all'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, nonché.

1. 167. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* all'Osservatorio europeo sulle droghe e delle tossicodipendenze, nonché.

1. 168. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* alla comunità di San Patrignano, nonché.

1. 169. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, *aggiungere le seguenti:* tracciabile.

1. 176. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: ufficio regionale dei Monopoli di stato territorialmente competenti *con le seguenti:* Comando generale della guardia di finanza.

1. 14. Gigli.

Al comma 1 lettera b), secondo periodo, le parole: l'indicazione sono *sostituite dalle seguenti:* gli estremi.

1. 345. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: propri dati anagrafici, *aggiungere le seguenti:* lo stato di famiglia.

1. 175. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: e del luogo in cui, *sono sostituite dalle seguenti:* , del luogo e dell'area specifica in cui.

1. 180. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: e del luogo, *con le seguenti:* e dell'area specifica del luogo.

1. 292. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: e del luogo *inserire le seguenti:* , delle particelle catastali e della superficie di terreno.

1. 325. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis le parole: e del luogo in cui sono sostituite dalle seguenti: , del luogo e delle modalità con cui.

1. 178. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: e del luogo inserire le seguenti: individuato mediante estratto catastale.

1. 179. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: coltivazione con la seguente: coltura.

1. 346. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere il seguente periodo: La richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni quattro mesi.

1. 6. Gigli.

Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere le seguenti: la richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni sei mesi.

1. 5. Gigli.

Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere le seguenti: la richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni nove mesi.

1. 10. Gigli.

Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere il seguente periodo: La richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni anno.

1. 16. Gigli.

Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere il seguente periodo: La richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni due anni.

1. 15. Gigli.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà specificare che nell'area di coltivazione non siano presenti minori.

1. 181. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà specificare le misure adottate per impedire che nell'area di coltivazione possano introdursi minori.

1. 182. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare le misure necessarie a impedire problemi di ordine pubblico.

1. 183. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare le misure necessarie a impedire problemi di ordine sanitario.

1. 184. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà contenere i documenti autenticati nei quali i proprietari o detentori dei terreni confinanti

o delle unità immobiliari limitrofe danno il proprio assenso alla coltivazione.

1. 185. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 186. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del comune competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 187. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso della Regione competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 188. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Azienda sanitaria locale, competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 133. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Autorità di polizia competente, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 134. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del Prefetto competente comunicato, con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 135. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.

1. 339. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione con le seguenti: previa autorizzazione del predetto ufficio competente.

1. 26. Pagano.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire la parola: decorrere con la seguente: partire.

1. 340. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b) terzo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: notifica.

1. 347. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 1-ter.

Conseguentemente, sopprimere ovunque ricorra il riferimento al comma 1-ter dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. 327. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

*** 1. 7.** Gigli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

*** 1. 402.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter Non è consentita la coltivazione di cannabis in forma associata.

1. 8. Gigli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 8.000.

1. 79. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione di cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre

mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 6.500 a euro 8.500.

1. 92. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 7.000 a euro a 9.000.

1. 93. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sette mesi a cinque anni e sette mesi e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.

1. 78. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione di cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con la multa da euro 8.000 a euro 10.000.

1. 94. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni a otto mesi a cinque anni e otto mesi e con la multa da euro 8.500 a euro 12.500.

1. 77. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi e con multa da euro 9.000 a euro 12.000.

1. 95. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 10.000 a euro 14.000.

1. 81. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con la multa da euro 12.000 a euro 15.000.

1. 80. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 18.000.

1. 56. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiun-

que coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e otto mesi a cinque anni e otto mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 18.000.

1. 55. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 20.000.

1. 76. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e dieci mesi a cinque anni e otto mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 20.000.

1. 82. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 20.000.

1. 86. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con multa da euro 15.000 a euro 20.000.

1. 96. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e due mesi a sei anni e due mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 20.000.

1. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 20.000.

1. 75. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 20.000.

1. 83. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 22.000.

1. 90. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e nove mesi a cinque anni e nove mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 22.000.

1. 84. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 23.000.

1. 88. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e due mesi a cinque anni e due mesi e con la multa da euro 18.500 a euro 20.500.

1. 89. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 19.000 a euro 22.500.

1. 74. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiun-

que coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 24.000.

1. 85. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a sei anni e quattro mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 24.000.

1. 73. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 25.000.

1. 87. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 25.000.

1. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: in forma associata *con le seguenti:* effettuata in comune.

1. 329. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile *con le parole:* di società semplice.

1. 100. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile *con le parole:* di società a responsabilità limitata.

1. 317. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile *con le parole:* di società in nome collettivo.

1. 318. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera b) capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile *con le parole:* di società in accomandita semplice.

1. 319. Binetti, Calabrò.

Al comma 1-ter, dopo le parole: È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata *aggiungere le seguenti:* a persone maggiorenni.

1. 20. Patriarca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata *aggiungere le seguenti:* a non più di 9 persone.

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta *con le parole:* che devono essere residenti in Italia.

1. 136. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 7 persone.

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta *sono sostituite dalle parole:* che devono essere residenti in Italia.

1. 137. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 5 persone.

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta *sono sostituite dalle parole:* che devono essere residenti in Italia.

1. 138. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 3 persone.

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta *sono sostituite dalle parole:* che devono essere residenti in Italia.

1. 139. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 2 persone.

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta *sono sostituite dalle parole:* che devono essere residenti in Italia.

1. 140. Binetti, Calabrò.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), 1-ter, primo periodo, la parola: quantitativi è *sostituita dalle seguenti:* della quantità.

1. 331. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis *aggiungere le seguenti:* ridotti di un terzo.

1. 103. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis *aggiungere le seguenti:* ridotti di un quarto.

1. 102. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: in misura proporzionata al numero degli associati *con le parole:* in misura inversamente proporzionale al numero degli associati.

1. 101. Binetti, Calabrò.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), 1-ter, primo periodo, la parola: proporzionata è *sostituita dalla seguente:* appropriata.

1. 332. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.

1. 105. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.

1. 106. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*quinquies*, nonché agli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale.

1. 107. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* e successivi del codice penale.

1. 108. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale).

1. 109. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo VIII del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).

1. 110. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al

precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440,442,443 e 444 del codice penale.

1. 111. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.

1. 112. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.

1. 113. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).

1. 114. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico).

1. 115. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al

precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).

1. 116. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).

1. 117. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva) 305 (Cospirazione politica) 306 (Cospirazione politica mediante associazione) 306 (banda armata) e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.

1. 118. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo internazionale.

1. 119. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo.

1. 120. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.

1. 121. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati dichiarati persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.

1. 122. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.

1. 123. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che stanno usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

1. 124. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che stanno usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domici-

liari o delle misure alternative al regime carcerario.

1. 125. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che hanno in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.

1. 126. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.

1. 127. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.

1. 128. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.

1. 129. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali ai

sensi dell'articolo 102 e successivi del codice penale.

1. 130. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

1. 131. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per reati di associazione mafiosa, di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.

1. 132. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che non sono in possesso del certificato di buona condotta.

1. 141. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi i delinquenti abituali.

1. 142. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.

1. 104. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi i cittadini di Paesi extracomunitari.

1. 143. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

1. 144. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che non sono in grado intendere di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 85 del codice penale.

1. 145. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

1. 146. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: invia una comunicazione *con le seguenti:* richiede autorizzazione o quantomeno nulla osta.

1. 23. Patriarca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* una richiesta, corredata da una marca da bollo;

b) sostituire la parola: maggiorenni *con le seguenti:* persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il 21° anno di età;

c) sostituire la parola: cinquanta *con le seguenti:* quindici.

1. 25. Pagano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* una raccomandata con ricevuta di ritorno.

1. 300. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* dichiarazione autenticata.

1. 299. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* autocertificazione asseverata dai competenti uffici comunali.

1. 298. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* autocertificazione asseverata dalla Azienda sanitaria locale competente.

1. 297. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione *con le seguenti:* una mail certificata.

1. 296. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, secondo periodo, la parola: comunicazione *è sostituita dalla seguente:* notifica.

1. 333. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: una comunicazione aggiungere con le seguenti: tracciabile.

1. 295. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: invia una comunicazione aggiungere le seguenti: sottoscritta dagli associati.

1. 316. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

1. 301. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga.

1. 302. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Istituto superiore della Sanità.

1. 303. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Agenzia delle entrate.

1. 304. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché al Ministero dell'interno.

1. 305. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché al Ministero della Salute.

1. 306. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché alla Regione.

1. 307. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Assessorato per la Sanità della regione.

1. 308. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: identità valido aggiungere le seguenti: , lo stato di famiglia.

1. 294. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti: , nonché una attestazione del Comune competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi ostativi alla coltivazione.

1. 309. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti: , nonché una attestazione dell'Autorità sanitaria competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi di sicurezza sanitaria ostativi alla coltivazione.

1. 310. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti: , nonché una

attestazione dell'Autorità di polizia competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi di ordine pubblico e sicurezza ostativi alla coltivazione.

1. 311. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché un estratto del casellario giudiziario di tutti gli associati.

1. 312. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché un documento di proprietà, usufrutto o di possesso del luogo in cui si intende effettuare la coltivazione.

Conseguentemente, sopprimere le parole: e del luogo in cui si intende realizzarla.

1. 313. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* , nonché il certificato di residenza di tutti gli associati.

1. 314. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido *aggiungere le seguenti:* di tutti gli associati.

1. 315. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, la parola: coltivazione è *sostituita dalla seguente:* coltura.

1. 334. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, la parola: luogo è *sostituita dalla seguente:* domicilio.

1. 335. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: il luogo *inserire le seguenti:* le particelle catastali e la superficie di terreno.

1. 326. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: intende realizzarla *inserire le seguenti:* individuato mediante estratto catastale.

1. 293. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, le parole: non superiore a *sono sostituite dalle seguenti:* che non deve superare i.

1. 336. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, la parola: definitive è *sostituita dalle seguenti:* passate in giudicato.

1. 337. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.

1. 240. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.

1. 241. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.

1. 242. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale.

1. 244. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.

1. 256. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale).

1. 257. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo Vili del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).

1. 258. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440, 442, 443 e 444 del codice penale.

1. 259. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.

1. 260. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.

1. 261. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).

1. 262. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico).

1. 263. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).

1. 264. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).

1. 265. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva), 305 (Cospirazione politica), 306 (Cospirazione politica mediante associazione), 306 (banda armata), e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.

1. 266. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo internazionale.

1. 267. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo.

1. 268. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.

1. 269. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.

1. 270. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.

1. 271. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che stanno usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

1. 272. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che stanno usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

1. 273. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché

coloro che hanno in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.

1. 274. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.

1. 275. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.

1. 276. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.

1. 277. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e successivo del codice penale.

1. 278. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

1. 279. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico *aggiungere le seguenti:* nonché coloro che sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

1. 280. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico *aggiungere le seguenti:* nonché i delinquenti abituali.

1. 281. Binetti, Calabrò.

Al comma 1-ter dopo le parole: e gli articoli 70 e 74 del presente testo unico *aggiungere il seguente periodo:* L'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente verifica la ricorrenza dei requisiti di cui al presente comma al fine del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta.

1. 21. Patriarca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà contenere i documenti autenticati nei quali i proprietari o detentori dei terreni confinanti o delle unità immobiliari limitrofe danno il proprio assenso alla coltivazione.

1. 288. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare le misure necessarie a impedire problemi di ordine sanitario.

1. 289. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà indivi-

duare le misure necessarie a impedire problemi di ordine pubblico.

1. 290. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà specificare le misure adottate per impedire che nell'area di coltivazione possano introdursi minori.

1. 291. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: della disposizione del periodo precedente *con le seguenti:* delle disposizioni dei periodi precedenti.

1. 243. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso 1-ter sopprimere l'ultimo periodo.

1. 403. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il consumo della *cannabis* prodotta secondo le modalità del presente comma rimane privato e limitato agli associati. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 79.

1. 246. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 287. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di

assenso del comune competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 286. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso della Regione competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 285. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Azienda sanitaria locale, competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 284. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Autorità di polizia competente, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 283. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del Prefetto competente comunicato, con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

1. 282. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciata in senso negativo *con le parole:* La coltivazione e la conseguente detenzione non possono essere effettuate senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso positivo o negativo.

1. 245. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 *aggiungere le seguenti:* , fatto salvo quanto disposto dal comma 3, in materia di tutela dei minori.

1. 247. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 *aggiungere le seguenti:* qualora la detenzione e il consumo siano limitati agli associati. In caso di violazione delle disposizioni del presente periodo le sanzioni di cui all'articolo 79 sono raddoppiate.

1. 248. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 *aggiungere le seguenti:* qualora la detenzione e il consumo siano limitati agli associati, in appositi spazi associativi individuati nella comunicazione di cui al secondo periodo. In caso di violazione delle disposizioni del precedente periodo le sanzioni di cui all'articolo 79 sono raddoppiate.

1. 249. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79 *inserire il seguente periodo:* Le associazioni, la relativa documentazione nonché l'elenco associati, sono iscritti in appositi elenchi presso le Prefetture territorialmente competenti:.

1. 22. Patriarca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79 *inserire il seguente periodo:* L'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente verifica periodicamente i requisiti di cui al presente comma stabiliti per il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta.

1. 24. Patriarca.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. Sono vietate le lavorazioni del prodotto delle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-bis e 1-ter che consentano l'incremento della concentrazione del principio attivo.

1. 321. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. È vietato qualsiasi incrocio o selezione delle piante, o l'uso di nutrienti e additivi, volti ad incrementare il tenore di THC delle piante prodotte nelle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

1. 324. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. È vietato qualsiasi incrocio o selezione delle piante volti rafforzare o

modificare gli effetti stupefacenti del prodotto delle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-*bis* e -*ter*.

1. 323. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. È vietato l'uso di nutrienti e additivi atti a rafforzare o modificare gli effetti stupefacenti del prodotto delle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1. 322. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 3.** Palmieri.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 9.** Gigli.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 65.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 400.** Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I dati e i nominativi contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 30, sono pubblicati in una apposita sezione del sito dell'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga. L'Osservatorio, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie com-

petenti monitora e censisce le attività costituite ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 26 del testo unico.

1. 250. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I dati e i nominativi contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 30, sono pubblicati nei siti dei comuni competenti.

1. 251. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, avvalendosi defila autorità di polizia e sanitarie competenti censisce le attività costituite ai sensi del comma 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Tali dati sono resi disponibili ai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle selezioni per l'accesso ai pubblici uffici, al pubblico impiego, al servizio di conducente nei servizi di trasporto o nell'ambito della sicurezza e incolumità pubblica, salvo che almeno sei mesi prima, i soggetti interessati non abbiano inviata all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di controlli sull'uso di sostanze stupefacenti, relativi all'accesso agli incarichi di cui al periodo precedente.

1. 255. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie competenti monitora le attività costituite ai sensi del comma *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 252. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Questore, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie competenti provvede al controllo del rispetto della legge delle attività e delle associazioni costituite ai sensi del comma *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 253. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché gli associati alle forme associative ivi indicate, non possono accedere alle cariche politiche o di amministratori pubblici, salvo che almeno sei mesi prima, non abbiano inviato all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste.

1. 254. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché gli associati alle forme associative ivi indicate, non possono accedere ai pubblici uffici, né al pubblico impiego, né operare in qualità di conducenti nei servizi di trasporto o nell'ambito della sicurezza e incolumità pubblica, salvo che almeno sei mesi prima, non abbiano inviato all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di controllo di sostanze stupefacenti, relativi all'accesso agli incarichi di cui al periodo precedente.

1. 320. Binetti, Calabrò.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Palmieri.

Sopprimerlo.

* **2. 5.** Gigli.

Sopprimerlo.

* **2. 13.** Burtone, Patriarca, Casati, Piccione.

Sopprimerlo.

* **2. 66.** La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimerlo.

* **2. 67.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

* **2. 71.** Molteni, Rondini, Saltamartini.

Sopprimere il comma 1.

** **2. 2.** Palmieri.

Sopprimere il comma 1.

** **2. 18.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 1.

** **2. 69.** Roccella, Piso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-bis.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medica. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la

patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni due anni.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. 6. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-bis.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medica. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni anno.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. 7. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-*bis*.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-*bis*.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni nove mesi.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti

al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. 8. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-*bis*.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-*bis*.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni sei mesi.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. 9. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-bis.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a due grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a sei grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni tre mesi.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. 10. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-bis.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia, la durata del trattamento e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. 11. Gigli.

Al comma 1, sostituire il capoverso «ART. 30-bis» con il seguente:

ART. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della *cannabis*, Chiunque detenga personalmente la *cannabis* o i prodotti da essa derivati è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 10.000 a euro 15.000.

2. 20. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 30-bis » con il seguente:

ART. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. Chiunque detenga personalmente la *cannabis* e i prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da sette mesi ad un anno e due mesi e con la multa da euro 7.000 a euro 10.000.

2. 23. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 30-bis » con il seguente:

ART. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga personalmente la *cannabis* e i prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a dieci mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 9.000.

2. 22. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 30-bis » con il seguente:

ART. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga per uso personale la *cannabis* e i prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a otto mesi e con la multa da euro 6.000 e euro 8.000.

2. 24. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 30-bis » con il seguente:

ART. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della *cannabis* e dei

prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga personalmente la *cannabis* o i prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti è punito con la reclusione da tre mesi a nove mesi e con la multa da 5.000 euro a 8.000 euro.

2. 21. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 30-bis » con il seguente:

ART. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga per uso personale la *cannabis* e i prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da tre mesi a nove mesi e con la multa da euro 4.000 a euro 6.000.

2. 25. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, sopprimere il comma 1.

2. 14. Patriarca.

Al comma 1, capoverso « ART. 30-bis », sostituire il comma 1 con il seguente: Salvo quanto stabilito dagli articoli 73 e 75, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi, acquistati da esercizi commerciali di generi di monopoli, autorizzati alla vendita ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. 65. Bazoli, Piepoli.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, sostituire la parola: maggiorenni *con le seguenti:* a persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

2. 16. Pagano.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , di cittadinanza italiana o di Stati dell'Unione europea.

2. 33. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , di cittadinanza italiana.

2. 34. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in possesso del certificato di buona condotta.

2. 36. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in possesso della capacità di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 85 del codice penale.

2. 39. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in grado intendere di intendere e di volere.

2. 31. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: che non siano afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e del codice penale.

2. 38. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni

aggiungere le seguenti: , con esclusione dei tossicodipendenti e degli alcolisti cronici.

2. 98. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi degli articoli 102 e seguenti del codice penale.

2. 27. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei delinquenti abituali.

2. 35. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.

2. 37. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , ivi compresi i riabilitati di cui all'articolo 178 del codice penale.

2. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione delle persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.

2. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati

condannati o abbiano in corso procedimenti in corso per reati contro la persona o il patrimonio.

2. 28. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale.

2. 73. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale.

2. 97. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale.

2. 95. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale.

2. 94. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo VIII del Libro II del codice penale.

2. 90. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale.

2. 89. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , non abbiano in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.

2. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non abbiano procedimenti penali in corso.

2. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui agli articoli 270, 271, 272, 305, 306 e 307 del codice penale.

2. 40. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

2. 30. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati

condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di associazione mafiosa, di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale.

2. 29. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440, 442,443 e 444 del codice penale.

2. 91. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*quinqüies*, nonché agli articoli 609-*quater* e 609-*quinqüies* del codice penale.

2. 87. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.

2. 86. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* e successivi del codice penale.

2. 88. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni

aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624 ,628 e 629 del codice penale.

2. 85. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-*bis* del codice penale.

2. 84. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui agli articoli 70 e del presente testo unico.

2. 96. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

2. 32. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo.

2. 42. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di coloro che siano stati condannati o ab-

biano in corso procedimenti per i reati di terrorismo internazionale.

2. 41. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che stiano usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

2. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che stiano usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

2. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.

2. 92. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.

2. 26. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.

2. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.

2. 93. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.

2. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati.

2. 83. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, ovunque ricorrono, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: purché in possesso di regolare contrassegno del Monopolio di Stato.

2. 4. Giuditta Pini.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: con esclusione delle lavorazioni che abbiano trasformato il prodotto, in una sostanza diversa o derivata dalla cannabis, ricompresa nelle tabelle allegate al presente testo unico.

2. 81. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: qualora il processo di trasformazione non abbia portato alla concentrazione del principio attivo.

2. 82. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore a cinque grammi lordi con le seguenti: in misura non superiore a un grammo di principio attivo.

2. 77. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore a cinque grammi lordi con le seguenti: in misura non superiore a due grammi di principio attivo.

2. 78. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque grammi con le seguenti: un grammo.

2. 63. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

2. 74. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.

2. 75. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

2. 76. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sopprimere la parola: lordi.

2. 80. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: lordi con la seguente: netti.

2. 79. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 56. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: quindici grammi con le seguenti: un grammo.

2. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: tre.

2. 58. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: sette.

2. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

2. 60. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: dodici.

2. 61. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: quattordici.

2. 62. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti residente nel medesimo domicilio, che espressamente dichiarino la propria contrarietà al comune. In tali casi l'autorità di polizia locali emana adeguata prescrizione e ne verifica periodicamente l'applicazione.

2. 100. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti residente nel medesimo domicilio, che espressamente dichiarino la propria contrarietà alla competente autorità di polizia. In tali casi l'autorità di polizia emana adeguata prescrizione e ne verifica periodicamente l'applicazione.

2. 101. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti residente nel medesimo domicilio, che espressamente dichiarino la propria contrarietà alla competente autorità di polizia. In tali casi l'autorità di polizia emana adeguata prescrizione e ne verifica periodicamente l'applicazione.

2. 102. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti che detengono e utilizzano la cannabis in privato domicilio in presenza di minori ed altri soggetti sensibili, sono tenuti ad adottare le cautele e le prescrizioni necessarie, volte ad impedire l'accesso dei soggetti medesimi alla sostanza stupefacente, con particolare riferimento ai casi in cui la stessa sia stata utilizzata nei prodotti alimentari. In caso

di violazione accertata, salvo fatto più grave, si applicano le sanzioni del comma 3 dell'articolo 79.

2. 143. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da disturbi neurologici, schizofrenia,.

2. 110. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da disturbi neurologici.

2. 109. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da disturbi neurologici che comportino l'alterata percezione della realtà.

2. 108. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da schizofrenia.

2. 106. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da epilessia.

2. 105. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da depressione cronica, medicalmente accertata.

2. 107. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti per i quali sia in corso una terapia psicoterapeutica.

2. 111. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti sensibili agli effetti della *cannabis*.

2. 112. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. 104. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Previa espressa prescrizione medica, non ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da turbe emotive.

2. 103. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in pre-

senza di soggetti per i quali siano in corso trattamenti sanitari mediante collegamento a macchine « salva vita ».

2. 99. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di anziani di età superiore a 65 anni.

2. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di anziani di età superiore a 70 anni.

2. 53. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di anziani di età superiore a 75 anni.

2. 52. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di minori.

2. 55. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di donne in stato interessante.

2. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1.

2. 118. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati.

2. 117. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle lavorazioni che abbiano trasformato 11 prodotto, in una sostanza diversa o derivata dalla *cannabis*, ricompresa nelle tabelle allegate al presente testo unico.

2. 121. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati *aggiungere le seguenti:* previo accertamento sanitario della non nocività dei prodotti derivati.

2. 122. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati *aggiungere le seguenti:* tenuto conto del fatto che il processo di lavorazione trasformazione non abbia portato alla concentrazione del principio attivo.

2. 120. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1.

*** 2. 15.** Patriarca.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1.

*** 2. 119.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: in quantità *aggiungere la seguente:* non.

2. 113. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: maggiori *con le seguenti:* non superiori a un quinto.

2. 115. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: maggiori *con le seguenti:* non superiori a un quarto.

2. 114. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: maggiori *con le seguenti:* non superiori a un terzo.

2. 116. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: prescrizione medica *aggiungere le seguenti:* non ripetibile.

2. 130. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: prescrizione medica *aggiungere le seguenti:* da redigere ad ogni ciclo di cura e in ogni caso per un massimo di 15 giorni di somministrazione.

2. 132. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: prescrizione medica aggiungere le seguenti: da redigere ad ogni ciclo di cura e in ogni caso per un massimo di 30 giorni di somministrazione.

2. 131. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa prescrizione medica aggiungere le seguenti: redatta da medico tossicologo esperto in materia di uso ed effetti della cannabis.

2. 123. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le aziende sanitarie locali individuano i medici specializzati in tossicologia o altre discipline affini, esperti in materia di uso ed effetti della cannabis, cui sono delegate le prescrizioni di cui al precedente periodo, sulla base delle diagnosi riferite al paziente richiedente.

2. 124. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, il nome e la patologia.

2. 149. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

2. 153. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, il nome e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

2. 148. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

2. 152. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome e il nome dell'assistito, la data di nascita, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

2. 151. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome e il nome dell'assistito, la data di nascita, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

2. 150. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dose aggiungere la seguente: massima.

2. 126. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dose prescritta aggiungere le seguenti: le motivazioni per le quali è stato scelto il trattamento terapeutico tramite cannabis,.

2. 133. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, dopo le parole: la dose prescritta aggiungere le seguenti: le motivazioni per le quali non è stato possibile applicare diverso trattamento terapeutico,.

2. 134. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dose prescritta aggiungere le seguenti: le eventuali controindicazioni,.

2. 127. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: (THC) aggiungere le seguenti: e le eventuali prescrizioni su possibili effetti collaterali.

2. 128. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico è tenuto a prescrivere la quantità di cannabis strettamente necessaria al completamento del ciclo terapeutico.

2. 129. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I medici prescriventi i trattamenti di cui al presente comma, segnalano le pre-

scrizioni da essi rilasciati alla Azienda sanitaria locale. Le ASL inviano i dati così ricevuti all'Osservatorio italiano sulle droghe Dipartimento Politiche Antidroga, che li rielabora ai fini del monitoraggio del fenomeno, con particolare riferimento alle quantità consumate. Di tale attività è dato conto in specifica sezione dei rapporti periodici dell'Osservatorio. Ove l'Osservatorio rilevi delle anomalie in materia di prescrizioni e di quantità consumate, ne da notizia al Ministro della salute, che provvede all'adozione di specifici strumenti di indagine e, ove occorra, di repressione.

2. 135. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I divieti relativi al fumo di prodotti contenente tabacco si applicano anche al fumo della cannabis.

2. 142. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: È vietato fumare aggiungere le seguenti: cannabis e.

2. 136. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, sopprimere le parole: prodotti derivati dalla.

2. 137. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis aggiungere le seguenti: negli abitacoli dei veicoli.

2. 138. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis

aggiungere le seguenti: sui mezzi pubblici di trasporto.

2. 139. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis aggiungere le seguenti: in tutte le aree all'aperto dove siano presenti minori a una distanza inferiore a 50 metri.

2. 140. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis aggiungere le seguenti: in tutte le aree all'aperto dove siano presenti donne in stato interessante a una distanza inferiore a 50 metri.

2. 141. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: negli spazi pubblici aggiungere le seguenti: al chiuso e all'aperto.

2. 144. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Chiunque infranga il divieto di fumare prodotti della cannabis in spazi pubblici, aperti al pubblico, luoghi di lavoro pubblici o privati è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 2.500. La somma è raddoppiata nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. 64. Bazoli, Piepoli.

Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il Ministro della salute provvede ad emanare adeguate prescrizioni indirizzate

a coloro detengono e utilizzano la cannabis in privato domicilio, nelle quali sono contenute informazioni per il consumo di cannabis, in particolare nei casi in cui la stessa sia stata utilizzata nei prodotti alimentari, tenendo conto della diversa velocità di assorbimento della sostanza psicoattiva. Le prescrizioni contengono anche informazioni sulla responsabilità del detentore rispetto a soggetti terzi e a soggetti sensibili.

2. 147. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 3.** Palmieri.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 12.** Gigli.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 17.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 70.** Roccella, Piso.

Al comma 2, dopo la parola: detenzione aggiungere le seguenti: , alla trasformazione.

2. 146. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, dopo la parola: detenzione aggiungere la seguente: controllata.

2. 145. Binetti, Calabrò.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Palmieri.

Sopprimerlo.

***3. 6.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

***3. 16.** Molteni, Rondini, Saltamartini.

Sopprimerlo.

***3. 78.** La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimerlo.

***3. 7.** Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 79.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 19.** Patriarca.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 18.** Giuditta Pini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 10.** Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 3.** Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 12.** Molteni, Rondini, Saltamartini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 5.** Fucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 77.** Bazoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2 lettera a), capoverso «ART. 63-quater» dopo le parole: nel limite di cinque sopprimere le seguenti: nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale e dopo le parole: commi 1-bis e 1-ter sopprimere le seguenti: e 73, comma 3-bis.

3. 11. D'Alessandro.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale.

3. 83. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di cannabis nel limite massimo di 2 grammi, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.

3. 73. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di cannabis nel limite massimo di grammo, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.

3. 200. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione a terzi gratuita di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle leggi vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis destinati ad uso personale, è punito con la reclusione da un anno a due anni e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.

3. 25. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.

3. 29. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda gratuitamente a terzi piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati per uso personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci mesi e con la multa da euro 7.000 a euro diecimila.

3. 26. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e

dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da cinque mesi a nove mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 9.000.

3. 28. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda gratuitamente a terzi piccoli quantitativi e dei prodotti da essa derivati per uso personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da due mesi a quattro mesi e con la multa da euro 5.000 a euro 8.000.

3. 27. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti da disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti da disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da tre mesi a otto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 8.000.

3. 30. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 lettera a) sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. La cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essi derivati è punita con la multa

da 500 a 1000 euro. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra minori.

3. 17. Gigli.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di cannabis nel limite massimo di 3 grammi, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.

3. 70. Binetti, Calabrò.

All'articolo 3, alla lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: È punibile.

3. 81. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati.

3. 71. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: destinati al consumo personale.

3. 72. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, dopo le parole: o manifestamente inferma di mente aggiungere le seguenti: o non in grado di intendere e di volere.

3. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, dopo le parole: o manifestamente inferma di mente aggiungere le seguenti: o in stato alterazione psicofisica.

3. 68. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, dopo le parole: o manifestamente inferma di mente aggiungere le seguenti: o in stato alterazione indotta da alcol o droghe.

3. 69. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

***3. 74.** La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

***3. 82.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minorenni con le seguenti: La coltivazione, la detenzione o la cessione di cannabis e dei prodotti da essa derivati, anche destinata al consumo personale, da parte di persona minorenni, determina la segnalazione al prefetto ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

3. 21. Pagano.

Al comma 1 lettera a) capoverso 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: La coltivazione, la detenzione o cessione di cannabis e dei prodotti da essa derivati, anche destinata al consumo personale, da parte di persona minorenni, determina la segnalazione al prefetto ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

3. 20. Patriarca.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono schedati come delinquenti abituali.

3. 31. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui al presente testo unico.

3. 32. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

3. 33. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di associazione mafiosa, di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.

3. 34. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

3. 35. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e successivi del codice penale.

3. 36. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.

3. 37. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che hanno procedimenti penali in corso.

3. 38. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che abbiano in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.

3. 39. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che stanno usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

3. 40. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che stanno usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.

3. 41. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che non sono stati riabilitati ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. 42. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.

3. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati dichiarati persone socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.

3. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.

3. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo.

3. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo internazionale.

3. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva) 305 (Cospirazione politica) 306 (Cospirazione politica mediante associazione) 306 (banda armata) e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.

3. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono condannati per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).

3. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono tossicodipendenti o alcolisti cronici.

3. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale

(Delitti contro la Pubblica amministrazione).

3. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati o alle sanzioni amministrative di cui al presente testo unico.

3. 52. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico).

3. 53. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).

3. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.

3. 55. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti

alle misure di sicurezza previste dal codice penale.

3. 56. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440,442, 443 e 444 del codice penale.

3. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo Vili del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).

3. 58. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale)

3. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.

3. 60. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*quinquies*, nonché agli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale.

3. 61. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.

3. 62. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.

3. 63. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-*bis* del codice penale.

3. 64. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica agli oziosi, i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e alle persone designate dalle segnalazioni della pubblica sicurezza come socialmente pericolose.

3. 65. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 22.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 4.** Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 9.** Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 14.** Molteni, Rondini, Saltamartini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 5, le parole: « sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « tre a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14 ».

3. 75. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 5, le parole: « sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite con le seguenti: « un anno a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.000 ».

3. 15. Molteni, Rondini, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: 5 anni e sei mesi a 9 anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 18.000.

3. 90. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: quattro a dieci anni e della multa da euro 7.000 a euro 30.000.

3. 86. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: quattro anni e sei mesi e della multa da euro 5.000 a euro 16.000.

3. 89. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2,064 a euro 13.000 con le seguenti: da quattro anni e tre mesi a otto anni e tre mesi e della multa da euro 6.500 a euro 16.500.

3. 94. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2,064 a euro 13.000 con le seguenti: da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e della multa da euro 5.000 a euro 18.000.

3. 92. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: 3 e sei mesi a 7 anni e 3 mesi e dalla multa da euro 3.000 a euro 15.000.

3. 91. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: tre anni e tre mesi a otto anni e tre mesi e della multa da euro 4.000 a euro 16.000.

3. 93. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2,064 a euro 13.000 con le seguenti: da tre a nove anni e della multa da euro 6.000 a euro 25.000.

3. 85. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi e della multa da euro 3.500 a euro 14.000.

3. 88. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000.

3. 84. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: due anni e sei mesi a sei anni e otto mesi e della multa da 3.000 a euro 15.000.

3. 87. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni e le parole: tre anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.

3. 76. Bazoli, Piepoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa

da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due anni e quattro mesi a quattro anni e quattro mesi e della multa da euro 2.500 a euro 9.000.

3. 101. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due anni e tre mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

3. 100. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due anni e tre mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 4.000 a euro 8.000.

3. 99. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 7.000.

3. 96. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

3. 98. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 2.500 a euro 8.000.

3. 103. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno a cinque anni e della multa da euro 4.000 a euro 9.000.

3. 110. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 8.000.

3. 108. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e due mesi a quattro anni e due mesi e della multa da euro 4.000 a euro 7.500.

3. 300. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e due mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.500 a euro 9.000.

3. 116. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.

3. 114. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e tre mesi a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

3. 97. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da un anno e due mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.500 a euro 9.000.

3. 120. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da un anno e un mese a quattro anni e due mesi e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.

3. 122. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da undici mesi a quattro anni e della multa da euro 4.000 a euro 7.500.

3. 109. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* un anno a tre anni e sei mesi e della multa da euro 2.000 a euro 7.000.

3. 95. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da dieci mesi a tre anni e nove mesi e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.

3. 117. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da dieci mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.500 a euro 9.000.

3. 119. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da dieci mesi a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.

3. 115. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* dieci mesi a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

3. 107. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* nove mesi a tre anni e quattro mesi e della multa da euro 3.500 a euro 8.500.

3. 111. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da nove mesi a tre anni e nove mesi e della multa da euro 3.000 a euro 10.000.

3. 118. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da nove mesi a tre anni e tre mesi e della multa da euro 2.500 a euro 7.000.

3. 102. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da otto mesi a tre anni e cinque mesi e della multa da euro 2.550 a euro 8.000.

3. 112. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da otto mesi a tre anni e due mesi e della multa da euro 2.000 a euro 8.000.

3. 121. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da otto mesi a tre anni e quattro mesi e della multa da euro 2.500 a euro 8.500.

3. 105. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da sette mesi a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 7.500.

3. 106. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da sette mesi a tre anni e due mesi e della multa da euro 2.000 a euro 8.000.

3. 123. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da dieci mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

3. 113. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 *con le seguenti:* da dieci mesi a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

3. 104. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo *con le seguenti:* alla tabella IV, ovvero con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II.

3. 1. Paglia, Sannicandro, Nicchi, Gregori.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – (*Responsabilità del dirigente scolastico*). – 1. Il dirigente scolastico dell'istituto nel quale viene accertata la cessione illecita di sostanze stupefacenti è responsabile della culpa in vigilando ai sensi dell'articolo 2048 del Codice civile, ed è obbligato a destinare il risarcimento, quantificato in sede giudiziale, al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. 01. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

4. 10. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Palmieri.

Sopprimerlo.

***4. 11.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

***4. 24.** Molteni, Rondini, Saltamartini.

Sopprimerlo.

***4. 28.** Gigli.

Sopprimerlo.

***4. 42.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

4. 16. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

4. 15. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4. 14. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d).

4. 25. Molteni, Rondini, Saltamartini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 2.** Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 20.** Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 41.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « dall'articolo 14, e » inserire le seguenti: « , salvo quanto previsto dall'articolo 30-bis ».

4. 9. Bazoli, Piepoli.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

4. 18. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

4. 17. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere le lettere e) e d).

4. 26. Molteni, Rondini, Saltamartini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***4. 3.** Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***4. 21.** Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***4. 39.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano altresì a chi, per farne uso personale, coltiva fino a due piante di cannabis di sesso femminile, il cui principio attivo comunque ricavabile non superi i limiti massimi di cui al decreto previsto dalla lettera a) del comma 1 ».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d).

4. 8. Bazoli, Piepoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 50.000 e le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 20.000.

4. 7. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.

4. 30. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 32.500.

4. 31. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.

4. 29. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 6.000.

4. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 5.000.

4. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 3.500.

4. 56. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.500.

4. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.000.

4. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 4.000.

4. 55. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 3.500.

4. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 3.000.

4. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 350 a euro 2.000.

4. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 350 a euro 1.500.

4. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 3.500.

4. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 3.000.

4. 61. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 2.250.

4. 58. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 2.000.

4. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.500.

4. 27. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 250 a euro 2.500.

4. 52. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 250 a euro 1.700.

4. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 15.500.

4. 35. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 12.000.

4. 34. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.500 a euro 11.000.

4. 33. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 10.000.

4. 32. Gigli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 7.000.

4. 66. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 950 a euro 6.000.

4. 69. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 900 a euro 6.000.

4. 65. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 850 a euro 5.800.

4. 72. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 850 a euro 5.700.

4. 68. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 800 a euro 5.500.

4. 64. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 750 a euro 5.200.

4. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alla lettera b), le parole: da euro 500 a euro 5.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 700 a euro 6.500.

4. 71. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 6.000.

4. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 650 a euro 5.500.

4. 70. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 5.400.

4. 63. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 5.300.

4. 62. Binetti, Calabrò.

Sopprimere le lettere c) e d).

***4. 6.** Palmieri.

Sopprimere le lettere c) e d).

***4. 19.** Roccella, Piso.

Sopprimere la lettera c).

****4. 4.** Palmieri.

Sopprimere la lettera c).

****4. 22.** Roccella, Piso.

Sopprimere la lettera c).

****4. 38.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere la lettera d).

***4. 5.** Palmieri.

Sopprimere la lettera d).

***4. 23.** Roccella, Piso.

Sopprimere la lettera d).

***4. 37.** Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis: All'articolo 187 del Codice della Strada dopo il comma 1-*quater* aggiungere il seguente comma: *1-quinquies* «L'amenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà per coloro che risultino iscritti alle associazioni di coltivazione della *cannabis*».

4. 36. Patriarca.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 13. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Palmieri.

Sopprimerlo.

*** 5. 14.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

*** 5. 24.** Gigli.

Sopprimerlo.

*** 5. 58.** Binetti, Calabrò.

Sopprimerlo.

*** 5. 183.** Molteni, Rondini, Saltamartini.

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

5. 142. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

5. 153. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

5. 151. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 16. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

5. 154. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

5. 148. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 3.

5. 17. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

5. 149. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 4.

5. 18. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

5. 145. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 5.

5. 19. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 6.

5. 20. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

***5. 2.** Palmieri.

Sopprimere il comma 1.

***5. 82.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 1.

***5. 136.** Roccella, Piso.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono vietate nel territorio dello Stato la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita, salvo quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

5. 85. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, prima delle parole: sono soggette al monopolio di Stato, inserire la seguente: non.

5. 60. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: sono soggette al monopolio di Stato, con le seguenti: sono vietate.

5. 59. Binetti, Calabrò.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5. 144. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 2 e 3.

5. 21. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 2, 4 e 6.

5. 147. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 2 e 4.

5. 22. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 2, 5 e 6.

5. 146. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 2 e 5.

5. 23. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 2 e 6.

5. 130. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 2.

***5. 3.** Palmieri.

Sopprimere il comma 2.

***5. 81.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

***5. 137.** Roccella, Piso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla legge 17 luglio 1942 n. 907 sono apportate le seguenti modificazioni;

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO. II-*bis*.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

ART. 63-*bis*.

(*Oggetto del monopolio*).

1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Lo Stato è unico titolare

e può affidare la coltivazione, lavorazione, vendita della cannabis ad istituti autorizzati.

ART. 63-bis.

(definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Al fine del presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

5. 25. Gigli.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

5. 155. Roccella, Piso.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 27.** Gigli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 57.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 156.** Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 63-bis.

****5. 28.** Gigli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-bis.

****5. 63.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), capoverso: Art. 63-bis sostituire il comma 1 con il seguente: 1. È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati,

tranne quella consentita da disposizioni di legge vigenti.

5. 86. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-ter.

***5. 29.** Gigli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-ter.

***5. 64.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.

****5. 30.** Gigli.

Al comma 2 lettera a) sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.

****5. 12.** Bazoli.

Al comma 2 lettera a) sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.

****5. 65.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2 lettera a) sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.

****5. 34.** Giuditta Pini.

Al comma 2, lettera a), capoverso: Art. 63-quater:

a) dopo le parole: nel limite di cinque, sopprimere le seguenti: nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale;

b) dopo le parole: commi 1-bis e 1-ter, sopprimere le parole: e 73, comma 3-bis.

5. 9. Fucci.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-quinquies.

***5. 31.** Gigli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-quinquies.

***5. 66.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire il capoverso: Art. 63-quinquies con il seguente: Art. 63-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli non può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e dei prodotti da essa derivati.

5. 83. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), al punto 63-quinquies sostituire le parole: , Agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: Il Comando Generale della Guardia di Finanza.

5. 26. Gigli.

Al comma 2, capoverso Art. 63-quinquies comma 1, dopo le parole: e la preparazione dei prodotti da essa derivati inserire le seguenti: ad enti che rispondono a specifici requisiti dettagliati mediante decreti attuativi da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da.

5. 56. Pagano.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il capoverso Art. 63-sexies.

***5. 32.** Gigli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 63-sexies.

***5. 67.** Binetti, Calabrò.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), il capoverso ART. 63-sexies è sostituito dal seguente:

ART. 63-sexies. – (Distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivato). – 1. La distribuzione e la vendita al dettaglio in forma confezionata della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni sono attribuite in via esclusiva rispettivamente ai depositari autorizzati e alle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Alle suddette rivendite è altresì attribuita in via esclusiva la vendita degli articoli strettamente correlati al consumo del prodotto con riferimento sia alla cannabis e derivati che al tabacco. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni, nonché le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio dei suddetti prodotti a persone maggiorenni;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 63-sexies della legge 17 luglio 1942, n. 907, come modificata ai sensi del presente articolo, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 5. 8.** Fucci.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), il capoverso ART. 63-sexies è sostituito dal seguente:

ART. 63-sexies. – (Distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivato). – 1. La distribuzione e la vendita al dettaglio in forma confezionata della cannabis e dei prodotti

da essa derivati a persone maggiorenti sono attribuite in via esclusiva rispettivamente ai depositari autorizzati e alle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Alle suddette rivendite è altresì attribuita in via esclusiva la vendita degli articoli strettamente correlati al consumo del prodotto con riferimento sia alla cannabis e derivati che al tabacco. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni, nonché le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio dei suddetti prodotti a persone maggiorenti;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 63-sexies della legge 17 luglio 1942, n. 907, come modificata ai sensi del presente articolo, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 5. 180.** D'Alessandro.

Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 63-sexies con il seguente:

ART. 63-sexies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli non può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati.

5. 84. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, capoverso ART. 63-sexies dopo le parole: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare aggiungere le seguenti: a persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il 21° anno di età.

5. 55. Pagano.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 63-sexies sostituire le parole: in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività *con le seguenti:* in farmacie.

5. 51. Patriarca.

Al comma 2, capoverso Art. 63-sexies sostituire le parole: destinati esclusivamente a tale attività, *con le seguenti:* rivenditori di generi di monopoli.

5. 11. Bazoli, Piepoli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 63-septies.

*** 5. 33.** Gigli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 63-septies.

*** 5. 68.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**** 5. 35.** Gigli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**** 5. 69.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**** 5. 52.** Patriarca.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 131. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 3, 5 e 6.

5. 152. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 3 e 5.

5. 132. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 3 e 6.

5. 133. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 4.** Palmieri.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 36.** Gigli.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 70.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 138.** Roccella, Piso.

Al comma 3, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dodici mesi.

5. 89. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, alinea, le parole: entro sei mesi, sono sostituite dalle seguenti: entro otto mesi.

5. 90. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, alinea, sostituire, le parole: con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno con le seguenti: con il Ministro dell'interno.

5. 88. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro della salute.

5. 91. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: nonché

con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. 92. Binetti, Calabrò.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

5. 158. Roccella, Piso.

Al comma 3, sopprimere le lettere: a), b) e c).

5. 165. Roccella, Piso.

Al comma 3, sopprimere le lettere: a), b) e d).

5. 166. Roccella, Piso.

Al comma 3, sopprimere le lettere: a), c) e d).

5. 169. Roccella, Piso.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

5. 159. Roccella, Piso.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere a) e d).

5. 161. Roccella, Piso.

Al comma 3, sopprimere la lettera: a).

***5. 37.** Gigli.

Al comma 3, sopprimere la lettera: a).

***5. 71.** Binetti, Calabrò.

Al comma 3, sopprimere la lettera: a).

***5. 170.** Roccella, Piso.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3:*

alla lettera a), dopo le parole: per la coltivazione della cannabis, *aggiungere le seguenti:* e per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis;

sopprimere le lettere b) e d).

b) *Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplina:

a) le modalità di immissione sul mercato, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto; b) le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

c) *Al comma 4, dopo le parole:* Il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

d) *Al comma 5, dopo le parole:* Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della salute.

***5. 10.** Fucci.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3:*

alla lettera a), dopo le parole: per la coltivazione della cannabis, *aggiungere le seguenti:* e per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis;

sopprimere le lettere b) e d).

b) *Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplina:

a) le modalità di immissione sul mercato, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto; b) le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

c) *Al comma 4, dopo le parole:* Il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

d) *Al comma 5, dopo le parole:* Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della salute.

***5. 182.** D'Alessandro.

Al comma 3, sopprimere le lettere: b), c) e d).

5. 167. Roccella, Piso.

Al comma 3, sopprimere le lettere: b) e c).

5. 162. Roccella, Piso.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

5. 163. Roccella, Piso.

- Al comma 3, sopprimere la lettera b).*
* **5. 38.** Gigli.
- Al comma 3, sopprimere la lettera b).*
* **5. 72.** Binetti, Calabrò.
- Al comma 3, sopprimere la lettera b).*
* **5. 171.** Roccella, Piso.
- Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).*
5. 160. Roccella, Piso.
- Al comma 3, sopprimere la lettera c).*
* **5. 39.** Gigli.
- Al comma 3, sopprimere la lettera c).*
* **5. 73.** Binetti, Calabrò.
- Al comma 3, sopprimere la lettera c).*
* **5. 172.** Roccella, Piso.
- Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
** **5. 40.** Gigli.
- Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
** **5. 53.** Patriarca.
- Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
** **5. 74.** Binetti, Calabrò.
- Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
** **5. 173.** Roccella, Piso.
- Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*
5. 143. Roccella, Piso.
- Sopprimere i commi 4 e 5.*
5. 134. Roccella, Piso.
- Sopprimere i commi 4 e 6.*
5. 135. Roccella, Piso.
- Sopprimere il comma 4.*
* **5. 5.** Palmieri.
- Sopprimere il comma 4.*
* **5. 41.** Gigli.
- Sopprimere il comma 4.*
* **5. 75.** Binetti, Calabrò.
- Sopprimere il comma 4.*
* **5. 139.** Roccella, Piso.
- Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro quindici mesi.*
5. 111. Binetti, Calabrò.
- Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro tredici mesi.*
5. 112. Binetti, Calabrò.
- Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dodici mesi.*
5. 109. Binetti, Calabrò.
- Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro otto mesi.*
5. 108. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro sette mesi.

5. 110. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

5. 174. Roccella, Piso.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

* **5. 42.** Gigli.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

* **5. 76.** Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

* **5. 175.** Roccella, Piso.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

** **5. 43.** Gigli.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

** **5. 77.** Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

** **5. 176.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 6.** Palmieri.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 44.** Gigli.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 140.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 78.** Binetti, Calabrò.

Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro quindici mesi.

5. 107. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dodici mesi.

5. 106. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dieci mesi.

5. 105. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro nove mesi.

5. 104. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).

5. 177. Roccella, Piso.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

* **5. 45.** Gigli.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

* **5. 79.** Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

* **5. 178.** Roccella, Piso.

Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: avendo riguardo all'esigenza di pri-

vilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso.

5. 54. Patriarca.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

* **5. 46.** Gigli.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

* **5. 80.** Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

* **5. 179.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 6.

** **5. 7.** Palmieri.

Sopprimere il comma 6.

** **5. 61.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 6.

** **5. 141.** Roccella, Piso.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 45.000.

5. 98. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 50.000.

5. 97. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 45.000.

5. 100. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 40.000.

5. 96. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 10.000 a euro 35.000.

5. 99. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 10.000 a euro 30.000.

5. 50. Gigli.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 9.000 a euro 35.000.

5. 95. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 9.000 a euro 29.000.

5. 49. Gigli.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 8.500 a euro 30.500.

5. 102. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 8.000 a euro 30.000.

5. 94. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 8.000 a euro 28.000.

5. 48. Gigli.

Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 7.000 a euro 29.000.

5. 101. Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 7.000 a euro 27.000.

* **5. 93.** Binetti, Calabrò.

Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 7.000 a euro 27.000.

* **5. 47.** Gigli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

* **6. 33.** Crimì.

Sopprimerlo.

* **6. 45.** Pagano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Si intende uso terapeutico della *cannabis*, il trattamento a scopo di cura, con composti farmacologici e galenici derivanti da piante di *cannabis*, a cui si applicano le previsioni dell'articolo 27 del Testo Unico, con esclusione delle piante di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali, come consentito dalla normativa dell'Unione europea. L'uso terapeutico della *cannabis* è consentito esclusivamente su specifica prescrizione medica.

6. 37. Amato, Casati.

Sopprimere il comma 1.

6. 3. Piso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro venti mesi.

6. 108. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sedici mesi.

6. 107. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattordici mesi.

6. 106. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tredici mesi.

6. 105. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

6. 104. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro nove mesi.

6. 103. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

6. 6. Roccella, Piso.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).

6. 7. Roccella, Piso.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* **6. 9.** Roccella, Piso.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* **6. 84.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attività con la seguente: operazioni.

6. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il miglioramento con le seguenti: lo sviluppo.

6. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle varietà con le seguenti: dai vari tipi.

6. 58. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: destinate con la seguente: finalizzate.

6. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle preparazioni medicinali con le seguenti: alla preparazione di farmaci.

6. 61. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: preparazioni con la seguente: preparati.

6. 60. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: idonee con la seguente: appropriata.

6. 62. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quale con la seguente: come.

6. 63. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ente con la seguente: organismo.

6. 64. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tali con la seguente: tale.

6. 65. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

6. 8. Roccella, Piso.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6. 10. Roccella, Piso.

Al comma 1 lettera b) alle parole: di aree e di pratiche idonee premettere le seguenti: attraverso bando pubblico.

6. 38. Amato, Casati.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: aree con la seguente: zone.

6. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: idonee con la seguente: appropriata.

6. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: coltivazione con la seguente: coltura.

6. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: finalizzata con la seguente: destinata.

6. 52. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: solamente.

6. 53. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: medicinali con le seguenti: di farmaci.

6. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

6. 11. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale con le seguenti: dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e, qualora il fabbisogno nazionale lo richieda, previa procedura ad evidenza pubblica, di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione.

6. 44. Mantero, Ferraresi, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Nesci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: legittimate con le seguenti: non legittimate.

6. 85. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: legittimate con la seguente: autorizzate.

6. 55. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: preparazioni con la seguente: preparati.

6. 66. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a base di con le seguenti: composte da.

6. 56. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) nelle more dell'applicazione della presente legge per quanto previsto dal presente articolo si individua il CRA per la selezione genetica delle varietà di cannabis, secondo l'accordo in essere tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzate all'uso terapeutico e lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze quale luogo di coltivazione e di produzione della sostanza attiva, secondo le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa in data 18 settembre 2014.

6. 39. Amato, Casati.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Chiunque assume preparazioni o sostanze vegetali a base di cannabis per uso terapeutico non è sottoposto alle sanzioni previste dal presente articolo, limitatamente al principio attivo del THC, se all'atto della prescrizione il medico indichi l'idoneità del paziente a guidare veicoli,

salvo che, all'atto dell'accertamento, non si provi la franca alterazione dello stato di coscienza ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 5.1, primo periodo, dopo le parole: non superiore a sei mesi *aggiungere le seguenti:* ed eventuale indicazione relativa alla idoneità del paziente a guidare veicoli.

6. 43. Mantero, Ferraresi, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Nesci.

Sopprimere il comma 2.

6. 4. Roccella, Piso.

Al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).

6. 13. Roccella, Piso.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

6. 15. Roccella, Piso.

Al comma 2, alla lettera a), al capoverso 2, dopo le parole: Il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera a), al capoverso 2, dopo le parole: Il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: può autorizzare *con le seguenti:* non può autorizzare.

6. 86. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: può autorizzare *con la seguente:* autorizza.

6. 74. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: persone giuridiche private.

6. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: scopi *con la seguente:* propositi.

6. 75. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: o commerciali.

6. 93. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: finalizzati *è sostituita con la seguente:* attinenti.

6. 76. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: farmacologica *con le seguenti:* di farmaci.

6. 77. Binetti, Calabrò.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

* **6. 16.** Roccella, Piso.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

* **6. 87.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis. Il Ministero della

salute promuove, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di *cannabis* »;

6. 78. Binetti, Calabrò.

Al comma 2 lettera b) capoverso 7-bis, sostituire la parola: promuove con la seguente: limita.

6. 89. Binetti, Calabrò.

Al comma 2 sopprimere le lettere c), d) ed e).

6. 14. Roccella, Piso.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

* **6. 17.** Roccella, Piso.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

* **6. 88.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 41, comma 1-*bis*, dopo le parole: « di cui all'allegato III-*bis* sono inserite le seguenti: « ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta di *cannabis* » e dopo le parole: « alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, » sono inserite le seguenti: « nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati ed a tali cure ».

6. 79. Binetti, Calabrò.

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole da: alla terapia fino a: tali preparati.

6. 34. Crimì.

Al comma 2 sopprimere fa lettera d).

6. 18. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

6. 20. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 1) e 2).

6. 21. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 1) e 3).

6. 23. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il numero 1).

6. 24. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il numero 2).

6. 25. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 2) e 3).

6. 22. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: di durata non superiore a con le seguenti: che non deve superare i.

6. 80. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

6. 42. Amato, Casati.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: ricetta con la seguente: prescrizione.

6. 71. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: contiene con le seguenti: deve contenere.

6. 82. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: altresì con la seguente: anche.

6. 69. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: altresì con le seguenti: che non deve superare i.

6. 68. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata, con le seguenti: del professionista nonché del medico da cui è stata firmata.

6. 72. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, dopo la parola: medico, aggiungere la seguente: responsabile.

6. 70. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, dopo la parola: rilasciata, inserire le seguenti: e firmata.

6. 83. Binetti, Calabrò.

Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 3).

* **6. 36.** Crimì.

Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 3).

* **6. 26.** Roccella, Piso.

Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 3).

* **6. 91.** Binetti, Calabrò.

Al comma 3, numero 3, il capoverso 8-bis è sostituito dal seguente:

8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparati e sostanze vegetali a base di cannabis, purché munito di apposita certificazione medica per l'effettuazione di cure a domicilio.

6. 73. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 3), capoverso 8-bis, sostituire la parola: chiunque con la seguente: nessuno.

6. 90. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera d), numero 3, capoverso 8-bis, sostituire le parole: sostanze vegetali con le seguenti: farmaci accettati dall'AIFA contenenti il principio della Cannabis.

6. 35. Crimì.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **6. 19.** Roccella, Piso.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **6. 92.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).

6. 28. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 3).

6. 29. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 4).

6. 30. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 2) e 3).

6. 31. Roccella, Piso.

Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 2) e 4).

6. 32. Roccella, Piso.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 130 a euro 275.

6. 96. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 120 a euro 270.

6. 95. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 110 a euro 265.

6. 94. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.

6. 102. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 100 a euro 350.

6. 99. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 90 a euro 450.

6. 101. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 90 a euro 300.

6. 98. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 80 a euro 400.

6. 100. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 80 a euro 290.

6. 97. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 è sostituito dal seguente:

ART. 82. — (*Induzione di minore o incapace all'uso di stupefacenti*). — 1. Chiunque induce un minore o un incapace a fare uso di sostanze stupefacenti

o psicotrope è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni quattordici o di persona, minorenni o incapace, affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

3. Se il fatto è commesso da un minorenni si applica, nei casi di cui al comma 1, la pena della multa da 200 a 1.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, la pena della multa da 400 a 2.000 euro.

4. Se il fatto riguarda preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis, le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà”;

g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

ART. 83. – (*Prescrizioni abusive*). – 1. Il medico chirurgo o veterinario che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso in cui la prescrizione riguardi preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis, si applica la pena della multa da 500 a 5.000 euro.

6. 40. Amato, Casati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute istituisce senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da medici con esperienza comprovata nell'utilizzo terapeutico della *cannabis* con il compito di descrivere le esperienze acquisite e i possibili sviluppi di ricerca in campo terapeutico dei derivati della *cannabis*.

6. 41. Amato, Casati.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

* **7. 12.** Casati, Burtone, Patriarca, Piccione.

Sopprimere il comma 1.

7. 4. Roccella, Piso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati al Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca e finalizzati alle attività di educazione contro l'uso degli stupefacenti all'interno delle scuole.

7. 11. Gigli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 16 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 68. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 15 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 69. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 14 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 70. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 13 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 31. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 12 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 32. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura dell'11 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 33. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 10 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 34. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 9 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 35. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura dell'8 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 36. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 7 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla

droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 37. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 6 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 38. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 5 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 41. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 4 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 39. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura

del 3 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

7. 40. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

7. 5. Roccella, Piso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono interamente destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. 10. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 93 per cento.

7. 76. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 90 per cento.

* **7. 9.** La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 90 per cento.

* **7. 23.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'80 per cento.

7. 8. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 72 per cento.

7. 22. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 70 per cento.

7. 7. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 66 per cento.

7. 77. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 63 per cento.

7. 28. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 60 per cento.

* **7. 6.** La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 60 per cento.

* **7. 15.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 57 per cento.

7. 24. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento.

7. 17. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 48 per cento.

7. 16. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 41 per cento.

7. 27. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 39 per cento.

7. 29. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 38 per cento.

7. 19. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.

7. 42. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 29 per cento.

7. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 28 per cento.

7. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento.

7. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 26 per cento.

7. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 25 per cento.

* **7. 1.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 25 per cento.

* **7. 48.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 24 per cento.

7. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 23 per cento.

7. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 22 per cento.

7. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 21 per cento.

7. 52. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 20 per cento.

7. 53. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 19 per cento.

7. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 18 per cento.

7. 55. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 17 per cento.

7. 56. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 16 per cento.

7. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 15 per cento.

7. 58. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 14 per cento.

7. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 13 per cento.

7. 60. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 12 per cento.

7. 61. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'11 per cento.

7. 62. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: 10 per cento.

7. 13. Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 10 per cento.

7. 63. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 9 per cento.

7. 64. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'8 per cento.

7. 65. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 7 per cento.

7. 66. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 6 per cento.

7. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 5 per cento.

7. 74. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 3 per cento.

7. 71. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 2 per cento.

7. 72. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'1 per cento.

7. 73. Binetti, Calabrò.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8. 440.** Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

*** 8. 437.** La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimere il comma 1.

**** 8. 28.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 1.

**** 8. 442.** Roccella, Piso.

Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: e il Ministro della salute.

8. 29. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. 30. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze relativamente a quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 5, del presente articolo,

8. 117. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relativamente a quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 1.

8. 118. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 dopo le parole: Il Presidente del Consiglio ministri *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro della salute.

8. 116. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 alinea sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo *con:* a decorrere dal secondo anno.

8. 5. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo *con:* a decorrere dai successivi 18 mesi.

8. 3. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo *con:* a decorrere dai successivi 6 mesi.

8. 4. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno *sono sostituite dalle seguenti:* presenta ogni dieci mesi.

8. 115. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno *sono sostituite dalle seguenti:* presenta ogni nove mesi.

8. 114. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno *sono sostituite dalle seguenti:* presenta ogni otto mesi.

8. 113. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno *sono sostituite dalle seguenti:* presenta ogni sei mesi.

8. 110. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno *sono sostituite dalle seguenti:* presenta ogni cinque mesi.

8. 111. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno *sono sostituite dalle seguenti:* presenta ogni quattro mesi.

8. 112. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre *sono sostituite dalle seguenti:* 15 marzo.

8. 15. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 2 aprile.

8. 19. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 6 aprile.

8. 20. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 aprile.

8. 16. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 20 aprile.

8. 18. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile.

8. 17. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 1° maggio.

8. 7. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 4 luglio.

8. 39. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 5 luglio.

8. 38. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 7 luglio.

8. 32. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 8 luglio.

8. 33. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 9 luglio.

8. 36. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 10 luglio.

8. 34. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 16 luglio.

8. 37. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio.

8. 35. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 agosto.

8. 31. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 30 agosto.

8. 40. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 7 settembre.

8. 24. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 16 settembre.

8. 42. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre.

8. 27. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 1° ottobre.

8. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 6 ottobre.

8. 22. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 10 ottobre.

8. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 ottobre.

8. 23. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 23 ottobre.

8. 57. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 24 ottobre.

8. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 25 ottobre.

8. 53. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 26 ottobre.

8. 52. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 27 ottobre.

8. 51. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 28 ottobre.

8. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 29 ottobre.

8. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 30 ottobre.

8. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 5 novembre.

8. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 7 novembre.

8. 21. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: entro il 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 novembre.

8. 26. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 25 dicembre.

8. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 27 dicembre.

8. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: entro il 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre.

8. 25. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio.

8. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, dopo le parole: una relazione alle Camere aggiungere le seguenti: predisposta da un comitato scientifico interdisciplinare, composto da esperti in ambito clinico, epidemiologico, statistico, sociologico e psichiatrico.

8. 438. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

8. 445. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

8. 446. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

8. 447. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere a).

*** 8. 451.** Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere a).

*** 8. 2.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a) alinea, le parole: sullo stato di attuazione sono sostituite dalle seguenti: sull'attuazione.

8. 105. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

8. 452. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

8. 453. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 4).

8. 454. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 5).

8. 455. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 6).

8. 456. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

*** 8. 6.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

*** 8. 467.** Roccella, Piso.

Al comma 1 alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

1. All'andamento della coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e in relazione al regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis, ad esclusivo uso terapeutico.

8. 1. Palmieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.

8. 8. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: piantagione.

8. 9. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: campo.

8. 10. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: allevamento.

8. 11. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: area coltivata.

8. 12. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.

8. 13. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: prato.

8. 14. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: in forma associata sono sostituite dalle seguenti: in comune.

8. 106. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

8. 457. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

8. 458. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 5).

8. 459. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 6).

8. 460. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2.

*** 8. 72.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2).

*** 8. 468.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 inserire il seguente:

« 2-bis. All'eventuale incremento tra la popolazione, e in particolare tra i minorenni, dell'utilizzo della *cannabis* e dei suoi derivati ».

8. 439. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

8. 461. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 5).

8. 462. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 6).

8. 463. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.

* **8. 71.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

* **8. 469.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 4) e 5).

8. 464. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 4) e 6).

8. 465. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4.

* **8. 70.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

* **8. 470.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola: agli con le seguenti: ai gravi.

8. 41. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 4, la parola: e è sostituita dalla seguente: nonché.

8. 107. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola: del con le seguenti: dell'uso e dei.

8. 108. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6).

8. 466. Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5.

* **8. 69.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

* **8. 471.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

** **8. 472.** Roccella, Piso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 6.

** **8. 68.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

8. 448. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

8. 449. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

8. 450. Roccella, Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 66. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8. 65. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: sugli indirizzi aggiungere le seguenti: , sentite le comunità terapeutiche,.

8. 60. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno. ».

8. 119. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 120. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente il

monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni ».

8. 121. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle competenti Commissioni di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni ».

8. 122. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle competenti Commissioni di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno ».

8. 123. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze ».

8. 124. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento delle stesse ».

8. 125. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento delle stesse ».

8. 126. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento delle stesse concentrando l'attenzione su quelle che ope-

rano nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 127. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento del funzionamento delle stesse concentrando l'attenzione su quelle che operano nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e sulle Regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 128. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della salute, sentite le comunità terapeutiche, promuove programmi diretti al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti ».

8. 103. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 130. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 131. Binetti, Calabrò.

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ed alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 132. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una

relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ed alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-quater. La relazione, inoltre, deve contenere l'elaborazione di metodologie comuni in tutte le Regioni del Paese destinate a contrastare l'uso delle droghe ».

8. 133. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ed alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-quater. La relazione, inoltre, deve contenere l'elaborazione di metodologie comuni in tutte le Regioni del Paese destinate a contrastare l'uso delle droghe con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 134. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute ed i soggetti pubblici e privati che sono direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le

strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza ».

8. 135. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza ».

8. 136. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 137. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle

Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 138. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 139. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 140. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e

le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e soprattutto al Mezzogiorno d'Italia ».

8. 141. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e soprattutto al Mezzogiorno d'Italia, nonché sulle strategie adottate per le attività di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 142. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predispo-

ste per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza, nonché sulle strategie da adottare per le attività di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 143. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli che abbiano problemi di tossicodipendenza, nonché sulle strategie da adottare per le attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 144. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza, nonché sulle strategie da adottare per le attività di prevenzione e di recupero degli stessi soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 145. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di droghe, sugli indirizzi che si intendono perseguire al fine di prevenire e recuperare i minori che fanno uso di droghe ».

8. 146. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis, Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di droghe, sugli indirizzi che si intendono perseguire, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe, al fine di prevenire e recuperare i minori che fanno uso di droghe ».

8. 147. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle

Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di droghe, sugli indirizzi che si intendono perseguire, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe, al fine di prevenire e recuperare i minori che fanno uso di droghe ».

8. 148. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno, formulando idonee strategie, anche con campagne di sensibilizzazione presso l'opinione pubblica, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, soprattutto tra i minori ».

8. 149. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica, dirette ad eliminare l'uso delle droghe,

soprattutto tra i minori, nonché a divulgare gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso di droghe ».

8. 150. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Ogni anno l'Istituto Superiore della sanità ha il compito di effettuare un'indagine epidemiologica sull'applicazione della presente legge ».

8. 63. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica, nonché con la divulgazione di materiale informativo, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, nonché a divulgare gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso di droghe ».

8. 151. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo

stato delle tossicodipendenze in Italia, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica, nonché con la preparazione e divulgazione di materiale informativo, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, nonché a divulgare gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso di droghe soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno ».

8. 152. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica per sensibilizzare le famiglie italiane sugli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe ».

8. 153. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, formulando idonee strategie, anche con l'istituzione di esperti, che preparino e divulghino presso

l'opinione pubblica materiale informativo diretto a far conoscere gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso delle droghe ».

8. 154. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 155. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno con particolare riguardo a quelle Regioni situate nel Mezzogiorno d'Italia ».

8. 156. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno. La relazione

deve contenere, inoltre, le strategie da adottarsi per eliminare nelle stesse scuole l'eventuale uso di droghe ».

8. 157. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, predispongono dati e analisi sullo stato dell'uso delle droghe presso i propri atenei.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie da adottarsi per eliminare nelle stesse Università, l'eventuale uso di droghe ».

8. 158. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie da adottarsi per eliminare nelle stesse Università, l'eventuale uso di droghe ».

8. 159. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 160. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare

l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 161. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei, soprattutto nelle Università delle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso e del commercio delle droghe.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 162. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli

stessi studenti, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei, soprattutto nelle Università delle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso e del commercio delle droghe.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma *1-ter*, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-quinquies. La relazione deve contenere, altresì, le strategie dirette alle attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico ».

8. 163. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei, soprattutto

nelle Università delle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso e del commercio delle droghe.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma *1-ter*, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.

1-quinquies. La relazione deve contenere, altresì, le strategie dirette alle attività di prevenzione, alle attività di recupero, di riabilitazione e di reinserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico ».

8. 164. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro della salute presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alle Camere una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ».

8. 165. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro della salute presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 166. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della salute presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.

1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ed alle fasce di età dei consumatori, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 167. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.

1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ed alle fasce di età dei consumatori, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 168. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.

1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ed

alle fasce di età dei consumatori, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 169. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 170. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 171. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le regioni, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 172. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro della salute e d'intesa con le regioni, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno del-

l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 173. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro della salute e d'intesa con le regioni, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e con particolare riguardo alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 174. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei datori di lavoro, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma. ».

8. 175. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani

tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma. ».

8. 176. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma. ».

8. 177. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle

regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, i dati sul numero delle persone tossicodipendenti in stato di disoccupazione che abbiano completato il loro programma terapeutico e devono inserirsi nel mondo del lavoro ».

8. 178. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma.

1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, i dati sul numero delle persone tossicodipendenti in stato di disoccupazione che abbiano completato il loro programma terapeutico e devono inserirsi nel mondo del lavoro ».

8. 179. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, sentite le orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei datori di lavoro, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma ».

8. 180. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« *1-bis.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro ».

8. 181. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« *1-bis.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ».

8. 182. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« *1-bis.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e

sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 183. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma ».

8. 184. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ».

8. 185. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe e nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ed alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 186. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ».

8. 187. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe e nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ed alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 188. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ed alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 189. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ».

8. 190. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori.

1-ter La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contra-

stare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 191. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori.

1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 192. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e sentite le regioni, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori.

1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 193. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e sentite le regioni, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con

particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori individuando le zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 194. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e sentite le regioni, nonché le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori individuando le zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.

1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 195. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti ».

8. 196. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una

relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività ».

8. 197. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività ».

8. 198. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività ».

8. 199. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività ».

8. 200. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun

anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività e sulla destinazione delle risorse di cui all'articolo 7 della presente legge ».

8. 201. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività e sulla destinazione delle risorse di cui all'articolo 7 della presente legge con particolare riguardo a quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo 7 ».

8. 202. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività e sulla destinazione delle risorse di cui all'articolo 7 della presente legge con particolare riguardo a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo 7 ».

8. 203. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodi-

pendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe ».

8. 204. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le regioni, presenta entro il 30 settembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori ».

8. 206. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le regioni, presenta entro il 30 settembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso questo fenomeno ».

8. 207. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 settembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle

droghe nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

8. 208. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 209. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nel nostro Paese con particolare riguardo alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 210. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 dicembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'ana-

lisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado ».

8. 211. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio e l'analisi effettuate sull'uso delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado ».

8. 212. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio e l'analisi effettuate sull'uso delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado ».

8. 213. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia, sentite le regioni e sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori di quelle previste dalla presente legge ».

8. 214. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia, sentite le regioni e sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta entro 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori di quelle previste dalla presente legge ».

8. 215. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia, sentite le regioni e sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, presenta entro 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori di quelle previste dalla presente legge ».

8. 216. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori da quelle previste dalla presente legge ».

8. 217. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge ».

8. 218. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse e dove persiste il mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge ».

8. 219. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse ».

8. 220. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una

relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse e nelle regioni Sardegna e Sicilia ».

8. 221. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse e nelle Regioni del mezzogiorno d'Italia ».

8. 222. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse ».

8. 223. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta entro 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse ».

8. 224. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ».

8. 225. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori con particolare riferimento alle zone del mezzogiorno del nostro Paese ».

8. 226. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori ».

8. 227. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori ed agli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso delle droghe ».

8. 228. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori ».

8. 229. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate, e le strategie predisposte per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno ».

8. 230. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate, e le strategie predisposte per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle zone del Mezzogiorno del nostro Paese ».

8. 231. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno ».

8. 232. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno ».

8. 233. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal con-

sumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno e sulle strategie da predisporre per eliminare tale fenomeno ».

8. 234. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno e sulle strategie da predisporre per eliminare tale fenomeno con particolare riferimento ai minori ».

8. 235. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, le Regioni e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno e sulle strategie da predisporre per eliminare tale fenomeno con particolare riferimento ai minori ».

8. 236. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2. ».

* **8. 64.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2. ».

* **8. 443.** Roccella, Piso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi di cui al comma 1, dell'articolo 7 e di cui al comma 2, dell'articolo 7, presentando una relazione alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno ».

8. 97. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi di cui al comma 1, dell'articolo 7 e di cui al comma 2, dell'articolo, presentando una relazione alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno ».

8. 98. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, sentito il Ministro della giustizia, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi di cui al comma 1, dell'articolo 7, e di cui al comma 2, dell'articolo 7, presentando una relazione dettagliata alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno ».

8. 99. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, dell'articolo 7 e di cui al comma

2, dell'articolo 7, presentando una relazione dettagliata alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno ».

8. 100. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7, comma 1, e delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 7, presentando una relazione alle Camere ».

8. 101. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, promuove programmi diretti al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti ».

8. 102. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta entro 30 settembre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 76. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta entro 30 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti

dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 77. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta entro 30 novembre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 78. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta il 31 dicembre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti ».

8. 79. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 80. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensi-

bilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 81. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 82. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 83. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della giustizia presenta entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi ».

8. 84. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della Giustizia presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi ».

8. 85. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della giustizia, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi ».

8. 86. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della giustizia, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi ».

8. 87. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove campagne di sensibilizzazione dirette, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 88. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 89. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate,

soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 90. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove programmi di sensibilizzazione finalizzati, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 91. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove programmi educativi finalizzati, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 92. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a far conoscere alla popolazione gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 93. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della salute promuove campagne di sensibilizzazione dirette a far conoscere alla popolazione gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis ».

8. 94. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, promuove una campagna informativa finalizzata a chiarire gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo di cannabis ».

8. 95. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, promuove campagne di comunicazione finalizzate a chiarire gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo della cannabis ».

8. 96. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove programmi educativi diretti a tutelare i cittadini dal consumo della cannabis ».

8. 61. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della salute promuove programmi sanitari con l'ausilio delle comunità terapeutiche per il recupero delle persone dipendenti dalla cannabis ».

8. 62. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti

mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 7 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 01. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative

attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie focali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 02. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione

dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 03. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

6. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna,

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

8. 04. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

6. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

8. 05. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare

contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione per l'esame della concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

5. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.

6. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

7. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 06. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione per l'esame della concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

5. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.

6. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

7. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 07. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione per l'esame della concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 45 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

6. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 25 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 08. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 09. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad edu-

care le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 010. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 011. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di

materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 012. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 013. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli

con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 014. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie, soprattutto quelle con figli minori a carico, gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso con-

sumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 015. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 016. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che

occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 017. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 018. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divul-

gare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 019. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 020. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 021. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e dei contrasto al consumo

delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di dodici mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 022. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di nove mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 023. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

3. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove e maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 024. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1.

3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 025. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1.

3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 026. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 027. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che

esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale.

3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 028. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 029. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 030. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 031. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro,

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 032. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi

per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 033. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi

per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 034. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti

di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 035. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti

menti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 036. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

menti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 037. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

menti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro.

3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.

5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 038. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 039. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.

2. Il Ministro del lavoro istituisce una Commissione per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 040. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.

2. Il Ministro del lavoro istituisce una Commissione per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 1 che esprime un parere entro tre mesi dalla presentazione dei progetti.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 041. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.

2. Il Ministro del lavoro istituisce una Commissione per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 1 che

esprime un parere entro tre mesi dalla presentazione dei progetti. La Commissione esprime il parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria e sulla validità del progetto.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

4. I progetti di reinserimento lavorativo di cui al comma 1, sono indirizzati prioritariamente alle Regioni in cui è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe e delle tossicodipendenze.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 042. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati prioritariamente ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 043. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 30 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 10 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 044. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 35 per cento, al finanziamento di progetti per Y occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 15 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 045. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 046. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 047. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per

attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti,

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 048. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 049. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano

completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 050. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti,

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 051. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che

operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 052. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 053. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

6. IL Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 054. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 055. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garan-

tire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 056. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 057. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 058. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il

Ministro della salute, può provvedere alla effettuazione di studi e ricerche, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga,

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 059. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla effettuazione di studi e ricerche, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, finalizzate a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 060. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, al fine di diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e ridurre i danni alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

8. 061. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze anche al fine di sostenere ed aiutare le famiglie degli studenti con problemi di tossicodipendenza.

8. 062. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno psicologo al fine di sostenere e aiutare gli studenti con problemi di tossicodipendenza e le loro famiglie.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 063. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno psicologo al fine di sostenere e aiutare gli studenti con problemi di tossicodipendenza e le loro famiglie.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 064. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno psicologo al fine di sostenere e aiutare gli studenti con problemi di tossicodipendenza e le loro famiglie e di diminuire l'eventuale diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole e di ridurre i danni sociali alla salute provocati dallo stesso consumo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 065. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere, alla realizzazione di seminari e di conferenze, nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere e aiutare gli studenti e le loro famiglie contro la possibile diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole e di ridurre i danni sociali alla salute provocati dallo stesso consumo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 066. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere, alla

diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere e aiutare gli studenti e le loro famiglie contro la possibile diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole e di ridurre i danni sociali alla salute provocati dallo stesso consumo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 067. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, può provvedere, alla diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere e aiutare gli studenti e le loro famiglie contro la possibile diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole, nonché a prevenire tale fenomeno.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 068. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 069. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 070. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 071. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 072. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divul-

gare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 073. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 074. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di dodici mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 075. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio

programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di nove mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 076. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predisporre azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 077. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 078. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 079. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga nonché soggetti pubblici e privati direttamente interessati al fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza.

8. 080. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, può istituire comitati di esperti, che elaborino un Piano sui rischi connessi al consumo della droga.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 081. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle dro-

ghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe. In particolare modo i seminari e le conferenze sono rivolti a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 082. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe. In particolare modo i seminari e le conferenze sono rivolti a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 083. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al

consumo delle droghe, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire le eventuale diffusione del consumo delle droghe. In particolare modo i seminari e le conferenze sono rivolti a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 084. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, può provvedere ad istituire un comitato di esperti che sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, predispongono un Piano finalizzato a rilevare gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 085. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, può provvedere alla istituzione di un comitato di esperti che, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, predispongano un Piano sui rischi connessi al consumo della droga. In particolare modo il Piano è rivolto a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 086. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può provvedere alla istituzione di un comitato di esperti che, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, predispongano, attraverso un'opera di monitoraggio e di analisi, un Piano finalizzato alla prevenzione di rischi connessi alla diffusione delle droghe. In particolare modo il Piano è rivolto a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 087. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 088. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 089. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 090. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 091. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 092. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 093. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati

dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie dei tossicodipendenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 094. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie dei tossicodipendenti, con particolare riguardo a quelle con figli minori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 095. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie

di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 096. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 097. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali

alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la preparazione e la diffusione di materiale informativo che contrasti il consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 098. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze dirette a contrastare il consumo delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 099. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 100. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante

la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 101. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe,

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla

divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 102. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio

delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 103. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 104. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe,

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.

4. Le Università, inoltre, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stan-

ziamenti di bilancio, possono costituire comitati di esperti, con la partecipazione di studenti, che elaborano piani diretti a prevenire e ridurre l'eventuale consumo delle droghe nelle stesse Università.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 105. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio

delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.

4. Le Università, inoltre, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono costituire comitati di esperti, con la partecipazione di studenti, che elaborano piani diretti a prevenire e ridurre l'eventuale consumo delle droghe nelle stesse Università, nonché a contrastare le tossicodipendenze ed a diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe nell'ambito delle stesse Università.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 106. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe è della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani, Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del

consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.

4. Le Università, inoltre, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono costituire comitati di esperti, con la partecipazione di studenti, che elaborano piani diretti a prevenire e ridurre l'eventuale consumo delle droghe nelle stesse Università, nonché a contrastare le tossicodipendenze ed a diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe nell'ambito delle stesse Università.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 107. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze.

8. 108. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze.

8. 109. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze e coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga.

8. 110. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze e coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga.

8. 111. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga nonché le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza.

8. 112. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, promuove azione di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga nonché soggetti pubblici e privati direttamente interessati al fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza.

8. 113. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti

operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 114. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite Se associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a soste-

nere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivate anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.

3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 115. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 116. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0117. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.

2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie, soprattutto quelle con figli minori a carico, gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0118. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0119. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno ventennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di

recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.

2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.

3. L'uso degli edifici è disciplinato con la convenzione di cui al comma 1, che stabilisce le modalità dello stesso, nonché la sua risoluzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0120. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno quindicennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale di tossicodipendenti.

2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0121. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Con-

ferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, stabilisce i tempi e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0122. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, di natura non regolamentare, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 123. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0124. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze; d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0125. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0126. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0127. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0128. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. I Comuni destinatari dei finanziamenti possono avviare la realizzazione dei progetti entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0129. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno da cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0130. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e Se modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 131. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. IL finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 12 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0132. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 11 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0133. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro

Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 10 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0134. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del

Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 9 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0135. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 8 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 136. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo di droghe e della tossicodipendenza, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.

8. 0137. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i

giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.

8. 0138. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione; dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate; inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe,

3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

8. 0139. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la

diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

8. 0140. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di consultori scolastici per il contrasto alla tossicodipendenza con la finalità di prevenire e ridurre il consumo delle droghe e le tossicodipendenze, nonché di sostenere e aiutare le famiglie degli studenti con problemi di tossicodipendenza.

2. I consultori di cui al comma 1, sono composti da uno psicologo e da un'assistente sociale.

8. 0141. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuovono, sentite le Regioni, azioni di prevenzione e di contrasto alle tossicodipendenze con particolare riguardo ai giovani.

2. Le azioni di cui al comma 1, sono effettuate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, operanti nel settore della tossicodipendenza.

8. 0142. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono finanziare programmi di prevenzione e di in-

tervento contro l'uso di sostanze stupefacenti.

2. Tali programmi sono svolti tramite i Servizi per le tossicodipendenze, i quali si avvalgono della collaborazione degli enti ausiliari che gestiscono le strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. 0143. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni possono destinare, una quota del proprio bilancio, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni destinano, inoltre, una quota del proprio bilancio alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

8. 0144. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni e le province autonome possono concedere in uso gratuito ad associazioni di volontariato e cooperative che operano senza scopo di lucro, edifici e strutture appartenenti al loro demanio, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.

8. 0145. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa,

per una durata almeno ventennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.

2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.

3. L'uso degli edifici è disciplinato con la convenzione di cui al comma 1, che stabilisce le modalità dello stesso, nonché la sua risoluzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0146. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno quindicennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale di tossicodipendenti.

2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0147. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, stabilisce i tempi e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0148. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, di natura non regolamentare, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0149. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0150. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0151. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0152. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0153. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare pro-

grammi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0154. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. I Comuni destinatari dei finanziamenti possono avviare la realizzazione dei progetti entro quattro mesi dalla erogazione dei finanziamenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0155. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0156. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.

2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0157. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo di droghe e della tossicodipendenza, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0158. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0159. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0160. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.

2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0161. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di consultori scolastici per il contrasto alla tossicodipendenza con la finalità di prevenire e ridurre il consumo delle droghe e le tossicodipendenze, nonché di sostenere e aiutare le famiglie degli studenti con problemi di tossicodipendenza.

2. I consultori di cui al comma 1, sono composti da uno psicologo e da un'assistente sociale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0162. Binetti, Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuovono, sentite le Regioni, azioni di prevenzione e di contrasto alle tossicodipendenze con particolare riguardo ai giovani.

Le azioni di cui al comma 1, sono effettuate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, operanti nel settore della tossicodipendenza.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0163. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono finanziare programmi di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti.

2. Tali programmi sono svolti tramite i Servizi per le tossicodipendenze, i quali si avvalgono della collaborazione degli enti ausiliari che gestiscono le strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0164. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni possono destinare, una quota del proprio bilancio, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

2. Le Regioni destinano, inoltre, una quota del proprio bilancio alla formazione integrata degli operatori dei servizi pub-

blici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0165. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni e le province autonome possono concedere in uso gratuito ad associazioni di volontariato e cooperative che operano senza scopo di lucro, edifici e strutture appartenenti al loro demanio, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0166. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del

Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 5 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0167. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 7 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire la formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. In caso di mancata destinazione dei contributi alle finalità di cui al comma 5, il Ministro della salute può revocare gli stessi.

7. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0168. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 7 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire la formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze.

5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0169. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0170. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli

stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute.

4. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0171. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0172. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro dodici mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0173. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro dieci mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0174. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro otto mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0175. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro sei mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0176. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro cinque mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0177. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0178. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0179. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro della salute può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi.

2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.

3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0180. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura dei 14 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0181. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 12 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0182. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 16 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0183. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 18 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0184. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute,

può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 25 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0185. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 15 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0186. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 5 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0187. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0188. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0189. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0190. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 30 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0191. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0192. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0193. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0194. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0195. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi, di cui al precedente comma, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza fini di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0196. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza fine di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 30 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0197. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività

per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza fine di lucro.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0198. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Lo Stato promuove progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze, nonché, d'intesa con la Conferenza Unificata, promuove progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0199. Binetti, Calabrò.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le Regioni potenziano le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, stanziando adeguate risorse economiche per le comunità terapeutiche.

2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0200. Binetti, Calabrò.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 1. Palmieri.

Sopprimerlo.

* 9. 64. Molteni, Rondini.

Sopprimerlo.

* 9. 53. Roccella, Piso.

Sopprimerlo.

* 9. 52. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimere i commi 1 e 2.

9. 55. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 3.

9. 56. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 4.

9. 57. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 5.

9. 58. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

* 9. 59. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

* 9. 4. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fab-

brica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto anni a tre mesi a ventisei e tre mesi e con la multa da euro 70.000 a euro 350.000.

9. 36. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sette anni e sei mesi a venticinque anni e con la multa da euro 60.000 a euro 300.000.

9. 35. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto anni a ventiquattro anni e con la multa da euro 50.000 a euro 290.000.

9. 34. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia,

trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sette anni e nove mesi a ventidue anni e nove mesi e con la multa da euro 40.000 a euro 280.000.

9. 33. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei anni e nove mesi a venti anni e nove mesi e con la multa da euro 35.000 a euro 275.000.

9. 32. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei anni e sei mesi a venti anni e sei mesi e con la multa da euro 30.000 a euro 270.000.

9. 31. Binetti, Calabrò.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma

1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ricalcolate in base alle previsioni della presente legge.

9. 51. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di un terzo.

9. 30. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di quattro quinti.

9. 7. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di due terzi.

9. 2. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di tre quinti.

9. 3. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di un terzo.

9. 8. Binetti, Calabrò.

Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono ridotte in misura proporzionale ai due terzi.

9. 9. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

* **9. 60.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 2.

* **9. 41.** Binetti, Calabrò.

Al comma 2 sostituire la parola: ridotte con: aumentate.

9. 5. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 3.

* **9. 61.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 3.

* **9. 27.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 4.

** **9. 62.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 4.

** **9. 39.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 5.

* **9. 63.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 5.

* **9. 15.** Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per il reato.

9. 43. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per i crimini.

9. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per la truffa.

9. 47. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per i misfatti.

9. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per gli illeciti.

9. 49. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per l'illecito.

9. 19. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per le trasgressioni.

9. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per la trasgressione.

9. 21. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per le infrazioni.

9. 16. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per l'infrazione.

9. 20. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per le violazioni.

9. 18. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: sette ottavi.

9. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: nove undicesimi.

9. 22. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: nove dodicesimi.

9. 24. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: cinque ottavi.

9. 66. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: sei quattordicesimi.

9. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un quarto.

9. 65. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un quinto.

9. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: due ventesimi.

9. 37. Binetti, Calabrò.

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Palmieri.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

***10. 76.** Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10. 77. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 3.

10. 78. Roccella, Piso.

Sopprimere i commi 1 e 4.

10. 79. Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

***10. 80.** Roccella, Piso.

Sopprimere il comma 1.

***10. 27.** Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: trecento.

10. 15. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentocinquanta.

10. 14. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentoquaranta.

10. 13. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentotrenta.

10. 12. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentodieci.

10. 11. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecento.

10. 10. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centonovanta.

10. 9. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centottanta.

10. 8. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centosessanta.

10. 7. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquante giorni.

10. 41. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.

10. 44. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquarantacinque giorni.

10. 45. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquarantadue giorni.

10. 46. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquaranta giorni.

10. 40. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centotrenta giorni.

10. 39. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventicinque giorni.

10. 42. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

10. 38. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centodieci.

10. 2. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinque giorni.

10. 48. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cento giorni.

10. 75. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: novantotto giorni.

10. 50. Binetti, Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: novantacinque giorni.

10. 49. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

***10. 28.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 2.

***10. 81.** Roccella, Piso.

Al comma, 2 sostituire le parole: entrano in vigore il giorno successivo con: entrano in vigore dopo 10 anni.

10. 26. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: venticinque giorni successivi.

10. 54. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: venti giorni successivi.

10. 53. Binetti, Calabrò.

Al comma 2, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: dieci giorni successivi.

10. 52. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 3.

*** 10. 29.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 3.

*** 10. 82.** Roccella, Piso.

Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

10. 61. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

10. 59. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentocinque giorni.

10. 58. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotot giorni.

10. 60. Binetti, Calabrò.

Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

10. 57. Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 4.

*** 10. 30.** Binetti, Calabrò.

Sopprimere il comma 4.

*** 10. 83.** Roccella, Piso.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quaranta mesi.

10. 37. Binetti, Calabrò.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

10. 36. Binetti, Calabrò.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta mesi.

10. 35. Binetti, Calabrò.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventotto mesi.

10. 34. Binetti, Calabrò.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisei mesi.

10. 72. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

10. 70. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventidue mesi.

10. 69. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: venti mesi.

10. 68. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciannove mesi.

10. 67. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

10. 66. Binetti, Calabrò.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.

10. 32. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

10. 62. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.

10. 63. Binetti, Calabrò.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.

10. 64. Binetti, Calabrò.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	194
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	194
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 316 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	194

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	213
Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	201
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	214
Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni. C. 3862 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	216
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	217
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	218

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	208
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	219
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti approvati</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 30 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 15.55 è ripresa alle 16.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 316.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto in esame entro il 1° agosto 2016. Si tratta di uno stanziamento a favore delle associazioni combattentistiche di importo pari a 1.761.646 euro.

A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria. Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziare su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro compe-

tente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità), nella tabella C. Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni '80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari. L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11 di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il piano gestionale per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse *ex* legge n. 549 del 1995 e uno per la ripartizione delle risorse *ex* legge n. 191 del 2009. Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo

di stanziamenti. Viceversa, nel 2013, nel 2014 e nel 2015 è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziato le relative risorse aggiuntive.

Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG); Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA); Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti (ANED). Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 19 aprile 2016, l'ANPPIA il 21 aprile 2016 e l'ANED il 22 aprile 2016). Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.761.646 euro (nel 2015 l'importo è stato pari a 1.379.680 euro). La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale *ex* deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

L'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendi-

contazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2015 come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2015: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra l'11 aprile 2016; l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti il 24 marzo 2016; l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti il 31 marzo 2016. I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere il 4 luglio 2016, unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi.

Da ultimo, passando ad una breve disamina delle associazioni in questione, si fa notare che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra) è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta 33.889 associati al 31 dicembre 2014. L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; è presente sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS.

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Al 31 dicembre del 2015 risultano iscritti 3.283 soci, oltre ai 237 iscritti *on-line*.

L'ANED (Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della

Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Nel 2015 risultano 2.382 iscritti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

C. 3235 Giachetti.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente innanzitutto che le Commissioni riunite II e XII non hanno ancora avviato l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta in oggetto. Peraltro, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 25 luglio prossimo, la Commissione, se non vi sono obiezioni, esprimerà il proprio parere nella seduta odierna, fermo restando che potrà eventualmente tornare a pronunciarsi qualora le successive fasi di esame lo richiedano.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra quindi il contenuto del provvedimento. Rileva in primo luogo che la proposta di legge C. 3235, composta da 10 articoli, introduce nell'ordinamento una nuova disciplina che consente, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in forma individuale o associata; prevede la liceità della detenzione di cannabis entro determinate quantità; introduce un monopolio di Stato, consentendo la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati; in relazione alla lieve entità delle condotte illecite inerenti agli stupefacenti, prevede una differenziazione di pena in relazione alla tipologia delle sostanze (droghe pesanti, droghe leggere).

L'articolo 1, al comma 1, modificando l'articolo 26 del TU stupefacenti, inserisce la coltivazione in forma personale ed associata di cannabis tra le fattispecie lecite, non sottoposte ad alcun regime autorizzatorio. In tal senso, oltre a una modifica del comma 1 del citato articolo 26, diretta ad inserire tra le coltivazioni lecite quella della cannabis coltivata ai sensi delle disposizioni successive, vengono inseriti due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*), diretti a specificare le modalità della condotta non sottoposta ad alcun regime autorizzatorio. Viene quindi consentito, a persone maggiorenni, la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di 5 e del prodotto da esse ottenuto, previo invio di una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente. Si ricorda che le piante di cannabis di sesso maschile od ermafrodita producono una percentuale irrisoria di THC, inidonea a produrre effetti droganti; le piante di sesso femminile costituiscono la categoria che produce, tramite i fiori, il citato principio attivo. Viene anche consentita la coltivazione della cannabis in forma associata, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del libro I del codice civile (delle persone giuridiche), nei limiti quantitativi sopra indicati, in misura proporzionale al numero degli associati.

L'articolo 2 inserisce nel TU stupefacenti (nel Titolo III, che reca disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope) un nuovo capo (Capo I-*bis*), costituito dal solo articolo 30-*bis*, concernente alcune tipologie di condotte lecite, relative alla detenzione personale di cannabis. Si capovolge l'impostazione vigente consentendo – al di fuori dei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 26 e salve le disposizioni dell'articolo 73 del TU, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti – alle persone maggiorenne la detenzione di una piccola quantità di cannabis – 5 grammi lordi, aumentabili a 15 per la detenzione in privato domicilio – non subordinata ad alcun regime autorizzatorio; i limiti sopra indicati possono essere superati nel caso di detenzione per finalità terapeutiche. In ogni caso viene posto il divieto di fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici e aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 73 del TU stupefacenti: aggiunge un comma 3-*bis*, che prevede – esclusi i casi in cui siano coinvolti minori o infermi di mente – la non punibilità della cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis per consumo personale, fermo restando il limite quantitativo previsto dal nuovo articolo 30-*bis*; diversifica al comma 5 le pene per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti (tra cui la coltivazione e lo spaccio), in relazione alla loro tipologia: pene più gravi per le droghe pesanti (reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 2.064 a euro 13.000) e meno gravi per quelle leggere (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 1.032 a euro 6.500). Attualmente la pena è unica, ovvero la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro, indipendentemente dal tipo di droga oggetto del reato).

L'articolo 4 interviene sull'articolo 75 del TU: escludendo, al comma 1, la sanzionabilità amministrativa dell'importazione, esportazione, acquisto, coltivazione,

ricezione o detenzione di droghe leggere per farne uso personale (gli stupefacenti compresi nelle tabelle II e IV allegate al TU). Attualmente tale condotta costituisce illecito amministrativo che può comportare specifiche sanzioni interdittive (come la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi del passaporto, ecc.); prevedendo che le condotte sopracitate inerenti alle droghe leggere, pur finalizzate all'uso personale, siano punite con sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro, in proporzione alla gravità della violazione commessa) se commesse da persona maggiorenne in violazione dei limiti quantitativi e delle modalità previste dagli articoli 26, comma 1-*bis* e 30-*bis*; in ogni caso, qualora le condotte siano state poste in essere da un minore, si applicano alcune disposizioni dell'articolo 75 TU, concernenti il programma terapeutico, le informazioni di polizia e i poteri del prefetto, l'accesso agli atti, l'opposizione, l'applicazione e revoca delle sanzioni da parte del prefetto, la particolare tenuità della violazione. La sanzione è da 500 a 5.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*.

L'articolo 5 prevede che la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita siano soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica (comma 1). Fanno eccezione a tale principio i casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (come modificato *ex* articolo 1 della proposta di legge) e dall'articolo 6 del provvedimento in esame. In conseguenza di ciò, vengono aggiunti gli articoli 63-*bis*, 63-*ter*, 63-*quater*, 63-*quinqies* e 63-*sexies* alla legge n. 907 del 1942, legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (comma 2), di cui è integrato il titolo con il riferimento alla cannabis. Il primo articolo aggiunto (articolo 63-*bis*), definisce l'oggetto del monopolio; il secondo (articolo 63-*ter*) fornisce una definizione dei derivati della cannabis agli effetti fiscali; l'articolo 63-*quater* individua i casi in cui non si applica il monopolio dello Stato

(cioè la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di 5 unità; la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del TU stupefacenti). Gli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies* prevedono, rispettivamente, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati nonché la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività. L'articolo 63-*septies* vieta, salvo i casi previsti dall'articolo 63-*quater*, la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio. Sono, inoltre, vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dal TU (titolo VIII, artt. 72 e ss.). Il comma 3 dell'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina, le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli: per la coltivazione della cannabis; per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis; per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione; per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro della salute, per la disciplina: della tipologia e della qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico; delle modalità di confezionamento dei prodotti ammessi alla vendita, per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei

derivati dalla cannabis. Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la disciplina: delle modalità e dei criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato; delle caratteristiche e dei criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Il comma 6 dell'articolo 5 vieta la pubblicità della cannabis, diretta o indiretta, e sanziona la violazione della norma con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 25.000 euro (non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità).

L'articolo 6 rimette ad un regolamento la disciplina: delle modalità di individuazione delle procedure per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, qualificando il CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) quale ente preposto a svolgere tali attività; delle aree e pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis finalizzate a tale uso; delle aziende farmaceutiche legittimate alla produzione di preparazioni a base di sostanze stupefacenti. Viene consentito al Ministero della salute di autorizzare enti, persone giuridiche private istituti universitari e laboratori pubblici alla coltivazione di piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del Testo Unico per scopi scientifici, sperimentali, didattici e terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica. È poi rimessa al Ministero della salute, di intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la promozione della conoscenza e diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di cannabis. Con alcune modifiche agli articoli 41, 43 e 45 del Testo Unico vengono semplificate le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei medicinali contenenti cannabis. Viene in-

fine aggiunta una disposizione diretta a prevedere che la prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni ed i dosaggi per una cura non superiore a sei mesi; la ricetta contiene altresì l'indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata.

L'articolo 7 stabilisce che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le condotte in materia di stupefacenti in violazione delle modalità e dei limiti quantitativi previsti, sono destinate agli interventi nel settore scolastico e ad interventi preventivi, curativi e riabilitativi. Analogamente, le risorse derivanti dal monopolio statale sulla commercializzazione della cannabis vanno destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

L'articolo 8 prevede la presentazione annuale alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio, di una relazione relativa allo stato di attuazione della legge con riguardo ad una serie di aspetti tra i quali l'andamento in forma personale od associata della coltivazione della cannabis, le fasce di età dei consumatori, le strategie e gli obiettivi raggiunti, l'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla riforma in commento. È conseguentemente abrogato l'articolo 131 del TU, che attualmente disciplina l'obbligo di relazione al Parlamento in tema di stupefacenti.

L'articolo 9 prevede la riduzione di due terzi (da parte del giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio) delle pene irrogate con sentenza definitiva, per violazione dell'articolo 73, comma 1, del TU del 1990, prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che ha determinato la reintroduzione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti). Attualmente sono punite con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 le condotte di coltivazione, produzione, fabbricazione, vendita, detenzione, cessione, commercio, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (droghe pesanti). Se le condotte

riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (droghe leggere) si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468. Si prevede che se, per effetto della riduzione, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.

L'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento, temporalmente differenziata in ragione dei diversi istituti oggetto del provvedimento. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 (coltivazione in forma personale e associata di cannabis) entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 1). Le disposizioni di cui agli articoli 2 (Detenzione personale di cannabis), 3 (Condotte non punibili e fatti di lieve entità), 4 (illeciti amministrativi), 5, commi 3, 4, 5 e 6 (decreti attuativi su coltivazione e vendita al pubblico della cannabis e divieto di propaganda), 6 (cannabis a fini farmaceutici) e 7, comma 1 (destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) e 9 (rideterminazione delle pene) entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 2). Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 2 (monopolio della cannabis), e 7, comma 2 (destinazione dei proventi da monopolio della cannabis), entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5 (comma 3). Le disposizioni dell'articolo 8 (relazione del Governo alle Camere) entrano in vigore dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (comma 4).

La proposta di legge introduce e modifica una speciale disciplina volta alla parziale legalizzazione della coltivazione e del consumo della cannabis, per la cui vendita al dettaglio è previsto il monopolio statale.

L'intervento appare dunque riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza legisla-

tiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 2281, recante disposizioni sanzionatorie in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 della proposta di legge interviene sul codice penale. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione), apportandovi le seguenti modifiche: sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa; innalza tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 3 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro); aggiunge la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevedendo la sua trasmissione all'Ordine, albo o registro professionale per l'interdizione dall'attività per un periodo da 1 a 3 anni; prevede la confisca obbligatoria delle

cose utilizzate per commettere il delitto; prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha indotto altri all'esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività dei concorrenti nel reato.

Il comma 2 inserisce un nuovo comma nell'articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di omicidio colposo. La modifica è volta a prevedere l'applicazione della pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni (già prevista in relazione ad alcune specifiche ipotesi di violazione della disciplina sulla circolazione stradale: fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) quando l'omicidio colposo è causato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Infine, il comma 3 interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. In particolare: se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni. Anche in questo caso, la pena aggravata per le lesioni gravi e gravissime cagionate nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria è identica a quella già prevista dal codice in relazione alla violazione della disciplina sulla circolazione stradale con fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 2 della proposta modifica il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265 del 1934) intervenendo sull'articolo 123 (terzo comma) relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalla modesta quantità, dalle

particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio; l'illecito è punito in via amministrativa con la sanzione pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro.

L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie in quanto non in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione richiesti dalla legge. La proposta aumenta l'entità di tale sanzione (da 2.500 a 7.500 euro).

L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore. Si tratta della disposizione che oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 15.000 euro chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo. In base al comma 2, a coloro che siano incorsi per tre volte nella suddetta sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo di una professione. La proposta di legge prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.

L'articolo 4-bis, infine, detta una specifica disposizione riguardante il settore professionale odontoiatrico. È stabilito che « ogni società » del settore debba nominare un direttore sanitario iscritto all'albo da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo assegnatogli e che opererà in via esclusiva, senza poter cumulare altri incarichi. L'articolo 4-bis precisa che l'esercizio della professione è esclusiva dei soli possessori dei titoli di abilitazione previsti dalla legge n. 409 del 1985 che operano come liberi professionisti o all'interno di società del settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i sopracitati requisiti.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il

nuovo testo della proposta di legge riguarda in prevalenza l'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, inoltre, sono da considerare « principi fondamentali » in materia di tutela della salute le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni.

C. 3862 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 3862, recante modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni.

L'articolo unico della proposta di legge modifica l'articolo 609-septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenni (articolo 609-quarter del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio.

Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d'uffi-

cio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abrogazione del quarto comma, numero 5).

Si ricorda preliminarmente che per quanto riguarda, infatti, i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata) e 609-*quater* (atti sessuali con minorenni) del codice penale, essi sono punibili a querela, ma si procede, invece, d'ufficio in una serie di ipotesi tra cui: *a*) la violenza sessuale nei confronti di persona minorenni; *b*) gli atti sessuali con minorenni di età inferiore a dieci anni; la prostituzione minorile prevista dall'articolo 600-*bis* è procedibile d'ufficio quando l'atto sessuale con minorenni riguarda il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta mira a colmare una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali. In particolare, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenni sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenni. Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli). L'articolo 121 del codice penale specifica che al minore degli anni 14 può essere nominato un curatore speciale, per esercitare il diritto alla querela, se non si rintraccia qualcuno che abbia la rappresentanza del minore o se colui che esercita la rappresentanza è in conflitto di interessi con il minore stesso. In base all'articolo 338 del codice di procedura penale, alla nomina del curatore speciale provvede il giudice per le indagini preliminari, su proposta del pubblico ministero.

Sotto l'aspetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame interessa le materie « giurisdizione

e norme processuali » nonché ordinamento penale e costituisce quindi esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che l'Accordo tra Italia e Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011, è finalizzato a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali.

L'Accordo si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato: nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988. Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 5, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura

adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie. Il comma 3, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale. Nell'articolo 3 e nell'articolo 9 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. Ai sensi dell'articolo 4 si prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti. Con gli articoli 5, 7 e 8 si prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali: tra queste, rilevano particolarmente quelle concernenti i traffici illeciti di opere d'arte o specie animali e vegetali. L'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo in esame. Nell'articolo 13 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali. L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti

o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15. L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla Unione europea fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano, ai sensi del comma 5, senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti, come previsto dal comma 4. La disciplina dettagliata sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati. L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura. L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo – qualora non si pervenga a una

soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica –, mentre l'articolo 22 istituisce una Commissione mista italo-messicana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. L'articolo 23 contiene clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e le modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.

L'articolo 3, al comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame, e in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che l'Accordo tra Italia e Armenia del 17 ottobre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa intende sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.

L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e di 11 articoli. L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi. L'articolo

2, paragrafo 1, stabilisce che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che ne indicheranno le linee guida ed i dettagli delle singole attività da svolgere; dispone che il piano di cooperazione annuale venga sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti; prevede che le attività di cooperazione siano organizzate e condotte dai rispettivi Ministeri della difesa; contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi dell'Accordo ora in esame. Le aree, non esclusive, della cooperazione sono le seguenti: politica di sicurezza e difesa; formazione militare-legale; ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di peace-keeping; strutture ed equipaggiamenti di unità militati, gestione del personale; organizzazione ed impiego delle Forze Armate; formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione; questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari; formazione ed addestramento militare; sport militare ed altri settori militari di interesse comune. Le modalità della cooperazione bilaterale consistono nelle seguenti attività: scambi di visite di delegazioni civili e militari, nonché di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della difesa; addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari; partecipazione ad esercitazioni militari, nonché a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Con l'articolo 3 vengono regolati gli aspetti finanziari de-

rivanti dall'Accordo. Si stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto. Puntuali disposizioni sono previste per le cure d'urgenza e viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti, salvo il caso in cui tali danni, causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, non siano il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso: in tale ipotesi, infatti, essi dovranno essere risarciti dalla Parte ospitante. Inoltre, entrambe le Parti, se congiuntamente responsabili, rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare si prevede la possibilità di fornire reci-

proco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento e si individuano le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono le seguenti: ricerca scientifica, test e progettazione; scambi di esperienze in campo tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di import/export di prodotti ad uso militare; supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare. Le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Si prevede altresì che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. L'articolo 7, rubricato Sicurezza delle informazioni classificate, disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e che potranno essere trasferiti solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali competenti. Ai sensi dell'articolo 8 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo 9 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, indicando le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Infine, gli

articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata fino a quando una delle Parti, in qualsiasi momento, non lo denunci, in forma scritta da inoltrare attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, al comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4) dell'Accordo relativo alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti. In base al comma 2, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della medesima legge 196/2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3, riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclu-

sione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4).

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** b) **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.**

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, osserva che secondo quanto riportato nella relazione introduttiva che accompagna il testo originario del disegno di legge in commento, l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003 l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e del-

l'assistenza umanitaria. L'Accordo in oggetto rappresenta indubbiamente un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. Infatti l'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale. Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio, e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo. In ordine alle caratteristiche precipue dell'Accordo, va ricordato che esso si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali. L'Accordo ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importante nell'economia dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.

Passando alla struttura dell'Accordo in esame, questo si suddivide in 124 articoli

raggruppati in cinque titoli. Fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.

Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza: sono interessati i settori già accennati in sede introduttiva.

Il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli 8-80. Come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. Non manca un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.

Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo.

Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli 102-110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistra-

tura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato, incluso il riciclaggio di denaro, di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.

Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Va qui segnalato in particolare l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati ad hoc. L'articolo 113 istituisce peraltro il comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.

Passando poi all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (*Partnership and Cooperation Agreement – PCA*), esso è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia. Esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico.

Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN. L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il volet economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione.

L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.

Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in 8 titoli.

Il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.

Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.

Di rilievo anche il Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo Titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.

Il disegno di legge A.C. 3944, che si compone di cinque articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Panh l'11 luglio 2012.

Come di consueto, i primi due articoli recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine, in particolare dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di detto accordo.

L'articolo 3, comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nell'ambito del Programma «sviluppo e sicurezza e per vie d'acqua interne» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 3, comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ri-

tardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure. L'articolo 4 contiene una clausola di varianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare (comma 1) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2). L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 17.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, V, VII, VIII, XI e XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica altresì che il relatore ha presentato emendamenti che recepiscono alcune condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni VII, XI e XII e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.105, 1.103, 1.104 e 5.100.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.105, 1.103, 1.104 e 5.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 (*vedi allegato 7*), 1.101 (*vedi allegato 7*), 1.102 (*vedi allegato 7*), 1.105 (*vedi allegato 7*), 1.103 (*vedi allegato 7*), 1.104 (*vedi allegato 7*) e 5.100 (*vedi allegato 7*) del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Dore Misuraca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3235 Giachetti, recante « Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati »;
preso atto che l'intervento appare riconducibile alla materia « ordinamento

civile e penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, recante « Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il nuovo testo della proposta di legge riguarda in prevalenza l'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

valutato, peraltro, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerare « principi fondamentali » in materia di tutela della salute le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003);

ricordato che l'articolo 443 del codice penale prevede che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103;

considerato che l'articolo 2 della proposta modifica il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265 del 1934), intervenendo sull'articolo 123 relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando « dalla modesta quantità, dalle particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve » sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire il contenuto della fattispecie dell'illecito amministrativo con particolare riferimento al criterio dell'« ammontare complessivo delle riserve » anche in rapporto al criterio della « modesta quantità » dei farmaci medesimi;

valutata l'esigenza di chiarire il rapporto tra la fattispecie di cui al citato articolo 443 del codice penale e il nuovo illecito amministrativo previsto dal medesimo articolo 2 del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il

contenuto della fattispecie dell'illecito amministrativo con particolare riferimento al criterio dell'« ammontare complessivo delle riserve » anche in rapporto al criterio della « modesta quantità » dei farmaci medesimi;

b) al medesimo articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la fattispecie di cui al citato articolo 443 del codice penale e il nuovo illecito amministrativo ivi previsto.

ALLEGATO 3

**Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti e abb.**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3862 Ferranti ed abb., recante « Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne »;

rilevato che sotto l'aspetto del riparto delle competenze legislative, il provvedi-

mento in esame interessa le materie « giurisdizione e norme processuali » nonché « ordinamento penale » e costituisce quindi esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (C. 3940 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3940 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 »,,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (C. 3943 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3943 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3944 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 »;

rilevato che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).**EMENDAMENTI APPROVATI**

Al comma 2, lettera a), alinea, sopprimere le parole: legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche una maggiore presenza di stranieri residenti

1. 100. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), n. 3, aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ai temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono iscritti a percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale.

1. 101. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), n. 4, aggiungere in fine le parole: considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi

1. 102. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9).

1. 105. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: istituzioni locali con le seguenti: istituzioni territoriali.

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera d), sostituire le parole: istituzioni locali con le seguenti: istituzioni territoriali.

1. 103. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1. 104. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: si avvale della collaborazione aggiungere le seguenti: delle Regioni,.

5. 100. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 221

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (*Esame e rinvio*) 222

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 16.20.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Guerini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il testo unificato in esame, è volto ad istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata « Commissione ».

Rammenta che i compiti della Commissione sono individuati dall'articolo 1 comma 2, che prevede in particolare quello di accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche a una maggiore presenza di stranieri residenti.

Rileva che, tra le situazioni delle quali la Commissione dovrà tener conto, vi sono la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza, nonché le condizioni di rischio e le connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondata-

talista islamica da parte delle cittadine e dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione.

Segnala che la competenza della Commissione Giustizia si incentra sui poteri e limiti della istituenda Commissione di inchiesta. Considerato che il testo in esame ricalca la disciplina di Commissioni di inchiesta già costituite, la Commissione Giustizia potrà esprimere parere favorevole.

In particolare, osserva che l'articolo 3 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Inoltre, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

Osserva che, naturalmente, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, sono coperti dal segreto. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Rileva, che si prevede che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso

essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Fa presente che si prevede, inoltre, l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.

C. 2962 Verini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante « Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di

pace compresi nelle medesime circoscrizioni » (A.C. 2962).

Osserva che la proposta di legge in esame modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia. Vengono, inoltre, riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una disciplina transitoria. In sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nel passare ad esaminare il contenuto della proposta di legge, che si compone di un solo articolo, rileva che, l'articolo 1, comma 1, interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia.

In particolare, segnala che dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene, invece, sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), anch'essa oggetto di modifiche a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

Rileva che, in particolare, la proposta di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia – la modifica può dirsi consequenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia – ; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

Segnala che il comma 3 prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti

rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale.

Rammenta che i commi da 4 a 6 dettano, infine, disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni (comma 4); ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio superiore della magistratura (in base all'articolo 3 della legge n. 374 del 1991), le modifiche alle piante organiche degli uffici del giudice di pace interessati dalla riforma (giudici di pace di Città della Pieve e di Orvieto) (comma 5); ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace (comma 6).

Segnala, infine, che le disposizioni specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.

Nel sottolineare l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento, fa presente che sullo stesso è stata avanzata richiesta alla presidenza di valutare l'opportunità di verificare la sussistenza delle condizioni procedurali per chiedere il trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa. A tal proposito, invita i Gruppi parlamentari a comunicare la loro disponibilità a chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, trasferimento su cui, peraltro, il Governo sarà chiamato ad esprimere l'assenso.

Walter VERINI (PD), come primo firmatario del provvedimento, fa presente

che lo stesso è stato sottoscritto dai parlamentari umbri di tutti gli schieramenti politici e che, per le ragioni testé illustrate dal relatore, è particolarmente attesa la sua approvazione.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	226
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	226

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09202 Garavini: Sugli effetti della « Brexit » sulla comunità italiana residente nel Regno Unito	231
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	233
5-09203 Di Stefano: Sui rapporti tra UE e Turchia alla luce dei fatti del 15 luglio 2016 .	231
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	235

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari

esteri e alla cooperazione internazionale,
Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 16.50.

Variazione nella composizione
della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che il deputato Mariano Rabino ha cessato di far parte del gruppo Scelta civica per l'Italia ed è entrato a far parte del gruppo Misto. Segnala che, conseguentemente, il gruppo di Scelta civica non ha allo stato propri rappresentanti in questa Commissione.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che l'onorevole Andrea Causin, componente della IV Commissione, è stato designato dal gruppo di Scelta civica quale relatore *ad rem* sul provvedimento in titolo. Peraltro, avverte che lo slittamento ad oggi della seduta di avvio dell'esame in sede referente, già prevista ieri pomeriggio, ha impedito al collega Causin di essere presente quest'oggi e che quindi provvederà alla sua sostituzione nella funzione di relatore.

La Commissione prende atto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, alla luce dell'elevato numero di accordi bilaterali in materia di trasporti di cui si chiede la ratifica mediante la presentazione del disegno di legge in titolo, ricorda preliminarmente il dibattito svolto in occasione della seduta di mercoledì 13 luglio, da cui è emersa una valutazione assai condivisa sull'opportunità di scongiurare per il futuro la presentazione da parte del Governo di disegni di legge di ratifica così impostati che, se da un lato presentano l'innegabile vantaggio di velocizzare il processo di ratifica di accordi bilaterali, dall'altro lato finiscono per svilire la portata politica ed istituzionale dello stesso processo di ratifica degli accordi, che risiede sì nella materia oggetto dell'accordo, ma ancor di più nel Paese

che ne è interlocutore. Tra l'altro, una simile impostazione, oltre a suscitare l'impressione di un approccio burocratico ad una materia di rilevanza costituzionale, impedisce un dibattito articolato e una valutazione del provvedimento in connessione alle relazioni con i singoli Paesi.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA sottolinea che, perseguendo obiettivi di natura non certo burocratica, la presentazione di disegni di legge come quello in titolo deriva dall'urgenza di assicurare una sollecita ratifica ad accordi siglati da molto tempo. Richiamando taluni suoi interventi svolti in questa Commissione nella sua precedente funzione di capogruppo del Partito Democratico, ribadisce l'opportunità che si individui uno strumento utile a sveltire e a razionalizzare il percorso di ratifica degli accordi così da renderli meno episodici e avulsi da una riflessione coerente di politica estera. Auspica davvero che il Parlamento voglia prendere in considerazione l'avvio di un lavoro su questo terreno, come è già avvenuto per la materia delle missioni internazionali.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, illustra quindi il provvedimento confermando che l'Italia ha stipulato da molto tempo accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo e che, tuttavia, il regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni ed un'omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore, osserva che proprio per tale motivo, dei tre accordi sui servizi di trasporto aereo oggetto del disegno di legge in esame, quello con il Qatar, che era stato stipulato nel 2002, è accompagnato da un Accordo emendativo che tiene conto delle innovazioni nella normativa europea. Ciò premesso, evidenzia che i tre accordi, rispettivamente con il Qatar (ed il correlato accordo emendativo), con l'Algeria e con il Vietnam, disciplinano, in primo luogo, i modi di esercizio dei diritti e delle facoltà di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi.

Rileva, quindi, che in tali accordi sono contenute disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri. Negli accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Vi sono inoltre disposizioni sulle esenzioni doganali che riguardano gli aeromobili utilizzati nell'ambito dei trasporti previsti da ciascun accordo bilaterale e per quanto concerne carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio.

Evidenzia anche che i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi medesimi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori. Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte. Particolarmente rilevanti sono, poi, le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti — ad esempio atti terroristici, dirottamenti, ed altro.

Osserva, altresì, che per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente. È, inoltre, previsto che ciascuna delle Parti contraenti designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo. Gli opera-

tori interessati, peraltro, potranno effettivamente espletare le proprie attività subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. I requisiti dei diversi vettori di trasporto aereo saranno altresì subordinati alle leggi e ai regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti, ma nel rispetto del principio di parità ed equità nelle condizioni concorrenziali. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti standard per rispondere alle esigenze del pubblico, come ad esempio un coefficiente ragionevole di utilizzo di ciascun aeromobile, nonché le esigenze di traffico tra i due territori.

Rileva ancora che le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato. Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.

Per quanto riguarda i due accordi bilaterali sui servizi di trasporto marittimo – rispettivamente l'accordo con l'Algeria e l'accordo con l'Azerbaijan – sottolinea che essi fissano, anzitutto, la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti. Particolarmente importanti sono le definizioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente » – alle quali si applica ciascun accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che

ne sono espressamente escluse. Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun accordo.

Nota, poi, che un'altra componente tipica degli accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità. A tale scopo si dispone per il riconoscimento della nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente in base ai documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità marittime, e, analogamente, per il riconoscimento dei documenti d'identità dei marittimi. Parte integrante della facilitazione ai trasporti marittimi tra i due paesi contraenti è l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei *container* nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo le formalità doganali e quelle collegate ai profili della salute pubblica. È prevista una serie di facilitazioni in materia d'ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di paesi terzi.

Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale compimento di reati a bordo delle navi, osserva che se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, si rimanda all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge n. 689 del 1994).

Evidenzia, al proposito, che l'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in

un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente: è infatti previsto che sia per i soccorsi all'equipaggio e ad eventuali passeggeri che per il salvataggio delle merci imbarcate venga prestata la stessa assistenza assicurata in condizioni similari alle proprie navi di bandiera. Contestualmente, le Autorità dello Stato nel cui territorio è avvenuto il sinistro notificano prontamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte quanto accaduto.

Per quanto concerne il tema della formazione nel settore marittimo, rileva che le Parti cercheranno di coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze, e si adopereranno inoltre per il riconoscimento su base di reciprocità di titoli e diplomi di navigazione marittima rilasciati in ciascuno dei due Paesi. Specifiche disposizioni regolano la materia delle attività di rappresentanza marittima nel territorio delle due Parti contraenti.

Pone, inoltre, in rilievo, che, fatto salvo l'adempimento dei previsti obblighi fiscali, ciascuna delle Parti concede alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi realizzati nel proprio territorio e di trasferirli liberamente nel territorio di origine: tale facoltà si estende alle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento per danni subiti durante le operazioni portuali.

Osserva ancora che in questo tipo di accordi sono normalmente previste anche clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali. Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati: all'interno di tale Comitato avverranno le consultazioni tra le due Parti contraenti per garantire la migliore applicazione di ciascun accordo. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione di un accordo si esperirà una procedura amichevole, e nel caso questa non fosse sufficiente al superamento della

controversia si farà ricorso alle vie diplomatiche per una composizione della stessa. La via diplomatica sarà anche scelta da una delle due Parti contraenti per proporre all'altra Parte eventuali modifiche all'accordo, che verranno adottate d'intesa.

Passando ad illustrare i sei accordi bilaterali sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci – rispettivamente sottoscritti con il Kosovo, con la Moldova, con il Principato di Monaco, con il Montenegro, con la Serbia e con il Principato di Andorra – evidenzia che essi mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi. Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte. Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel

territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.

Per quanto concerne i trasporti di merci, rileva che sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa).

Sottolinea ancora che completano questa tipologia di accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono: la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese; l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio; l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi; la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso; l'istituzione di una Commissione mista per la

corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi. La Commissione, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni; la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.

Conclusivamente, evidenzia che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali, mentre l'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri correlati all'attuazione di otto degli undici accordi: i tre accordi infatti sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Qatar, tra Italia e Algeria e tra Italia e Vietnam non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: gli oneri sono pari a circa 33 mila euro nel 2016, a 13.600 euro nel 2017 ed a circa 33 mila euro a decorrere dal 2018.

Manlio DI STEFANO (M5S) si associa alle riflessioni di metodo espresse dal presidente Cicchitto, che ripercorrono i termini del dibattito svoltosi mercoledì 13 luglio scorso. L'intervento del sottosegretario Amendola lo induce, tuttavia, a ricordare la richiesta del suo gruppo affinché il Parlamento possa avere maggior voce in capitolo nel processo di ratifica degli accordi internazionali, considerato che con il provvedimento in titolo si costringe la Commissione ad un voto indifferenziato, che impedisce una trattazione separata dei Paesi coinvolti. Ritiene utile per il futuro che si proceda a spaccettamenti che, senza pregiudicare l'intento di razionalizzazione messo in atto dal Governo, prevedano quanto meno degli accorpamenti per medesime aree geopolitiche e manifesta sin da ora apprezzamento per ogni sforzo collaborativo in questo senso da parte del Governo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di in-

tervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 16.55.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Per quanto concerne l'interrogazione n. 5-09201 Locatelli sull'attuale crisi politica in Burundi, avverte che la firmataria, l'onorevole Locatelli, ha preannunciato di essere impossibilitata a prendere parte all'odierna seduta e che, con l'assenso del Governo, ne è pertanto rinviata la trattazione.

5-09202 Garavini: Sugli effetti della « Brexit » sulla comunità italiana residente nel Regno Unito.

Alessio TACCONI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, anche alla luce dell'audizione del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, appena svolta congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, ne illustra il contenuto evidenziando come la decisione del popolo del Regno Unito di uscire dall'Unione europea faccia riflettere sull'assetto attuale, sugli interessi e sul futuro della comunità italiana residente in tale Paese. Rilevando, infatti, che i nostri

concittadini residenti in Gran Bretagna, tra iscritti e non iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, sono oltre 500 mila, manifesta preoccupazione in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla *Brexit* sui diritti degli stessi connazionali, ad esempio per quanto riguarda il sistema di *welfare*, il riconoscimento dei titoli di studio o l'accesso alla formazione professionale.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ritenendo importante fare chiarezza per evitare il diffondersi di preoccupazioni infondate e confermando la ferma attenzione del Governo sulla questione anche alla luce della visita del Ministro Gentiloni a Londra.

Alessio TACCONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto ed esprime apprezzamento per le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito, per quanto già fatto in queste settimane, con riferimento alle visti del Ministro Gentiloni e dello stesso sottosegretario Amendola a Londra. È positivo che il Governo stia provvedendo a monitorare ma anche a svolgere un'azione concreta a tutela dei nostri connazionali attraverso la rete diplomatico-consolare. Si impegna a trasmettere questo messaggio ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito invitando contestualmente il Governo ad assicurare il massimo sforzo affinché gli impegni assicurati dal sottosegretario Amendola si traducano in un effettiva tutela nel presente e nel futuro.

5-09203 Di Stefano: Sui rapporti tra UE e Turchia alla luce dei fatti del 15 luglio 2016.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo con particolare riferimento al tema del destino degli accordi già siglati con la Turchia e dei negoziati di adesione in corso.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando che il Governo è disponibile già per la prossima settimana ad essere audito dalle competenti Commissioni con le quali intende mantenere un raccordo costante considerata la rilevanza della questione e il ruolo chiave che la Turchia svolge per la pace e la stabilità regionale.

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo manifestando preoccupazioni anche per il popolo curdo. Sottolinea che il suo gruppo non si schiera a favore o contro Erdogan in omaggio al principio di non ingerenza e di autodeterminazione dei popoli. Per questo stesso motivo ritiene, invece, di potersi esprimere sulla condotta dell'Unione europea, che deve decidere se continuare ad avere in Erdogan un proprio partner specifico. È evidente che la Turchia non esprime in questa fase una comunanza di valori con l'Unione europea e in questo senso le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante Mogherini, certamente condivisibili, appaiono scontate. La situazione in Tur-

chia è talmente grave che bastano già la sospensione della adesione turca a strumenti di diritto internazionale umanitario e la rimozione dal servizio di intere categorie di dipendenti pubblici non in quanto compromessi con il tentato *golpe* ma in quanto laici a destare gravissima preoccupazione, senza considerare le prospettive di reintroduzione della pena di morte. Occorre che il nostro Paese abbia chiara la natura della Turchia di oggi, di quanto essa sia al centro del dibattito rispetto al suo ruolo ambiguo sul tema dei *foreign fighters* e della lotta al terrorismo, e prenda atto che allo stato sono venute meno le condizioni per procedere nel mantenimento dell'attuale assetto negoziale. A suo avviso, procedere infatti in un negoziato con chi non condivide i valori dell'Europa non può che indebolire la stessa Unione europea, alla quale invece non dobbiamo rinunciare come progetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09202 Garavini: Sugli effetti della « Brexit » sulla comunità italiana residente nel Regno Unito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei in primo luogo ricordare che, finché non sarà concluso il negoziato di recesso da parte del Regno Unito previsto dall'articolo 50 del Trattato UE, i cittadini italiani in Gran Bretagna conserveranno i diritti e i doveri propri di ogni cittadino europeo che vive e lavora in un Paese dell'Unione diverso da quello di origine. In caso il Regno Unito decida di attivare limitazioni alla libera circolazione prima del recesso, ne dovrà rispondere alla Commissione europea e, in caso di persistente violazione, alla Corte di Giustizia dell'UE.

Negli ultimi anni, sono centinaia di migliaia gli italiani che hanno trovato nel Regno Unito un lavoro, una famiglia, una casa: si tratta di un patrimonio che non va disperso nello stesso interesse della Gran Bretagna. Un patrimonio che intendiamo tutelare, come ha avuto modo di testimoniare il Sottosegretario Amendola, il 13 luglio scorso, in occasione di un incontro con la comunità italiana a Londra.

Per questo motivo, il Governo italiano vigilerà sul rispetto dei diritti acquisiti dei propri connazionali, sia nel contesto del negoziato di recesso sia in quello relativo ai negoziati sui rapporti futuri tra il Regno Unito e l'Unione Europea, di cui è al momento difficile potere prevedere gli esiti e gli effetti pratici.

Gli strumenti per non interrompere bruscamente il flusso di connazionali verso la Gran Bretagna già esistono (si veda ad esempio l'accordo con i Paesi che, come la Norvegia, partecipano allo Spazio Economico Europeo) e ci impegneremo ad attivarli in maniera coerente con i valori

europei di conoscenza, innovazione e libertà che sono alla base della nostra civiltà europea.

Vorrei comunque sottolineare che il tema della separazione di nuclei familiari di diversa nazionalità che da tempo vivono nel Regno Unito non è all'ordine del giorno e non è stata al centro del dibattito della campagna elettorale per il referendum, a differenza della possibilità di limitare i nuovi arrivi di cittadini UE. Un'ipotesi che diventerà realtà soltanto nel caso in cui il Regno Unito deciderà di rinunciare, una volta abbandonata l'UE, all'accesso al Mercato Interno (una rinuncia comunque molto costosa per l'economia britannica).

Sugli studenti e sui ricercatori, la politica britannica di attrazione dei migliori talenti non dovrebbe scoraggiare chi in futuro intendesse accedere al sistema universitario del Regno Unito e, prevedibilmente, saranno previsti strumenti alternativi per attrarre e sostenere studenti e ricercatori dei Paesi dell'UE. Siamo comunque pronti a collaborare sia in bilaterale che nell'ambito dell'UE per far continuare il sostegno agli studenti e ai ricercatori che decidono di vivere in Gran Bretagna.

In conclusione, vorrei comunque rassicurare gli Onorevoli interroganti sul fatto che il Governo italiano ha avviato un monitoraggio degli effetti della vittoria dei « Leave » in tutti i settori interessati (dalla libera circolazione all'economia, dalla difesa alla cooperazione di polizia) già prima del referendum del 23 giugno scorso e ha già messo in atto le prime misure per difendere i propri interessi e cogliere le eventuali opportunità. Con questo spirito,

continueremo a seguire e verificare gli effetti di una Brexit nei prossimi mesi alla luce degli attesi sviluppi negoziali (in particolare con l'attivazione della clausola di recesso, l'articolo 50 del Trattato UE da parte del Regno Unito) e manterremo un filo diretto con la comunità italiana presente in Gran Bretagna.

Nel corso del negoziato sulla Brexit e alla luce della posizione negoziale del Regno Unito, il Governo italiano terrà sempre presenti i possibili effetti sui propri connazionali e cercherà, con gli altri partner dell'Unione, soluzioni volte a tutelare tutti i concittadini che vivono e lavorano nel Regno Unito.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-09203 Di Stefano: Sui rapporti tra UE e Turchia
alla luce dei fatti del 15 luglio 2016.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano segue con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi in Turchia a seguito del tentativo di colpo di Stato militare del 15 luglio.

Assieme agli altri Paesi dell'Unione Europea, abbiamo immediatamente condannato in maniera energica il tentativo dei golpisti di prendere il potere e ribadito il nostro pieno sostegno alle legittime istituzioni del Paese. Di fronte alla drammaticità degli eventi, abbiamo espresso solidarietà al popolo turco e chiesto alle autorità turche, compresa la polizia e le forze di sicurezza, di manifestare moderazione. Si deve fare tutto il possibile per evitare ulteriori violenze, proteggere le vite umane e ripristinare la calma.

Allo stesso tempo, anche alla luce degli ultimi sviluppi, abbiamo chiesto in maniera altrettanto univoca alla Turchia il pieno rispetto dell'ordine costituzionale del Paese, sottolineando l'importanza del primato dello stato di diritto. Ogni violazione e deviazione dello Stato di diritto rimane per noi assolutamente inaccettabile, come ha nuovamente ricordato oggi il Ministro Gentiloni a proposito della reazione di Ankara al fallito golpe. Abbiamo chiesto alle autorità turche di garantire il pieno rispetto nei confronti di tutte le istituzioni democratiche del Paese, sottolineando l'esigenza di rispettare la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali – ivi incluse la libertà dei media e delle istituzioni accademico-culturali, il diritto di tutti a un equo processo in piena conformità con la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il protocollo relativo all'abolizione della pena di

morte. Tale posizione è stata assunta in maniera ferma e all'unanimità dai i Paesi UE in occasione del Consiglio Affari Esteri di lunedì scorso, al quale ha partecipato il Ministro Gentiloni.

Come abbiamo chiarito in modo altrettanto fermo e netto, l'Italia resta totalmente contraria ad ogni ipotesi di reintroduzione della pena di morte, la cui abolizione nel 2004 aveva costituito una pietra miliare nell'avvicinamento della Turchia all'Europa. Una decisione in tal senso, come ha ribadito anche il Ministro Gentiloni, avrebbe per conseguenza l'immediata interruzione dei negoziati per l'adesione di Ankara all'Unione Europea, essendo in contrasto con i principi dell'Unione Europea stessa.

Sempre al Consiglio Affari Esteri, l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza UE, Federica Mogherini, nel condannare il tentativo di colpo di Stato ha ribadito il pieno sostegno alle istituzioni democratiche in Turchia sottolineando, in particolare, l'importanza di assicurare la separazione dei poteri, nonché la prevalenza dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Su posizioni simili si è espresso il Segretario di Stato americano, John Kerry, anch'egli a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri su invito dell'Alto Rappresentante.

Anche il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ricordato che l'appartenenza ad una comunità di valori comporta per la Turchia, così come per gli altri Alleati, l'obbligo di rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.

Da ultimo, lungo le linee già tracciate dal Ministro Gentiloni e dai principali partner europei, i ministri degli Esteri di Germania, Olanda e Canada, a margine del vertice della coalizione globale anti Isis a Washington, hanno oggi espresso preoccupazione per le dimensioni della repressione da parte delle autorità turche dopo il fallito colpo di Stato e hanno invitato Ankara a rispettare la legge. In particolare, il Ministro Steinmeier ha rivolto un appello ad Ankara a rispettare i principi dello « stato di diritto » e a mantenere « la giusta misura delle cose » nell'applicazione dello stato d'emergenza annunciato ieri sera dal Presidente Erdogan, che dovrà essere « limitato a una durata necessaria » al termine della quale deve essere « immediatamente revocato ».

Quanto vi ho appena illustrato testimonia di come le continue consultazioni con i nostri partner abbiano portato ad una unità di intenti basata sulla comunità di principi europei e atlantici. Una unità di intenti che si traduce nella necessità di mantenere ferma la pressione sulla Turchia, pur mantenendo aperta la disponibilità al dialogo.

La Turchia, infatti, permane un interlocutore indispensabile per la pace e la stabilità nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente. L'aggravarsi della sicurezza in Turchia in relazione ai ripetuti attentati ha peraltro aumentato l'importanza di un dialogo franco con Ankara in materia di misure antiterrorismo, con l'obiettivo di armonizzare le azioni messe in campo ai parametri internazionali, agli standard della coalizione anti-Daesh, nonché al negoziato per la cessazione delle ostilità nella guerra civile siriana.

Continueremo, naturalmente, a vigilare nelle competenti sedi europee anche riguardo all'accordo tra Unione Europea e Turchia sulla gestione dell'emergenza migratoria. Si tratta di un accordo che ha consentito di istituzionalizzare un approccio comune ad una materia delicata e complessa come quella dei migranti e dei profughi. Tuttavia, come ha dichiarato il Ministro Gentiloni, « in tale accordo non rinunciamo ai principi della UE, altrimenti

è l'edificio stesso della UE che viene messo in discussione ». In altre parole, è assolutamente da escludere che l'UE possa farsi condizionare dall'accordo sui rifugiati nei suoi rapporti con la Turchia.

Per quanto riguarda la situazione dei nostri connazionali, l'Unità di Crisi della Farnesina segnala da tempo e in maniera chiara sul sito « viaggiare sicuri » i rischi legati ai viaggi in Turchia. L'ultimo aggiornamento raccomanda ai connazionali, a seguito della dichiarazione per tre mesi dello stato di emergenza nel Paese ieri sera, la massima cautela negli spostamenti e di tenersi informati sui media internazionali e locali sugli sviluppi della situazione. Sono ancora previste delle manifestazioni in alcune zone centrali di Ankara, mentre diverse azioni ritorsive e dimostrative hanno avuto luogo contro obiettivi politici ed istituzionali a Istanbul e contro edifici religiosi in altre zone del Paese. L'operatività degli scali aeroportuali sta, invece, tornando alla normalità, ma si consiglia in ogni caso di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

In conclusione, l'Italia, assieme agli altri alleati, continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi di una situazione che è in evidente fase di assestamento. Faremo la nostra parte per favorire il cammino di Ankara nella giusta direzione, nel rispetto degli irrinunciabili principi europei di libertà e democrazia alla base della stessa costruzione europea, tenendo ovviamente il Parlamento informato, a cominciare da martedì prossimo quando il Ministro Gentiloni e la Ministra Pinotti riferiranno davanti alle commissioni esteri e difesa. Andranno, sin dalle prossime ore, valutati molto seriamente gli effetti della decisione assunta ieri dalle autorità turche di proclamare lo stato di emergenza, ivi inclusa la possibile sospensione dell'applicazione della Convenzione europea sui diritti umani annunciata in data odierna, come previsto dall'articolo 15 della stessa convenzione in particolari casi di stato d'urgenza; una decisione che, come sapete, sarà ora soggetta a ratifica parlamentare.

In tal senso, credo sia anche importante riflettere su alcuni errori compiuti dalla Comunità Internazionale nel passato. Infatti, se da un lato la situazione oggi in Turchia è preoccupante, dall'altro non dobbiamo dimenticare che purtroppo, dopo che la democratizzazione e l'inclusione delle forze di ispirazione islamica erano state salutate dall'Unione Europea come un grande passo avanti, le capitali europee non hanno sempre uti-

lizzato, negli ultimi 10-12 anni, tutti gli strumenti e gli incentivi a disposizione per accompagnare la Turchia nel suo cammino di avvicinamento all'Unione Europea. Ora è necessario dire ai nostri partner turchi che, pur rimanendo fermi per quanto riguarda il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione Europea, resta aperta la disponibilità ad un dialogo per il sostegno del percorso allora intrapreso.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09234 Piras: Sul riconoscimento di indennizzi ai pescatori dei comuni adiacenti il poligono di Capo Frasca	238
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	241
5-09231 Zanin: Sull'eventuale partecipazione delle unità CIMIC alla formazione dei Corpi civili di pace	239
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	242
5-09232 Basilio: Sulla sicurezza del contingente militare italiano impegnato in Turchia ...	239
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	243
5-09233 Artini: Sull'esclusione del museo militare di Taranto dal piano di valorizzazione culturale e turistica	239
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	244

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.15.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09234 Piras: Sul riconoscimento di indennizzi ai pescatori dei comuni adiacenti il poligono di Capo Frasca.

Michele PIRAS (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, che prende le mosse da

una risoluzione approvata in Commissione il 27 ottobre 2015 (n. 8-00142).

Ripercorre, quindi, la vicenda della palese discriminazione subita dalle cooperative di pescatori delle marinerie dei comuni limitrofi al poligono militare di Capo Frasca, che, nonostante l'impegno assunto dal Governo nella citata risoluzione e la firma di un nuovo protocollo d'intesa, ancora non hanno ricevuto gli indennizzi spettanti.

Domanda, quindi, quali siano le ragioni che ancora impediscono di dare esecuzione agli accordi raggiunti, sottolineando quanto sia forte il risentimento contro le istituzioni pubbliche che sta maturando nelle comunità locali per un'attesa oramai non più sostenibile.

Il *sottosegretario* Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele PIRAS (SI-SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta, che non dà spiegazione del ritardo nell'applicazione dell'accordo sottoscritto a seguito della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di concertazione istituito dalla presidenza della Regione Sardegna per risolvere la vicenda degli indennizzi per i pescatori delle marinerie interessate dal poligono di capo Frasca.

Si domanda se il Governo abbia intenzione di riconoscere l'esito di quell'accordo completo e condiviso, e di darvi applicazione, o se lo consideri invece come privo di valore.

Ribadisce l'alto livello di tensione che serpeggia nelle comunità locali e manifesta nuovamente la sua insoddisfazione per l'evasiva risposta del Governo.

5-09231 Zanin: Sull'eventuale partecipazione delle unità CIMIC alla formazione dei Corpi civili di pace.

Giorgio ZANIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando le difficoltà incontrate dalle associazioni che svolgono attività di servizio civile nazionale a formare i volontari da impegnare nella sperimentazione dei Corpi civili di pace.

Ricorda, quindi, che la NATO, per l'esecuzione delle attività di cooperazione civile militare, dispone di un reparto interforze e multinazionale a guida italiana (CIMIC) di altissimo profilo, le cui potenzialità, nell'ambito delle iniziative funzionali ad interventi di pacificazione, potrebbero essere utilmente sfruttate anche nella formazione dei volontari destinati alla nuova iniziativa introdotta dalla legge di stabilità 2014.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giorgio ZANIN (PD), replicando, rileva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non è esaustiva. Sottolinea infatti che il CIMIC è in grado di svolgere attività di formazione anche per il personale civile e che, pur svolgendo principal-

mente un'attività strumentale e di supporto delle operazioni militari, può ben essere impiegato anche per la formazione dei volontari destinati a costituire i Corpi civili di pace. Auspica, dunque, che il Ministero della difesa prenda nella giusta considerazione questa possibilità.

5-09232 Basilio: Sulla sicurezza del contingente militare italiano impegnato in Turchia.

Luca FRUSONE (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo, che prende le mosse dalla situazione in Turchia, dove è dubbio che esista ancora lo stato di diritto e che si vogliano mantenere gli impegni assunti nelle sedi internazionali, a cominciare da quelli del Trattato del Nord Atlantico.

Domanda, quindi, cosa stia facendo la Ministra della difesa per garantire la sicurezza degli oltre 130 militari italiani dispiegati in Turchia e per quali ragioni non abbia ancora avviato una discussione sull'opportunità di interrompere l'impegno militare italiano in quel Paese.

Il *sottosegretario* Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Manca, infatti, una decisa presa di posizione da parte del Governo nella sua interezza e del Ministero della difesa in particolare su quello che sta accadendo in Turchia dopo il fallito tentativo di colpo di stato. Mentre altri Paesi hanno apertamente condannato Erdogan, l'Italia continua a mantenere una presenza militare in Turchia, mentre sarebbe opportuno che facesse sentire una vibrata voce di protesta di fronte all'ondata di arresti e di violazioni dei diritti umani e delle minoranze.

5-09233 Artini: Sull'esclusione del museo militare di Taranto dal piano di valorizzazione culturale e turistica.

Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in

titolo, esprimendo l'avviso che si stia negando alla città di Taranto la possibilità di risollevarsi dopo decenni di immobilismo e di degrado ambientale.

Si domanda, infatti, quali siano le ragioni che hanno portato a non ricomprendere il museo situato all'interno dell'Arsenale militare marittimo di Taranto tra le strutture rientranti nel Piano per la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio museale militare italiano.

Si tratta di una decisione non in linea con le dichiarazioni di intenti espresse dal Governo nelle varie sedi istituzionali, in merito alla volontà di valorizzare culturalmente e turisticamente l'Arsenale militare di Taranto, e che non fa altro che prolungare ulteriormente l'attesa della città per l'avvio di quel processo di delocalizzazione delle installazioni militari navali sul mar Piccolo, in vista del recupero e della valorizzazione delle relative aree dismesse che dura ormai da più di 24 anni.

Ricorda anche la recente approvazione in Assemblea di una mozione sul Mezzogiorno, nella quale, tra l'altro, la Camera impegnava il Governo a valutare l'opportunità di favorire intese per mettere al servizio del territorio le strutture presenti e attualmente adibite a compiti istituzionali, al fine di promuovere il recupero e la riqualificazione sociale dei centri urbani, con particolare riferimento all'uso per tale scopo dell'Arsenale marittimo militare di Taranto.

Il *sottosegretario* Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza LABRIOLA (Misto) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non reca alcuna novità. Si dice che il Governo è attento alla problematiche di Taranto, ma tutto rimane sospeso e bloccato, compreso il museo militare, che c'è già e che potrebbe essere utilizzato per promuovere una ripresa culturale ed economica del centro di Taranto.

Ricorda che Taranto sta attraversando una situazione molto particolare, essendo una città divisa a metà tra la parte dove insiste l'Arsenale militare e quella confinante con il sito dell'industria privata e auspica che non occorra attendere ancora a lungo per poter vedere tradotte in fatti concreti le buone intenzioni più volte manifestate dal Governo.

Conclude ribadendo la necessità di mettere a disposizione del comune di Taranto tutti gli spazi possibili, al fine di poter promuovere la ripresa economica, culturale e ambientale della città.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09234 Piras: Sul riconoscimento di indennizzi ai pescatori dei comuni adiacenti il poligono di Capo Frasca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, nel gennaio 2015 è stato avviato un tavolo di confronto istituzionale con la regione Sardegna, in cui si è concordato lo sviluppo di specifiche attività per definire i lavori e le percentuali della effettiva realtà militare nell'isola, in rapporto anche al dato nazionale, attraverso l'individuazione di misure di riequilibrio e di armonizzazione in termini di riduzione quantitativa e qualitativa dell'incidenza delle attività militari.

In merito, le esigenze di armonizzazione e mitigazione sono riconducibili alla riduzione dell'estensione dei poligoni, del demanio militare e delle aree soggette a servitù militari, alla tutela ambientale, alla riconversione delle attività svolte nei poligoni, all'impatto della presenza militare sulle prospettive di sviluppo dei territori, al riavvio dei processi di dismissione dei beni militari in applicazione dell'articolo 14 dello statuto sardo.

Il tavolo, quindi, costituisce occasione per garantire trasparenza e informazione ai cittadini sardi, a partire dall'analisi – condotta secondo standard internazionali

– sia dei dati ambientali che degli eventuali costi derivanti da mancati sviluppi alternativi dei territori.

Il tavolo tecnico di concertazione richiamato dagli interroganti, costituito proprio per approfondire gli aspetti legati agli indennizzi, rappresenta sicuramente un risultato positivo.

Per giungere alla soluzione delle varie problematiche e poter sottoscrivere con la regione Sardegna un protocollo d'intesa – come già avvenuto con la Puglia e il Friuli Venezia Giulia, a seguito della 2^a Conferenza nazionale sulle servitù militari – la Difesa partecipa anche ad un tavolo istituito, su richiesta della stessa regione, presso la Presidenza del Consiglio che prevede il coinvolgimento di altri Dicasteri, nell'ottica di un accordo più complessivo Governo-regione Sardegna.

Allo stato attuale, infatti, le interlocuzioni con la regione sono all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il necessario coordinamento e la condivisione delle proposte.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-09231 Zanin: Sull'eventuale partecipazione dell'unità CIMIC alla formazione dei Corpi civili di pace.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Multinational CIMIC Group, di stanza in Motta di Livenza (TV), è un reparto multinazionale della NATO a guida italiana, alimentato con personale italiano prevalentemente dell'Esercito e con rappresentanti della Grecia, Ungheria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Il termine CIMIC (Civil-Military Cooperation), utilizzato in italiano anche con l'acronimo COCIM (Cooperazione Civile-Militare), indica il coordinamento e la cooperazione tra la componente militare e le organizzazioni civili presenti nel territorio interessato ad un'operazione militare. Ciò con particolare attenzione alla popolazione locale, alle Autorità, alle organizzazioni nazionali (OG), alle organizzazioni internazionali (OI) e non governative (ONG), al fine di creare le condizioni necessarie a favorire il raggiungimento della missione militare. Si tratta, quindi, di istaurare la massima cooperazione possibile con tutti gli aventi causa, coinvolgendoli nelle finalità della missione, per favorire il ripristino delle normali condizioni di vita attraverso l'impiego selettivo e temporaneo di risorse appositamente allocate a tale scopo.

Alla luce di ciò, si comprende come l'aspetto formativo, del quale, tra l'altro, si occupa il Multinational CIMIC Group è

strumentale ed a supporto delle operazioni militari di cui fa integralmente parte e, pertanto, non aderente alle prevedibili esigenze formative di personale civile.

Peraltro, i corsi svolti presso il MNCG sono realizzati sulla base di un calendario stabilito annualmente in ambito Coordinating Committee del NATO CIMIC Center of Excellence, di stanza a Brasserhout (Olanda), lo stesso ente preposto ad eventuali rivisitazioni del citato programma. Va da sé che una partecipazione estemporanea, in relazione all'attività di sperimentazione e sviluppo dei Corpi civili di pace ovvero per ogni altra forma di collaborazione, così come suggerita dagli onorevoli interroganti, non sarebbe realizzabile *sic et simpliciter*.

In quest'ottica giova invece, rappresentare che presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma, è prevista un'offerta formativa denominata Corso COCIM (Cooperazione Civile Militare), che fornisce a suoi frequentatori un quadro normativo aggiornato sulla cooperazione in argomento e sulle lezioni derivanti dalle recenti operazioni svolte in ambito Nazioni Unite e Unione Europea nella gestione delle crisi internazionali e nazionali, come pure in situazioni di emergenza umanitaria.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-09232 Basilio: Sulla sicurezza del contingente militare italiano impegnato in Turchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, hanno firmato il 7 luglio ultimo scorso un « Accordo Quadro per la Valorizzazione e la Promozione Turistica del Patrimonio Museale Militare Italiano » che riguarda tutte le strutture museali militari, presenti e future, senza esclusione alcuna.

Tale circostanza risulta avvalorata dal fatto che nel testo dell'accordo viene utilizzata unicamente la locuzione « patrimonio museale militare italiano », piuttosto che una elencazione delle singole strutture attualmente censite.

L'intesa, di carattere innovativo, ha il dichiarato intento di accrescere la conoscenza, la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio museale militare italiano, visto come una grande opportunità per i cittadini sia sotto il profilo turistico sia sotto quello scientifico.

I musei militari rappresentano, infatti, una vera e propria ricchezza e l'accordo,

frutto del grande lavoro di sinergia tra i due dicasteri, serve proprio a valorizzare il territorio e, allo stesso tempo, coltivare la nostra cultura e la nostra memoria di popolo.

In data 8-9-10 luglio 2016, lo Stato maggiore della difesa, designato quale organo preposto a curare i rapporti con il Ministero dei beni e delle attività militari e a seguire l'attuazione dell'accordo medesimo, ha indicato 15 siti immediatamente fruibili da parte del pubblico, per i quali sono stati disposti orari di apertura straordinari.

L'iniziativa, pertanto, per comprensibili ragioni organizzative, ha riguardato solo i musei già esistenti e visitabili.

Si rappresenta, infine, che l'Arsenale di Taranto non è ancora stato trasformato in museo e che la tempistica sull'opera di musealizzazione è legata ai relativi finanziamenti e ai lavori, al momento in fase di approfondimento.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-09233 Artini: Sull'esclusione del museo militare di Taranto dal piano di valorizzazione culturale e turistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza dell'area a ridosso del confine turco con la Siria, la NATO ha accolto la richiesta della Turchia per lo schieramento di batterie antimissili lungo il confine turco-siriano a difesa e tutela della popolazione e del territorio turco.

In tale contesto di difesa integrata della NATO e in un quadro di avvicinamento tra i Paesi dell'Alleanza, l'Italia contribuisce, come sottolineato dagli onorevoli interroganti, con una batteria di missili SAMP-T, sotto comando NATO, schierata nella base

militare Gazi Kislasi della cittadina di Kahramanmaraş (Turchia meridionale).

Le recenti vicende turche non hanno coinvolto in alcun modo il personale del contingente militare italiano, che non è mai stato soggetto alcun rischio e, attualmente, continua a svolgere senza alcun inconveniente la propria attività operativa. Quale misura precauzionale, il Comandante del Contingente italiano ha disposto, per il momento, che il personale rimanga nella base.

Infine, sottolineo come il Dicastero segua con grande attenzione l'evolversi della situazione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 65 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 245

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 246

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 248

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (Rilievi alle Commissioni I e II) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 250

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 254

ERRATA CORRIGE 254

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII n. 65 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il testo unificato delle proposte di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII n. 65 e abb.).

Il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione di inchiesta in oggetto sia istituita per la durata di 12 mesi dalla data della sua costituzione e presenti all'Assemblea della

Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, una relazione finale sulle indagini svolte.

La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della istituzione Commissione – nella misura complessiva di 50 mila euro, di cui 20 mila euro per l'anno 2016 e 30 mila euro per l'anno 2017 – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

In proposito, rileva che il testo unificato in esame non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono comunque a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati.

Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sullo stesso.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 307.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (di seguito: CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha delegato il Governo ad intervenire sul codice in oggetto nel quadro di un più ampio intervento finalizzato alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Si dispone che la delega sia esercitata con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento si compone di 65 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Di seguito esamina le norme dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le considerazioni contenute nella relazione tecnica con riferimento a tali norme.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la disciplina recata dal Codice dell'amministrazione digitale, come modificata dal testo in esame, definisce le linee guida per l'aggiornamento tecnologico e digitale delle pubbliche amministrazioni: in tale contesto la neutralità finanziaria del provvedimento in esame appare condizionata dalla possibilità di adeguare la

tempistica di attuazione delle singole previsioni alla effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie. Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno acquisire chiarimenti con riferimento alle seguenti disposizioni.

L'articolo 8 prevede un apparato sanzionatorio nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non rendano i propri servizi disponibili per via telematica. A tal proposito rileva che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove norme si applicano esclusivamente per i nuovi servizi. Andrebbe, pertanto, chiarito se le amministrazioni potranno essere obbligate a riorganizzare, nel breve periodo, i propri processi produttivi, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da erogare in favore degli utenti, con conseguenti eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 prevede di affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale. A tal proposito ritiene che andrebbe chiarito se anche nelle amministrazioni di minori dimensioni (piccoli comuni, enti di ricerca minori, consorzi) sia già presente almeno un dirigente di livello generale cui assegnare i compiti in oggetto, tenuto conto che l'introduzione di tale figura, laddove assente, appare suscettibile di determinare, in linea di principio, nuovi oneri per gli enti interessati.

L'articolo 38 tratta dei requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. A tal proposito rileva che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Qualora la norma debba intendersi di diretta e immediata applicazione, andrebbero evidenziati i dati volti a confermare che le disponibilità finanziarie esistenti a legislazione vigente consentano nell'immediato i necessari adeguamenti dei sistemi informativi in essere.

Sottolinea che andrebbe poi chiarito se la soppressione delle seguenti disposizioni possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica ovvero creare le premesse per un adeguamento del finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID): articolo 27, comma 1, lettera g), che sopprime la clausola di invarianza ora presente nel testo dell'articolo 29 del CAD, che tratta delle procedure di accreditamento che l'AgID è tenuta a svolgere su richiesta di prestatori di servizi fiduciari, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori; articolo 43, che sopprime la clausola di invarianza ora presente nel testo dell'articolo 52 del CAD, che tratta dei compiti assegnati all'AgID in materia di promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio digitale e di definizione di linee guida che individuano gli standard tecnici.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'articolo 8, ritiene necessario modificare il testo in modo da conformarlo a quanto previsto dalla relazione tecnica, nel senso di chiarire che le nuove norme relative all'apparato sanzionatorio si applicano esclusivamente per i nuovi servizi forniti.

Con riferimento all'articolo 15, che prevede di affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale, ribadisce che la norma non ha alcun impatto dal punto di vista finanziario, poiché ad essa sarà data attuazione esclusivamente sulla base di una riorganizzazione degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente.

Osserva inoltre che all'articolo 27, comma 1, lettera g), nonché all'articolo 43, appare necessario eliminare le previsioni relative alla soppressione delle clausole di invarianza ora presenti rispettivamente agli articoli 29 e 52 del CAD.

Fa presente infine, con riferimento all'articolo 38, che ritiene necessario modificare il testo in modo da conformarlo a quanto previsto dalla relazione tecnica, nel senso di chiarire che le nuove previsioni si

applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, si riserva di predisporre una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire alcuni chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva innanzitutto che, con riferimento all'articolo 1, non è prevedibile un incremento del ricorso al lavoro accessorio in agricoltura a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 48, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in quanto già a legislazione vigente, come risulta dalla circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il limite di 2.000 euro non si applica ai committenti lavoratori agricoli.

Rileva inoltre che il costo delle agevolazioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), in materia di contratti di solidarietà espan-

siva, può essere compensato con i risparmi derivanti dalle prestazioni di integrazione salariale non erogate dall'INPS.

Osserva che le misure in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), avranno attuazione a valere sui limiti di spesa di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che sarà effettuato un costante monitoraggio volto a garantire il predetto limite di spesa e con apposito decreto ministeriale verranno definiti i criteri per l'applicazione delle misure stesse nonché la possibilità di rideterminare i benefici al fine di rispettare il complessivo limite di spesa.

Fa presente che agli articoli 2, comma 1, lettera *c*), 4 e 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *f*), non è prevista la creazione di nuove banche dati, ma solo la possibilità di accesso dell'INAPP a banche dati già esistenti, ed eventuali costi legati a tale accesso saranno sostenuti dalla stessa INAPP, nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Istituto.

Fa presente altresì che il personale trasferito all'ANPAL ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere da *c*) a *e*) e da *g*) ad *h*), e comma 2, proviene esclusivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP (ex ISFOL) e che per entrambe le categorie di personale il trasferimento all'ANPAL non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non vi sono modificazioni in ordine alla disciplina contrattuale applicabile.

Conferma che l'ANPAL può far fronte alle competenze ad essa attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente, non trattandosi di ampliamento di competenze ma di una specificazione delle medesime.

Fa presente che in relazione alla verifica dei residui passivi si escludono rivendicazioni o pretese nei confronti dell'amministrazione derivanti dal disimpegno delle risorse, tenuto conto che si può

procedere al disimpegno solo alle condizioni e secondo le procedure fissate dalla legge;

Assicura inoltre che i soggetti pubblici competenti possono far fronte agli accertamenti relativi allo stato di disoccupazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (atto n. 311),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1, non è prevedibile un incremento del ricorso al lavoro accessorio in agricoltura a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 48, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in quanto già a legislazione vigente, come risulta dalla circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il limite di 2.000 euro non si applica ai committenti lavoratori agricoli;

il costo delle agevolazioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), in materia di contratti di solidarietà espansiva, può essere compensato con i risparmi derivanti dalle prestazioni di integrazione salariale non erogate dall'INPS;

le misure in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), avranno attuazione a valere sui limiti di spesa di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

sarà effettuato un costante monitoraggio volto a garantire il predetto limite di spesa e con apposito decreto ministeriale verranno definiti i criteri per l'applicazione delle misure stesse nonché la possibilità di rideterminare i benefici al fine di rispettare il complessivo limite di spesa;

agli articoli 2, comma 1, lettera *c*), 4 e 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *f*), non è prevista la creazione di nuove banche dati, ma solo la possibilità di accesso dell'INAPP a banche dati già esistenti, ed eventuali costi legati a tale accesso saranno sostenuti dalla stessa INAPP, nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Istituto;

il personale trasferito all'ANPAL ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere da *c*) a *e*) e da *g*) ad *h*), e comma 2, proviene esclusivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP (ex ISFOL);

per entrambe le categorie di personale il trasferimento all'ANPAL non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non vi sono modificazioni in ordine alla disciplina contrattuale applicabile;

l'ANPAL può far fronte alle competenze ad essa attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente, non trattandosi di ampliamento di competenze ma di una specificazione delle medesime;

in relazione alla verifica dei residui passivi, si escludono rivendicazioni o pretese nei confronti dell'amministrazione derivanti dal disimpegno delle risorse, tenuto conto che si può procedere al disimpegno solo alle condizioni e secondo le procedure fissate dalla legge;

i soggetti pubblici competenti possono far fronte agli accertamenti relativi allo stato di disoccupazione, di cui all'ar-

articolo 5, comma 1, lettera i), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.

Atto n. 313.

(Rilievi alle Commissioni I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca il codice della giustizia contabile ed è adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 124 del 2015. Il testo si compone di due articoli e tre allegati ed è corredato di relazione tecnica. L'allegato I, che reca il codice della giustizia contabile, consta di 219 articoli e reca una clausola di neutralità per la finanza pubblica. L'allegato II, composto da 25 arti-

coli, contiene le norme di attuazione mentre l'allegato III, che reca 4 articoli, detta le norme transitorie e le abrogazioni.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica afferma che l'articolo 130 – concernente le procedure abbreviate di definizione del danno erariale – nonostante implichi una riduzione degli importi di condanna, risulterebbe idoneo a garantire maggiore certezza di introiti per l'erario. Peraltro, la stessa relazione tecnica non esplicita gli ulteriori elementi e parametri di riferimento a supporto dell'asserita neutralità finanziaria delle predette disposizioni. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Per quanto attiene all'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, secondo la relazione tecnica si tratta di attività coperte da impegni di spesa e contratti già in essere, sulla base di risorse già disponibili. In proposito reputa opportuno acquisire dati ed elementi volti a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 56, che prevede che il pubblico ministero contabile possa delegare lo svolgimento di adempimenti istruttori alla Guardia di finanza o ad altre Forze di polizia, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che detta norma non introduce novità e considerato inoltre che gli adempimenti richiesti sembrano rientrare tra le attività istituzionali degli uffici coinvolti.

Prende altresì atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale il testo in esame, nel suo complesso, rafforza il sistema di garanzie sul recupero dei crediti rispetto a quanto disposto nel sistema normativo attualmente vigente, in particolar modo con le norme recate dagli articoli 213, 214 e 215.

Infine, con riferimento alle norme recate dall'articolo 138, che istituisce presso la Corte dei conti un'anagrafe degli agenti contabili, rileva che, secondo la relazione

tecnica, la norma non comporta maggiori oneri, trattandosi della realizzazione di un semplice database il cui sviluppo rientrerà tra gli obiettivi già previsti all'interno dello sviluppo del processo contabile informatico. In merito a tale asserita non onerosità ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che l'incentivo al pagamento derivante dalla procedura abbreviata di definizione del danno erariale, di cui all'articolo 130, assicura maggiore certezza nell'acquisizione degli introiti, compensando così il minor gettito derivante dall'abbattimento delle somme dovute e garantendo, conseguentemente, la neutralità finanziaria.

Conferma che l'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'istituzione di un'anagrafe degli agenti contabili presso la Corte dei conti, di cui all'articolo 138, fa presente che essa dovrà essere attuata dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 219 dello schema di decreto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (atto n. 313);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'incentivo al pagamento derivante dalla procedura abbreviata di definizione del danno erariale, di cui all'articolo 130,

assicura maggiore certezza nell'acquisizione degli introiti, compensando così il minor gettito derivante dall'abbattimento delle somme dovute e garantendo, conseguentemente, la neutralità finanziaria;

l'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione di un'anagrafe degli agenti contabili presso la Corte dei conti, di cui all'articolo 138, dovrà essere attuata dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 219 dello schema di decreto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresen-

tante del Governo si era riservato di fornire alcuni chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente, sulla base di quanto riferito dal Ministro Padoan nell'audizione svoltasi il 19 luglio 2016 presso la 8a Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato, che l'introito netto complessivo derivante dalla cessione di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste italiane, effettuata nel corso del 2015, è stato pari a circa 3,1 miliardi interamente destinati alla riduzione del debito pubblico. Infatti, come noto, i proventi da privatizzazioni sono destinati per legge al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Il 24 giugno 2016 l'Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) con una quota superiore all'80 per cento del capitale sociale, ha deliberato un aumento di capitale per circa 3 miliardi di euro riservato al medesimo Ministero, allo scopo di conseguire un rafforzamento patrimoniale a sostegno del piano industriale di Cassa depositi e prestiti che supporta lo sviluppo e la crescita del Paese. Tale aumento di capitale sociale riservato sarà perfezionato dal MEF mediante il conferimento di una partecipazione del 35 per cento del capitale sociale di Poste italiane. Il conferimento, che sarà realizzato ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003, prevede l'assegnazione della partecipazione in esame alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e, in base alla citata normativa, saranno trasferiti alla stessa Cassa depositi e prestiti i soli diritti patrimoniali, mentre il MEF manterrà i poteri di governo su Poste italiane. Si viene in tal modo a replicare una struttura di *governance* già presente per ENI spa, che il MEF controlla con una quota di poco superiore al 4 per cento del capitale, mentre Cassa depositi e prestiti ne detiene circa il 27 per cento del capitale. Ad esito del conferimento, il MEF deterrà direttamente una partecipazione residua nel capitale di poste italiane di poco inferiore al 30 per cento.

Allo scopo di proseguire nella strategia di riduzione del debito pubblico, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame prevede l'alienazione, anche in più fasi, di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di Poste italiane. L'operazione seguirà criteri analoghi alla precedente operazione, ossia il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. Lo stesso schema di decreto prevede comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della società, anche per il tramite di sue società controllate direttamente o indirettamente, non inferiore al 35 per cento. Tale percentuale rappresenta la quota di maggioranza relativa e di controllo in presenza di un azionariato diffuso sul mercato, in analogia con l'assetto azionario di altre società a controllo statale (Eni, Enel e Leonardo-Finmeccanica).

Inoltre, sempre in analogia con altre società a controllo statale, esistono presidi statuari in termini di limite al diritto di voto in assemblea per i detentori di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale stesso (cosiddetto limite al possesso azionario). In sostanza, è fatto divieto a qualunque soggetto diverso dallo Stato o da sue controllate, di esprimere voto in Assemblea per una percentuale superiore al 5 per cento del capitale di Poste italiane, qualunque sia la percentuale detenuta.

L'introito derivante dalla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane, sulla base delle recenti quotazioni di borsa, potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi che, come detto, andrebbe interamente a riduzione del debito pubblico.

Evidenzia inoltre che il risparmio postale continuerà ad essere garantito dallo Stato, in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento (decreto-legge n. 269 del 2003), anche successivamente al conferimento della quota del

35 per cento a Cassa depositi e prestiti e al collocamento dell'ulteriore quota sul mercato.

Sotto l'aspetto industriale, le operazioni in esame non modificheranno le strategie perseguite sia relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali di Poste italiane, sia per quanto attiene alla piena operatività del servizio universale in linea con il mutato quadro legislativo/regolatorio di riferimento.

Con riguardo alla salvaguardia occupazionale precisa che, sulla base delle strategie che la società sta perseguendo di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio postale, logistico e delle altre linee di attività (bancaria, assicurativa), non sono previste azioni di intervento sui livelli occupazionali esistenti che non siano esclusivamente concordate su base volontaria con i dipendenti interessati.

In ultimo, segnala che l'operazione di dismissione comporterà un introito previsto, sulla base delle attuali quotazioni, pari a circa 2 miliardi di euro, nonché una riduzione delle spese per interessi di circa 13 milioni di euro a fronte di una perdita di dividendi stimata in 100 milioni di euro. A tale proposito invita a non effettuare una valutazione della convenienza dell'operazione sulla base della mera differenza aritmetica tra i predetti importi — anche in considerazione del fatto che la quantificazione della riduzione degli oneri per interessi sconta una situazione contingente di mercato con tassi molto bassi — ma a considerare il costo-opportunità rappresentato dall'operazione medesima, che assolverebbe all'obiettivo di reperire risorse significative da destinare alla riduzione del debito, consentendo al Governo di rispettare l'impegno assunto in tal senso e mantenendo comunque il controllo pubblico sulla società.

Rocco PALESE (Misto-CR), ringraziando il rappresentante del Governo per la particolareggiata relazione, evidenzia però come la stessa sia di interesse esclusivo degli addetti ai lavori, mentre la maggioranza dei cittadini si confronta ogni

giorno con la chiusura di numerosi uffici postali e la riduzione del servizio di distribuzione della posta.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara, anche a nome del suo gruppo, la totale contrarietà nei confronti di operazioni di privatizzazione, compresa quindi anche quella recata dal provvedimento in esame. Sottolinea in particolare la trascurabile riduzione del debito pubblico che potrà essere realizzata con il ricavato dell'operazione, a fronte della perdita di *asset* strategici che dovrebbero rimanere in mano pubblica, nonché l'opportunità di utilizzare dette risorse non, come previsto, per la riduzione del debito, bensì per la realizzazione di investimenti necessari per la crescita del Paese.

Giuseppe DE MITA (AP), dopo aver espresso perplessità in ordine all'effettivo contributo delle privatizzazioni alla riduzione del debito pubblico, pone l'accento sull'impatto che la dismissione in oggetto potrebbe avere sui diritti di cittadinanza soprattutto di una parte della popolazione italiana, quella residente nei piccoli centri, che ha visto una consistente riduzione del servizio postale nel corso degli ultimi anni.

Maino MARCHI (PD) ricorda innanzitutto che la privatizzazione di Poste italiane S.p.A. è prevista nella risoluzione sul DEF, approvata dal Parlamento nello scorso mese di aprile, come uno strumento per la riduzione del debito pubblico. Osserva quindi che se si dovesse decidere di non procedere con le privatizzazioni sarebbe necessario proporre strumenti alternativi per realizzare tale riduzione. Ritiene che l'operazione sia economicamente valida, come evidenziato anche dal rappresentante del Governo, e che la sua mancata realizzazione potrebbe esporre l'Italia a una perdita di credibilità in ambito europeo.

Osserva inoltre che le azioni di Poste italiane saranno offerte ai dipendenti e ai privati cittadini, realizzando in tal modo una forma di socializzazione di questo

importante servizio, il cui potere di controllo ed indirizzo resterà comunque in mano allo Stato.

Per quanto riguarda l'efficienza del servizio e la sua eventuale riduzione a seguito della privatizzazione della società Poste italiane S.p.A., andrà valutato come contemperare l'esigenza dell'equilibrio del bilancio societario con la capillarità della distribuzione degli uffici postali. In proposito evidenzia come potrebbe essere utile un confronto con la Commissione di merito e come tale questione sia affrontata anche dal testo unificato delle proposte di legge C. 65 ed abbinata, relativo al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli comuni.

Giulio MARCON (SI-SEL) evidenzia le criticità dell'operazione proposta dal Governo, inidonea, a suo parere, a realizzare una percettibile riduzione del debito. Segnala, come già osservato dal collega Sorrial, che in questo momento per la crescita economica del nostro Paese sarebbe più proficuo impiegare il ricavato delle privatizzazioni per incentivare la domanda e realizzare investimenti pubblici. Ritiene infine che l'impatto della privatizzazione sull'efficienza del servizio postale non potrà che essere negativo.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ringrazia il Governo per i dettagliati chiarimenti forniti sugli aspetti finanziari dell'operazione, che sono quelli di competenza della Commissione bilancio. Osserva comunque che potrebbe essere interessante approfondire le conseguenze della privatizza-

zione sul servizio postale, eventualmente congiuntamente con la Commissione di merito. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 672 del 12 luglio 2016:

a pagina 67, seconda colonna, ventitreesima riga, dopo la parola: « seduta. », aggiungere le seguenti: « **La seduta termina alle 11.45** ».

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.45.

a pagina 70, prima colonna, trentottesima riga, le parole da: « **la seduta termina alle 11.45.** », fino a: « **La seduta comincia alle 11.45** » sono soppresse.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi, e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	255
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	259
Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Testo unificato C. 72 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Fasi) e della Lega Nazionale Montagna (UISP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina »	258
AVVERTENZA	258

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi, e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Chiede all'onorevole Rocchi se abbia predisposto una bozza di parere.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Gianna MALISANI (PD) concorda con la proposta di parere e dichiara di condividere pienamente anche il contenuto della relazione svolta nella seduta di martedì scorso, specialmente laddove viene

sottolineato che i presupposti alla base della richiesta di istituzione della Commissione d'inchiesta appaiono inficiati dal pregiudizio ideologico che sembra individuare nella presenza di stranieri residenti la ragione principale degli atti di criminalità e violenza perpetrati nelle periferie. Ritiene invece che tale ragione vada ricercata piuttosto nell'arretratezza culturale alcune zone del nostro territorio.

Milena SANTERINI (DeS-CD) condivide le motivazioni del parere. È contraria alla scelta della Commissione d'inchiesta come strumento d'indagine: essa sembra presupporre la ricerca di un colpevole per il degrado delle periferie e, soprattutto, sembra fare degli stranieri residenti un vero e proprio capro espiatorio. Tuttavia ritiene che l'esame di questa proposta possa fornire l'occasione per accendere un faro sul problema di un degrado che è sotto gli occhi di tutti nonché per sollecitare l'interesse e l'attività del Parlamento.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) condivide tutte le perplessità circa i contenuti della proposta emersi nel corso della discussione ed è d'accordo con l'opinione espressa dalle colleghe circa l'inidoneità della Commissione d'inchiesta come strumento per affrontare il problema. È assolutamente contraria ad ogni disposizione che sottintenda una connessione tra degrado e presenza di migranti ed è dell'opinione che simili norme debbano essere espunte dal testo.

Maria Grazia ROCCHI (PD) sottolinea che le condizioni cui viene subordinato il parere favorevole rispondono esattamente a quanto richiesto dalle colleghe Santerini e Pannarale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni.

La Commissione approva.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Testo unificato C. 72 Realacci e abbinato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, introduce la proposta di legge sottolineando come l'organizzazione attuale dei trasporti sia caratterizzata nel nostro Paese dalla predominanza del traffico su strada, basato sull'uso prevalente di mezzi privati, con conseguenti effetti negativi sul piano economico, ambientale e sociale: congestione delle città, disagi e difficoltà per ciclisti e pedoni, rischi di incidenti, inquinamento acustico e atmosferico, consumo di fonti energetiche non rinnovabili, sottrazione di suolo. Con il concetto di « mobilità dolce » si vuole invece spostare l'accento sul piacere di fruire di paesaggi e percorsi in tempi più dilatati, in omaggio ad un diverso modo di concepire gli spostamenti, enfatizzando le differenze con una mobilità meccanizzata, invasiva e frenetica.

La proposta di legge è volta alla realizzazione nel nostro Paese di un primo nucleo di rete della mobilità dolce, prioritariamente attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate che consenta l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali. A tal fine, l'articolo 3 prevede l'elaborazione della rete nazionale della mobilità dolce e le relative linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da svilupparsi a cura delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze di programmazione territoriale. L'articolo 4

indica nel dettaglio le finalità della mobilità dolce (recupero e riutilizzo di infrastrutture territoriali in disuso, sicurezza dell'utenza, interconnessione dei tracciati, sviluppo della ricettività turistica, individuazione di percorsi di interesse naturalistico, storico, ambientale, culturale, religioso, artistico o sociale), nonché le tipologie di percorsi preferibilmente utilizzabili per lo sviluppo della rete. L'articolo 6 affida al Ministero per i beni e le attività culturali il censimento degli itinerari fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, in collaborazione con università e istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato del terzo settore nonché degli operatori del settore turistico e culturale. Sulla base del censimento, il Ministero pubblica l'Atlante dei cammini d'Italia, da aggiornarsi ogni tre anni. L'articolo 7 modifica alcuni articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di inserire « le ferrovie turistiche, le ferrovie sospese e le ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale, nonché le strade dismesse, le strade bianche, i sentieri e i tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico » tra le aree di notevole interesse pubblico soggette alle disposizioni del Codice. L'articolo 8 individua gli interventi prioritari volti alla tutela delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce tra i quali rientrano: il restauro e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata; la manutenzione, la conservazione e la possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dalla rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali, preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia; l'adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico esistenti; le attività

di informazione e promozione del prodotto turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico; le attività di formazione, ricerca e documentazione sulla storia, sul paesaggio, sulle tradizioni, sulle religioni e sulla cultura dei luoghi e delle antiche popolazioni. L'articolo 9 affida ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce il quale, tra l'altro, dovrà fornire il supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale e delle linee guida di mobilità dolce, collaborerà all'individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse, da inserire nella rete nazionale e nel programma regionale di mobilità dolce, dovrà sostenere, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità dolce nell'opinione pubblica e nelle associazioni. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, avrà inoltre compiti di vigilanza sull'attuazione delle norme.

Concludendo, afferma che il sistema di mobilità dolce, oltre a costituire un potenziale notevole per il miglioramento del sistema complessivo del traffico viaggiatori e per la tutela dell'ambiente, ha certamente il pregio di sostenere quello che conseguentemente potrebbe essere definito « turismo dolce »: una forma di turismo che consenta di riscoprire le bellezze naturali, storiche ed artistiche dell'Italia, preservandole allo stesso tempo dall'aggressione delle altre forme di mobilità.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Fasi) e della Lega Nazionale Montagna (UISP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.*

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi, e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte recanti « Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie », come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente (Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69);

uditi la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 19 luglio 2016 e il dibattito svoltosi nella seduta del 21 luglio 2016, ai cui resoconti si rinvia integralmente;

visto altresì il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti;

considerato, sul piano generale, che l'oggetto dell'inchiesta proposta tocca molteplici profili, i quali spaziano dal degrado e dal disagio sociale delle città e delle loro periferie fino alle implicazioni legate alla presenza di organizzazioni criminali e alla maggiore presenza di stranieri residenti;

constatato altresì che, in tale contesto, l'inchiesta si interesserebbe di svariati aspetti urbanistici, sociali, culturali e di alfabetizzazione, di integrazione etnica e religiosa dei migranti, con particolare attenzione, tra gli altri, ai minori e alle donne e con riguardo anche all'attuazione di politiche per l'effettivo diritto al culto di tutte le confessioni religiose;

visto che nell'articolo 1 della proposta di delibera si parla a più riprese di città, periferie e aree metropolitane, senza

tuttavia chiarirne con sufficiente precisione la nozione e le relative caratteristiche;

verificato, pertanto, che l'inchiesta parlamentare proposta interessa un insieme di materie molto vasto, eterogeneo e non sempre coerente. Si tratta altresì di argomenti che a tratti appaiono ispirati ad un'impostazione ideologica, per cui migrazioni, presenza di stranieri, degrado e criminalità vadano di pari passo, concezione che la Commissione cultura respinge drasticamente. Tanto più che, con riferimento ai pericoli di radicalizzazione religiosa, pendono alla Camera e sono in procinto di essere trattate proposte legislative volte a prevedere misure di monitoraggio e contrasto;

ritenuto, inoltre, che all'indagine che si vuole condurre sarebbero state più adatte le ordinarie procedure conoscitive e non lo strumento dell'inchiesta parlamentare;

considerato, a tale riguardo, che la Camera dei deputati già dispone delle informazioni assunte durante l'attività conoscitiva che ha accompagnato l'esame di diverse proposte di legge, tra le quali – per esempio – gli atti Camera 2039 Governo ed abbinate, recanti contenimento del consumo del suolo e riutilizzo del suolo edificato, e 3594 Governo di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). La Commissione cultura, del resto, quanto all'abban-

dono scolastico menzionato nell'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5, ha svolto un'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, il cui documento conclusivo è stato approvato il 21 ottobre 2014 e, conseguentemente, pubblicato. Peraltro, appare improprio che gli aspetti di attuazione dell'autonomia scolastica secondo la legislazione vigente e in particolare la legge n. 107 del 2015 siano oggetto dei poteri dell'inchiesta parlamentare;

considerato ancora, quanto alla criminalità organizzata, che la legge n. 87 del 2013 ha già istituito per questa legislatura una Commissione d'inchiesta sulle mafie,

con la cui attività fatalmente l'istituenda commissione finirebbe per interferire,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera a), alinea, si sopprimano le parole da: « stato del degrado » fino a « in relazione a »;

2) all'articolo 1, comma 2, lettera a), si sopprimano i numeri 5 e 9;

3) all'articolo 1, comma 2, si sopprima la lettera e).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
Sui lavori della Commissione	263

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09228 Matarrese: Sulle iniziative per incrementare la sicurezza della strada statale 407 Basentana	264
5-09229 Carrescia: Sui chiarimenti circa la realizzazione del collegamento viario tra il porto di Ancona e l'autostrada A14	264
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	265
5-09230 Terzoni: Sulle iniziative per assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il pieno funzionamento dell'Acquedotto molisano centrale	264
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	266

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo Antonio D'AGOSTINO (Misto), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva,

ai fini dell'espressione del proprio parere, il nuovo testo unificato dei Doc. XXII, nn. 65 e 69, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale sulle condizioni di degrado delle città italiane e delle loro periferie, come risultante dall'esame degli emendamenti. Evidenzia, preliminarmente, che il testo in esame trova fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Segnala che il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 concerne l'istituzione e le funzioni della Commissione. In particolare, il comma 1 ne dispone l'istituzione, mentre il comma 2 stabilisce i compiti della Commissione d'inchiesta, ponendo particolare attenzione sull'accerta-

mento dello stato del degrado e del disagio delle città e delle periferie, a partire dalle aree metropolitane, in relazione a diversi fattori, fra i quali l'evoluzione della situazione socio-economica e le implicazioni sociali e della sicurezza collegate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche a una maggiore presenza di stranieri residenti. Si prevede di procedere all'accertamento in relazione: al contesto urbanistico, infrastrutturale ed edilizio; alla composizione sociale dei quartieri periferici; alle realtà produttive e alla situazione occupazionale delle periferie; alle forme di marginalità e di esclusione sociali; ai livelli di istruzione, all'offerta formativa, alle reti tra le scuole e tra queste e il territorio, alla situazione della mobilità; alla distribuzione dei servizi collettivi; alla presenza di migranti, con particolare attenzione per i minori e per le donne, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, alle strutture e alle politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché alla presenza di iniziative volte all'inclusione dei migranti; alla presenza di varie forme di criminalità e alla capacità di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. Lo stesso articolo 1 prevede, inoltre, che la Commissione d'inchiesta si occupi di: accertare il ruolo delle istituzioni locali e le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla gestione delle politiche rivolte alle periferie; acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali e dalle diverse organizzazioni coinvolte, al fine di favorire la rinascita sociale delle periferie, a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport; rilevare le condizioni di rischio e le connessioni tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione; acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane e europee nelle

quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono state affrontate con efficaci interventi pubblici e privati; riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per l'effettivo diritto al culto di tutte le religioni, per l'inclusione e per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione. I restanti articoli da 2 a 5 disciplinano le modalità organizzative ed operative della Commissione. In particolare, l'articolo 2, al comma 1, definisce la composizione della Commissione monocamerale, che consta di venti deputati – nominati dal Presidente della Camera garantendo che sia rispettata la proporzione dei vari gruppi, come prescritto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione –, nonché i criteri di composizione e di elezione dell'ufficio di presidenza. Al comma 4 del medesimo articolo 2 si prevede la durata della Commissione, stabilita in dodici mesi dalla sua costituzione. L'articolo 3 estende alla Commissione gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Lo stesso articolo 3 stabilisce che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, nonché per le testimonianze rese dinanzi alla Commissione, si applicano le norme vigenti in materia.

L'articolo 4 dispone l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto alla stessa e per coloro che vi collaborino. L'articolo 5, al comma 1, prevede che la Commissione adotti un regolamento interno per il proprio funzionamento e, al successivo comma 2, stabilisce che, salvo deliberazione a maggioranza semplice, le sedute sono pubbliche. Il comma 3 prevede che la Commissione possa avvalersi della collaborazione di diversi soggetti, fra i quali enti locali, università e associazioni che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e gli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e

povertà, oltre che dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il comma 4 dispone inoltre che la stessa Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce invece l'ammontare delle spese previste per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e fissate nella cifra di 50.000 euro complessivi, di cui 20.000 per l'anno 2016 e 30.000 per l'anno 2017.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che la Commissione monocamerale di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie, essendo finalizzata principalmente a fronteggiare le situazioni di grave disagio sociale di molte città italiane e a favorire la rinascita sociale delle periferie, non svolge attività incidenti sugli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Claudia MANNINO (M5S), pur precisando che il testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti presenta aspetti migliorativi rispetto ai testi originali, fa presente l'opportunità che siano salvaguardate le competenze dell'VIII Commissione.

Enrico BORGHI (PD) evidenzia la complessità delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Commissione d'inchiesta di cui al testo unificato in esame, che si intersecano profondamente con quelle proprie dell'VIII Commissione, in quanto il recupero delle periferie urbane e territoriali è tema strettamente connesso con le tematiche relative agli assetti urbanistici e alla rior-

ganizzazione delle città. Nel prendere atto dell'iniziativa volta all'istituzione della Commissione d'inchiesta in esame, tiene tuttavia a sottolineare l'esigenza che sia salvaguardato e garantito il ruolo dell'VIII Commissione negli ambiti di propria competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, a seguito di intese intercorse con l'omologa Commissione del Senato con riferimento alla trasmissione, da parte del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle proposte di linee-guida attuative del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, verranno convocati gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite di Camera e Senato, al fine di procedere ad un confronto sulle proposte di linee guida trasmesse, propedeutico alla comunicazione, con lettera, dei presidenti delle Commissioni al presidente dell'Anac circa l'orientamento del Parlamento sugli atti trasmessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso Decaro.

La seduta comincia alle 16.25.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09228 Matarrese: Sulle iniziative per incrementare la sicurezza della strada statale 407 Basentana.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che l'interrogazione in titolo, come da accordi intercorsi tra il proponente e il Governo, è rinviata ad altra seduta.

5-09229 Carrescia: Sui chiarimenti circa la realizzazione del collegamento viario tra il porto di Ancona e l'autostrada A14.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), specificando, in conclusione, che non risulta sia stato fissato un termine ultimo per la presentazione di un nuovo piano economico finanziario da parte della società concessionaria.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che le iniziative testé annunciate possano finalmente consentire di definire – senza ulteriori procrastinamenti – un percorso che porti alla realizzazione

dell'infrastruttura viaria in titolo o all'individuazione di soluzioni alternative.

5-09230 Terzoni: Sulle iniziative per assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il pieno funzionamento dell'Acquedotto molisano centrale.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), osservando infine che spetta ora alla regione Molise chiarire l'ammontare dei fondi ulteriori che prevede di investire per la realizzazione delle opere citate nell'interrogazione.

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si riserva di esprimere un giudizio più esaustivo non appena la regione Molise avrà fornito chiarimenti circa le risorse aggiuntive che la stessa intende destinare al completamento delle infrastrutture necessarie per consentire il funzionamento a pieno regime dell'Acquedotto molisano centrale.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

5-09229 Carrescia: Sui chiarimenti circa la realizzazione del collegamento viario tra il porto di Ancona e l'autostrada A14.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, a seguito della richiesta avanzata dal MIT la Società concessionaria Passante Dorico S.p.A. ha presentato una riformulazione delle ipotesi di PEF in data 11 maggio 2016, sulla quale però permangono le criticità già precedentemente rappresentate alla società medesima.

Tali criticità sono state formalizzate alla società il 5 luglio scorso, rinnovando in via ultimativa la richiesta di un nuovo PEF coerente con le indicazioni già in precedenza manifestate, da presentare durante l'incontro del 19 luglio.

All'esito del confronto, la società si è impegnata a trasmettere una nuova proposta di piano coerente con le indicazioni del MIT.

ALLEGATO 2

5-09230 Ferraresi: Sulle iniziative per assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il pieno funzionamento dell'Acquedotto molisano centrale.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT, subentrata nei compiti alla cessata Struttura Tecnica di Missione, il 2 marzo 2016 ha provveduto alla trasmissione alla Segreteria CIPE della favorevole istruttoria della variante proposta dal Commissario straordinario in qualità di Stazione Appaltante (soggetto aggiudicatore dal 2013).

Nella seduta del 1° maggio 2016, il CIPE ha approvato la variante localizzativa con le specificazioni proposte dalla citata Direzione generale, cioè espunzione dell'importo a copertura dello schema di accordo transattivo tra Stazione Appaltante e Appaltatore in attesa del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso.

Si è dunque in attesa della formalizzazione di detta approvazione con la redazione e pubblicazione della relativa delibera CIPE.

Inoltre a margine dell'approvazione della variante localizzativa e facendo seguito ad alcune richieste di approfondimento da parte del DIPE, con nota del 10 giugno scorso sono state richieste alla Regione Molise e al Commissario Straordinario conferma del Quadro Tecnico Economico come variato (questione del finanziamento aggiuntivo da parte della Regione Molise) e rendicontazione dell'utilizzo delle economie per IVA (circa 22 milioni di euro).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09204 Oliaro: Attendibilità dell'indagine demoscopica sul gradimento del servizio ferroviario locale, con particolare riguardo alla regione Umbria	268
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	281
5-09205 Franco Bordo: Necessità di installare sistemi innovativi di segnalamento dei treni sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo al sistema satellitare Ersat ...	268
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	282
5-09206 Paolo Nicolò Romano: Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili	269
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	284
5-09207 Mognato: Modalità con le quali pervenire alla estromissione del transito delle grandi navi dal bacino di San Marco a Venezia	270
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	285
5-09208 Biasotti: Opportunità di prevedere una fermata nella stazione di Barletta per i treni che percorrono la tratta Milano-Lecce	270
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	286

RISOLUZIONI:

7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.	
7-01042 Tullo: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.	
7-01044 Folino: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.	
7-01048 Biasotti: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	270
7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali (<i>Discussione e rinvio</i>)	272

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Nuovo testo C. 2664 Lauricella (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	275
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	287

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. – Rel. Simoni (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	277
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	280
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.15.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09204 Oliaro: Attendibilità dell'indagine demoscopica sul gradimento del servizio ferroviario locale, con particolare riguardo alla regione Umbria.

Adriana GALGANO (SCpI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Rileva, infatti, che un numero così esiguo di interviste su un totale di 54 treni non costituisce un campione statisticamente rappresentativo e sottolinea ancora una volta con forza che, al di là delle indagini demoscopiche condotte da Trenitalia con

metodi discutibili, è palese ed evidente a tutti gli utenti della rete ferroviaria umbra lo scarso livello di qualità del servizio ferroviario prestato nel territorio regionale.

5-09205 Franco Bordo: Necessità di installare sistemi innovativi di segnalamento dei treni sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo al sistema satellitare Ersat.

Franco BORDO (SI-SEL), illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che il tema della sicurezza della circolazione ferroviaria è diventato drammaticamente urgente dopo il disastro ferroviario sulla tratta Corato-Andria. Il Governo a suo giudizio deve considerare questo tema come una priorità assoluta, anche per quanto concerne la destinazione delle risorse finanziarie necessarie. Ritiene infatti paradossale che, come evidenziato nell'interrogazione, l'Italia possa vantare una posizione di eccellenza nella progettazione e realizzazione di sistemi di segnalamento dei treni, ma la rete ferroviaria italiana, con particolare riferimento a quella regionale, presenti carenze nelle dotazioni di sicurezza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, nel ringraziare per la risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatto, dal momento che ritiene che dalla risposta stessa emerga che il Governo non dedichi al tema della sicurezza delle ferrovie l'attenzione necessaria, tenuto conto della rilevanza e del-

l'impellenza di assicurare che le linee ferroviarie, in particolare quelle regionali, siano fornite di dotazioni tecnologiche adeguate sotto il profilo della sicurezza, come l'incidente ferroviario accaduto il 12 luglio sulla tratta Corato-Andria ha tragicamente messo in evidenza. Nella risposta al contrario è fornita soltanto una descrizione degli interventi attuati in passato, senza che in essa traspaia la consapevolezza delle carenze e dei ritardi che la mancanza dei necessari investimenti ha comportato per la sicurezza della rete ferroviaria, con specifico riferimento a quella regionale. Sotto questo profilo la risposta fornita dal rappresentante del Governo non offre indicazioni né assume impegni, per cui sembra che si debba ritenere che il Governo non intende affrontare la questione. Al contrario sono necessari e urgenti interventi strutturali di adeguamento della rete ferroviaria, in modo da garantirne la piena sicurezza.

Michele Pompeo META, *presidente*, esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione Bilancio non abbia recepito nel testo del decreto-legge in materia di interventi finanziari per gli enti locali (decreto-legge n. 113 del 2016) la condizione contenuta nel parere che la Commissione Trasporti ha approvato nella seduta di ieri all'unanimità, con cui si chiedeva che fossero destinate in via prioritaria a interventi per la sicurezza le risorse relative al trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario, che si erano rese disponibili.

5-09206 Paolo Nicolò Romano: Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando altresì che l'intervento normativo introdotto nel decreto-legge in materia di interventi finanziari per gli enti locali (decreto-legge n. 113 del 2016) deve considerarsi assolutamente insufficiente, anzi una vera e propria derisione. Sottolinea altresì che

viene dato il nome di addizionale comunale a un'imposta destinata a svariate finalità, tra cui anche quella di garantire trattamenti integrativi alle indennità degli ex piloti e manager di Alitalia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto. Ribadisce che la disposizione introdotta all'articolo 13-*ter* del decreto-legge in materia di interventi finanziari relativi agli enti territoriali deve ritenersi così insufficiente da risultare un vero e proprio atto di derisione. La riduzione operata riguarda non l'addizionale, ma esclusivamente l'incremento di 2,50 euro disposta dal Governo Letta. Rimane comunque a carico dei passeggeri in transito negli aeroporti italiani la tassa pari a 6,50 euro e, nel caso di Roma, a 7,50 euro. Ancor più grave del fatto che la riduzione sia soltanto parziale, è che, sulla base dell'intervento predisposto dal Governo e inserito nel decreto-legge, tale riduzione si applica esclusivamente agli ultimi quattro mesi del 2016. Di conseguenza l'addizionale, come incrementata nel 2013, tornerà ad essere pagata dal 2017, per poi addirittura, sulla base di quanto previsto nell'emendamento del Governo, aumentare di 0,32 euro dal 2019. I cittadini pertanto si troveranno a pagare per prendere l'aereo una tassa pari, per ciascun volo, a 9,32 euro e, nel caso di Roma, a 10,32 euro. A suo giudizio avrebbe dovuto essere effettuato, anche in sede di legge di stabilità, un intervento strutturale su questa addizionale, piuttosto che una misura così incerta e di breve applicazione, che ha solo finalità propagandistiche. Sottolinea infine che, per quanto si parli di addizionale comunale, ai comuni aeroportuali spetta soltanto il 40 per cento del gettito di tale imposta, per di più da calcolarsi per la parte eccedente il rimborso di 30 milioni di euro annui destinati ad ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza dei propri impianti

e dei propri servizi. Occorre considerare che i comuni aeroportuali sono quelli che subiscono le conseguenze negative della presenza dell'aeroporto nel proprio territorio in termini di impatto ambientale, acustico e di sicurezza urbana. A suo giudizio pertanto questi comuni avrebbero diritto a una quota dell'addizionale ben maggiore.

5-09207 Mognato: Modalità con le quali pervenire alla estromissione del transito delle grandi navi dal bacino di San Marco a Venezia.

Michele MOGNATO (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele MOGNATO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Auspica che si proceda con celerità nelle valutazioni delle varie ipotesi in campo, seppur senza tralasciare il necessario livello di approfondimento dei diversi progetti, al fine di pervenire rapidamente alla soluzione di un problema assai rilevante e sentito dal territorio.

5-09208 Biasotti: Opportunità di prevedere una fermata nella stazione di Barletta per i treni che percorrono la tratta Milano-Lecce.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la illogicità della scelta operata da Trenitalia rispetto all'assenza della fermata nella stazione di Barletta, che è stata classificata come stazione di categoria «gold» e che serve un bacino di utenza di grandi dimensioni. Auspica pertanto che la risposta possa contenere elementi che riconoscano l'opportunità di adottare la soluzione prefigurata nell'atto di sindacato ispettivo di cui è firmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta che dà una triste conferma, per l'ennesima volta, della forte disattenzione che il Governo e la società Trenitalia dimostrano nei confronti del Sud, ancora una volta penalizzato. Fa presente che il bacino di utenza del territorio di Barletta è assai importante e giudica del tutto necessario che in quella stazione operi una fermata il più importante dei convogli ferroviari che lo attraversano, ossia il treno che percorre la tratta Milano-Lecce. Preannuncia le forti reazioni che si avranno sul territorio in relazione alla risposta resa dal rappresentante del Governo e auspica una pronta rivisitazione delle decisioni assunte dalla società di trasporto ferroviario in ordine alla questione da lui sollevata.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.50.

7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

7-01042 Tullo: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

7-01044 Folino: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

7-01048 Biasotti: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata da ultimo nella seduta del 5 luglio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 luglio scorso, è stata illustrata la risoluzione 7-01032 Liuzzi. Avverte quindi che successivamente sono state presentate altre tre risoluzioni che, vertendo sulla stessa materia, se non vi sono obiezioni, saranno discusse congiuntamente. Si tratta in particolare delle risoluzioni 7-01042 Tullo, 7-01044 Folino e 7-01048 Biasotti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di poter intervenire in una successiva seduta, anche in ragione della diversità degli impegni contenuti negli atti di indirizzo, rispetto ai quali è opportuno valutare la possibilità di una risposta unitaria.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione della richiesta del rappresentante del Governo, chiede ai presentatori se intendano illustrare la propria risoluzione ovvero rinviare la presentazione ad una successiva seduta nella quale sarà espressa anche la posizione del Governo.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) richiamando le questioni già ben illustrate nella precedente seduta dalla collega Liuzzi,

giudica importante tuttavia sottolineare l'importanza del collegamento Ferrandina-Matera, tornato alla ribalta della cronaca per l'inopportuna ironia manifestata in dichiarazioni come quelle del Presidente della regione. Osserva che tale linea permetterebbe a Matera di essere collegata alla rete ferroviaria nazionale, in vista di un progetto di potenziamento del collegamento con la città di Bari che consentirebbe a Matera di essere collegata nel triangolo ferroviario Salerno-Taranto-Bari. Evidenzia l'esigenza che a Matera, capitale europea della cultura 2019, possano accedere i rilevanti flussi di traffico in transito nelle città sopra ricordate e auspica pertanto che il Governo possa fornire risposte chiare al riguardo, esplicitando in maniera inequivocabile le proprie intenzioni sui collegamenti ferroviari al servizio della regione Basilicata.

Maria ANTEZZA (PD), intervenendo in qualità di cofirmataria della risoluzione Tullo 7-01042, nel ribadire l'importante ruolo che le infrastrutture ferroviarie possono giocare nell'ambito della designazione di Matera come città europea della cultura 2019, evidenzia con preoccupazione che tale città non risulta ancora collegata alla rete ferroviaria tradizionale né ad alta velocità, risultando collegata alla città di Bari con una linea a binario unico e a scartamento ridotto. Evidenzia che ai problemi tecnici di esecuzione registratisi in passato si aggiungono le difficoltà di carattere finanziario, dal momento che l'opera relativa al completamento della linea Ferrandina-Matera, seppur presente nell'aggiornamento 2015 al Contratto di programma con RFI, non dispone delle risorse necessarie per l'avvio della effettiva realizzazione. Ritiene che il collegamento della città di Matera con il versante tirrenico debba essere non alternativo, bensì complementare a quello con il versante adriatico e giudica indispensabile che si reperiscano le necessarie risorse atte a realizzare un effettivo potenziamento della rete infrastrutturale della regione, mettendo le città di Potenza e Matera in collegamento non solo tra loro

e con i principali nodi ferroviari, anche attraverso la rete ad alta velocità, ma anche con i porti e gli aeroporti del territorio. Ricorda di aver presentato nell'ottobre del 2014, insieme ai colleghi Folino e Speranza, un ordine del giorno al decreto-legge cosiddetto « sblocca Italia », accolto dal Governo, nel quale si chiedeva che fossero assicurati i finanziamenti necessari alla Regione Basilicata per consentire l'inserimento della città di Matera nella rete ferroviaria di livello regionale e nazionale ed il collegamento funzionale con i principali nodi ferroviari nazionali, che va nella direzione di quanto chiesto oggi con la risoluzione di cui è cofirmataria.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che la Commissione è da tempo impegnata sul tema del potenziamento infrastrutturale del Sud, e che a tal fine è stato deliberato di procedere ad una ricognizione sui territori che finora, per diverse ragioni, si è tradotta soltanto nella visita di una delegazione della Commissione presso la regione Calabria, ma che è sua intenzione riprendere e proseguire. Osserva che le risoluzioni in discussione si collocano temporalmente in modo strategico all'indomani della firma degli accordi quadro delle regioni e prima della discussione dell'aggiornamento 2016 al Contratto di programma con RFI e della predisposizione del nuovo Contratto di programma pluriennale. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, prima di procedere alla votazione sulle proposte di risoluzione in questione, inviti in audizione il governo della regione Basilicata e in particolare il presidente della regione o, ove questi sia impossibilitato a partecipare all'audizione, l'assessore ai trasporti, al fine di essere coinvolta nella riflessione e nel dibattito ad oggi in corso a livello locale, per poter poi intervenire nell'ambito delle proprie competenze, anche prospettando una soluzione di sintesi delle istanze locali, come è proprio del ruolo del Parlamento. Evidenza, infatti, che il nodo della questione è rappresentato dall'assenza delle necessarie risorse finanziarie e giudica l'esame

del nuovo Contratto di programma con RFI la sede più appropriata per affrontare una questione così importante per il sistema dei trasporti nel Mezzogiorno.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) ritiene opportuno che la Commissione proceda, nell'ambito della discussione di tali risoluzioni, anche ad una audizione dei vertici di RFI.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, per quanto concerne l'attività di RFI, numerose e rilevanti richieste poste dalla Commissione nell'ambito del parere reso in merito al Contratto di programma 2012-2016 sono state accolte, anche attraverso l'aggiornamento 2015 dello stesso Contratto di programma. In ogni caso per richieste su eventuali ulteriori audizioni, rinvia alle deliberazioni dell'ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali.

(Discussione e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, illustrando la proposta di risoluzione di cui è primo firmatario, rileva che il drammatico incidente ferroviario che si è verificato martedì 12 luglio 2016 lungo la linea ferroviaria regionale Bari – Barletta, nella tratta Corato-Andria, e che ha causato 23 morti e oltre 50 feriti, ha reso evidente nel modo più drammatico la disparità nella dotazione di tecnologie per la sicurezza tra la rete ferroviaria nazionale, gestita da RFI, e le reti ferroviarie regionali. Osserva che sulla rete nazionale, per effetto di notevolissimi investimenti che sono in corso da anni e continuano ad essere finanziati nell'ultimo Contratto di programma e nei relativi aggiornamenti, sono state installate dotazioni tecnologiche di sicurezza di avanguardia, che permettono il controllo automatico della circolazione

dei treni. Su molte tratte delle reti ferroviarie regionali, come purtroppo nel caso della tratta Corato-Andria, al contrario, sono ancora in opera sistemi di sicurezza affidati all'intervento degli operatori, come è il caso del meccanismo di consenso telefonico, che sono esposti ai rischi di errore umano. I sistemi automatici di controllo di cui è provvista la rete nazionale, quali il sistema di controllo marcia treno (SCMT), il sistema di supporto alla condotta (SSC) o il sistema ERTMS/ETCS di cui è dotata l'alta velocità, e che ne assicura l'interoperabilità, pur non escludendola del tutto, abbassano enormemente la probabilità di incidente, proprio in quanto riducono il rischio dovuto ad errori umani.

Sottolinea che la disparità nelle dotazioni di tecnologie di sicurezza trova riscontro nel fatto che anche il sistema di vigilanza sulla sicurezza del trasporto ferroviario è diverso: la rete ferroviaria nazionale è di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che impone il rispetto degli standard di sicurezza richiesti dal quadro normativo europeo; per le linee ferroviarie in concessione l'attività di vigilanza sulla sicurezza è svolta dagli USTIF (Uffici speciali trasporti a impianti fissi), organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al momento dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con il decreto legislativo n. 162 del 2007, fu stabilito che essa avrebbe esercitato le proprie competenze sulle reti regionali non isolate soltanto a decorrere da quando fossero stati « completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli *standard* di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza ».

Rammenta che, da ultimo, il decreto legislativo n. 112 del 2015 ha previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano indivi-

duate le reti ferroviarie regionali non isolate alle quali si applica la disciplina sull'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura, oltre che sull'attività ferroviaria, dettata dall'Unione europea e che pertanto passeranno sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in più occasioni, anche di fronte alla Commissione, e da ultimo nell'informativa che ha reso all'Assemblea sull'incidente in Puglia, ha dichiarato la volontà di perseguire una politica del settore dei trasporti che si caratterizzi per il riconoscimento della priorità della riqualificazione del trasporto pubblico locale e regionale e per il supporto alla crescita del trasporto ferroviario, la cosiddetta « cura del ferro ». Nell'ambito di questa politica, la sicurezza del trasporto ferroviario regionale deve rappresentare un elemento fondamentale.

Per questo la risoluzione in discussione a sua prima firma e che auspica possa essere condivisa da tutti i Gruppi della Commissione, richiede che il Governo, in parallelo alle rilevanti risorse finanziarie che, nel Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana, sono destinate alle tecnologie per la sicurezza, individui, in accordo e in piena collaborazione con le regioni interessate, gli interventi necessari per pervenire entro tempi certi e predefiniti ad adeguare le reti ferroviarie regionali ai livelli tecnologici di sicurezza propri della rete ferroviaria nazionale, mediante l'installazione di sistemi automatici di controllo.

Al tempo stesso giudica necessario pervenire quanto prima possibile a estendere le competenze relative alla vigilanza sulla sicurezza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie alle reti ferroviarie regionali non isolate, anche in considerazione dell'apporto che l'Agenzia stessa potrà fornire con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi di adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle suddette reti.

La sicurezza delle ferrovie regionali è una questione essenziale, che non può essere ulteriormente rinviata, visto che si

tratta di oltre 3000 km di rete ferroviaria, che è utilizzata in prevalenza da pendolari e che, come nel caso della linea Bari Barletta, riveste importanza fondamentale per la mobilità della popolazione dei territori interessati.

Evidenzia che gli impegni contenuti nella risoluzione in esame sono impegni di carattere operativo, con cui si intendono indicare linee d'azione per affrontare una questione così rilevante nel modo più tempestivo ed efficace. Proprio per questo, come ho già detto, ritiene che la risoluzione possa essere condivisa da tutti i Gruppi politici e ribadisce l'auspicio che essa riceva il più ampio sostegno possibile.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di risoluzione in discussione.

Mirella LIUZZI (M5S) indica la volontà del proprio Gruppo di presentare una proposta di risoluzione sul tema della sicurezza delle reti ferroviarie regionali, segnalando che già sul decreto-legge in materia di interventi finanziari per gli enti locali sono stati presentati ordini del giorno che richiedevano di riconoscere la priorità di questo tema nell'assegnazione dei finanziamenti disponibili.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita la Commissione a considerare l'opportunità di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di risoluzione in discussione. Osserva infatti che il tema della sicurezza delle reti ferroviarie regionali è un tema complesso, che richiede interventi, anche finanziari, di notevole portata, per cui la Commissione potrà di nuovo affrontarlo in diverse sedi, tra cui anche la discussione della proposta di risoluzione che potrà essere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) evidenzia che, anche alla luce del terribile incidente accaduto sulla tratta Corato-Andria, la Commissione dovrebbe esprimersi

quanto più tempestivamente possibile. Per questo dichiara di condividere l'opportunità di procedere alla votazione della risoluzione di cui il Presidente Meta è primo firmatario.

Michele DELL'ORCO (M5S) rivendica la priorità dell'intervento del proprio Gruppo nel richiedere al Governo un impegno immediato, concreto e adeguato per affrontare il tema non più rinviabile della sicurezza delle reti ferroviarie regionali. Ricorda al riguardo la presentazione di emendamenti riferiti al decreto-legge in materia di interventi finanziari per gli enti territoriali, con i quali si riconosceva la priorità del tema della sicurezza nell'assegnazione delle risorse del Fondo statale per il trasporto pubblico locale che si sono rese disponibili. Sempre il proprio Gruppo ha chiesto e ottenuto che una condizione del medesimo tenore fosse inserita nel parere approvato dalla Commissione Trasporti sul decreto-legge. Queste proposte non sono state in alcun modo accolte dal Governo, che si è espresso in senso contrario anche sull'ordine del giorno ricordato dalla collega Liuzzi. Per tutte queste ragioni ritiene opportuno che non si proceda nella seduta odierna alla votazione della proposta di risoluzione in discussione, in modo da permettere al proprio Gruppo di valutarne adeguatamente i contenuti e di predisporre anch'esso un atto di indirizzo.

Michele Pompeo META, *presidente*, pur osservando che i contenuti della risoluzione sono noti da quando è stata pubblicata negli atti parlamentari, prende atto della richiesta dei deputati del Gruppo del MoVimento 5 Stelle. Li invita pertanto a presentare quanto prima possibile la propria proposta di risoluzione. Segnala altresì di essere impegnato nella predisposizione di una proposta di legge che individui come pervenire all'attuazione degli interventi necessari per garantire che nelle reti ferroviarie regionali siano installate dotazioni tecnologiche di sicurezza adeguate. È evidente che un simile obiettivo richiede ingenti risorse finanziarie, che dovranno essere quantificate e reperite.

Ludovico VICO (PD) interviene per esprimere il proprio convinto apprezzamento riguardo alla proposta di risoluzione di cui il Presidente Meta è primo firmatario. Osserva in particolare che deve essere sottolineata, come emerge dal testo della proposta di risoluzione, la priorità del trasporto pubblico locale nell'ambito della complessiva politica per i trasporti.

Maria ANTEZZA (PD), Ivan CATALANO (Misto) e Roberta OLIARO (SCpI) chiedono di apporre la propria firma alla proposta di risoluzione in discussione.

Michele MOGNATO (PD), sottolinea l'opportunità di procedere nella seduta odierna all'approvazione della risoluzione di cui il Presidente Meta è primo firmatario, in considerazione del fatto che i contenuti di tale atto di indirizzo risultano ampiamente condivisibili da parte di tutti i Gruppi politici. Ritiene comunque che si possa accogliere la richiesta dei colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle di attendere la presentazione anche di un loro atto di indirizzo, a condizione che si tratti di una richiesta avanzata con spirito costruttivo, in modo da pervenire alla predisposizione di una risoluzione unitaria.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) rileva che anche il proprio Gruppo si riserva di presentare in tempi brevi una propria proposta di risoluzione ovvero di richiedere di sottoscrivere quella in discussione, di cui il Presidente Meta è primo firmatario.

Michele ANZALDI (PD) segnala che di fronte al numero di morti e feriti dell'incidente ferroviario accaduto il 12 luglio scorso è assolutamente necessario che la Commissione non dia l'impressione, per pure schermaglie politiche, di temporeggiare e di non pronunciarsi.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce che in qualità di Presidente della Commissione non può che farsi carico della richiesta del più importante Gruppo politico di opposizione. Confida peraltro

che la Commissione sappia esprimere, su un tema tanto rilevante, che prescinde dalle differenziazioni politiche, un approccio unitario. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016 — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.20.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Nuovo testo C. 2664 Lauricella.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge C. 2664, concernente « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici », ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia. Rileva che la proposta di legge consta di un unico articolo con due commi ed è diretta a modificare il codice penale introducendo, attraverso il nuovo articolo 624-ter, una diversa fatti-

specie di reato, ossia il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione. Si parla nella sostanza del furto di « componenti metalliche o di altro materiale » sottraendole dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Ricorda che tale condotta è già oggi presa in considerazione dal codice penale ai sensi dell'articolo 625 del codice medesimo che disciplina le circostanze aggravanti del furto. Il comma 7-bis della citata disposizione, introdotto dall'articolo 8 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, punisce il furto con la pena da 1 a sei anni (esattamente la medesima pena prevista dal nuovo articolo 624-ter) « se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica ». Inoltre, in luogo della multa precedentemente prevista dal comma 7-bis, da 103 a 1.032 euro, il nuovo articolo 624-ter prevede una multa da 1.000 a 5.000 euro. Osserva che con la proposta di legge si stabilisce di trasformare in una fattispecie autonoma di reato quella che era considerata una circostanza aggravante del reato di furto. Infatti il comma 7-bis dell'articolo 625 viene contestualmente abrogato.

Fa presente che l'effetto di tale scelta normativa è quello di escludere che, nella valutazione comparativa delle circostanze del reato, il giudice possa applicare pene più miti, secondo un meccanismo simile a quello adottato per il caso di omicidio stradale. Infatti gli elementi circostanziali adesso accederanno a un reato base che presenta una pena edittale già più elevata e che, ricomprendendo quale elemento essenziale e non meramente circostanziale l'oggetto del furto, escluderà, come invece potrebbe avvenire attualmente, che il fatto

sia punito (a seguito del bilanciamento delle circostanze) con le stesse pene previste per il furto semplice.

Rileva che si introduce poi un'aggravante speciale per il reato di associazione a delinquere nel caso in cui tale associazione sia diretta a commettere il reato di cui si tratta ovvero quello di ricettazione. Rispetto a tale ultimo reato viene inoltre modificata, a fini di coordinamento, la circostanza aggravante speciale che era prevista per l'ipotesi nella quale oggetto della ricettazione fossero le componenti metalliche o gli altri materiali con le destinazioni sopra indicate (servizi di trasporto, di telecomunicazione, ecc.). Infine si modifica il codice di procedura penale per stabilire che le funzioni di pubblico ministero, nel caso di delitto di associazione a delinquere volta a commettere i reati di cui si tratta o di ricettazione, sono in capo all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. A fini di coordinamento viene inoltre modificato l'articolo 380 del codice di procedura penale per continuare a consentire l'arresto in flagranza per chi commette il nuovo reato di cui si tratta.

Ritiene che la Commissione non possa che guardare con favore ad un intervento che prevede maggiore severità relativamente a condotte (quali ad esempio i furti di rame sulle linee ferroviarie) che, oltre a cagionare un immediato e ingente danno economico, mettono a rischio anche altri valori fondamentali quali la sicurezza pubblica e la certezza dell'adeguato ed efficiente svolgimento dei servizi pubblici.

Rileva che l'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto da Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ANIE, Enel, Ferrovie dello Stato Italiane e Telecom Italia, nel suo report per gli anni 2013-2015, dà conto dei numerosissimi episodi relativi, in massima parte, alla sottrazione di rame da linee ferroviarie e conferma l'importanza di una stretta repressiva nei confronti di questi comportamenti anche con riferimento ai reati associativi e alla ricettazione che

costituiscono spesso il contesto criminale nel quale queste condotte si integrano.

Alla luce di queste considerazioni presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 6).

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. – Rel. Simoni.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 72 e abbinate, concernente « Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate » ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente.

Osserva che il testo consta di 12 articoli e mira alla realizzazione di una rete nazionale di « mobilità dolce » definita come « mobilità lenta finalizzata alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani » e connotata da un'elevata sostenibilità ambientale (articolo 2). La rete nazionale di mobilità dolce

viene equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo e comprende percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi velo-rail, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive ed altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili. La rete nazionale di mobilità dolce è sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche previsto dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, come noto, destina 91 milioni di euro nel triennio 2016-2018 per la realizzazione di ciclovie, nonché con il Piano straordinario della mobilità turistica (articolo 1).

Quanto alle modalità di realizzazione della rete essa principalmente dovrebbe derivare dal recupero e dal riutilizzo delle infrastrutture sopra descritte ivi comprese le ferrovie dismesse definite come i tracciati ferroviari mai entrati in esercizio o sui quali « è stata disposta la dismissione della linea dall'esercizio ferroviario ». Sono ad esse equiparate anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro in abbandono o non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria.

L'individuazione della rete di mobilità dolce è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Entro il medesimo termine sono altresì emanate le linee guida della mobilità dolce che contengono non solo gli indirizzi tecnici ed amministrativi, ma soprattutto gli aspetti finanziari con particolare riferimento ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari nonché alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e

privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. La rete e le linee guida sono aggiornate con cadenza triennale.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge le regioni, sulla base della rete nazionale e delle citate linee guida, elaborano un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Il programma regionale è anch'esso aggiornato – a seguito dell'aggiornamento della rete e delle linee guida – entro i successivi 90 giorni (articolo 3).

L'articolo 4 oltre ad individuare le infrastrutture che rientrano direttamente nella rete della mobilità dolce (in larga parte coincidenti con quelle indicate nell'articolo 2, nell'ambito delle definizioni del piano della mobilità dolce) prevede anche che la rete nazionale della mobilità dolce sia integrata, con particolari facilitazioni d'uso, da alcune categorie di infrastrutture e di mezzi di trasporto: ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale; ferrovie turistiche in esercizio; linee di navigazione interna; impianti a fune; autolinee pubbliche e private. Si fa quindi riferimento ad una accentuata integrazione col trasporto pubblico locale.

Osserva che andrebbe chiarito se le ferrovie turistiche siano parte della rete della mobilità dolce, come sembrerebbe desumersi dalla definizione di cui all'articolo 2, ovvero rientrino tra le infrastrutture che « integrano » la mobilità dolce ai sensi dell'articolo 4.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle ferrovie « dismesse » come aree nelle quali sviluppare la mobilità dolce (greenways). A questo proposito si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo Ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati

entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali elenchi dovrebbero essere utilizzati al fine di predisporre la rete della mobilità dolce, le relative linee guida e i programmi regionali di mobilità dolce. È previsto che la proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimanga in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.

A questo proposito ritiene utile segnalare la necessità, come emerso dall'approfondito esame che la Commissione ha svolto sia con riferimento alla proposta di legge AC 2305, sulla mobilità ciclistica, sia nel corso dell'esame dell'AC 1178, sulle ferrovie turistiche, che l'utilizzo delle ferrovie « dismesse » ai fini della mobilità dolce sia limitato ai casi nei quali l'area non sia armata e, in ogni caso, « non sia recuperabile all'esercizio ferroviario », come già risulta dalla formulazione del testo dell'AC 2305. Tale correzione appare tanto più necessaria alla luce della proposta di legge 1178 che si ripropone proprio di recuperare all'uso ferroviario, a scopi turistici, anche linee ferroviarie attualmente sospese o perfino dismesse, a condizione che siano armate per una percorrenza tale da consentirne la rimessa in esercizio. Peraltro la semplice indicazione della ferrovia come « dismessa » non appare idonea a fornire un'informazione omogenea e adeguata considerato che esistono diversi « livelli » di « non utilizzo » dell'infrastruttura ferroviaria medesima (dalla semplice sospensione della linea totalmente armata e che potrebbe tornare immediatamente in esercizio, fino alla cessazione definitiva della stessa).

L'articolo 6 prevede il censimento degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, ai fini della loro promozione e valorizzazione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sulla base del citato censimento, pubblica l'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della

promozione turistica e culturale, il cui aggiornamento sarà anch'esso triennale.

L'articolo 7 modifica il codice dei beni culturali prevedendo che ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale (unitamente a strade dismesse, bianche, tratturi, ecc.) rientrino tra i beni paesaggistici e possano pertanto essere qualificati come beni di notevole interesse pubblico. Come previsto dall'articolo 140 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

Ricorda che nel corso dell'istruttoria condotta in relazione all'AC 1178, la Commissione ha valutato l'opportunità di prevedere specifici vincoli relativi ai percorsi ferroviari di pregio. Si è ritenuto tuttavia di non procedere all'apposizione di vincoli che potrebbero rendere più difficile l'attivazione e più onerosa la gestione dei percorsi ferroviari turistici. Sarebbe opportuno pertanto non assoggettare le ferrovie turistiche, a maggior ragione quelle soltanto sospese, al regime previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Per tali ragioni, nel parere, si potrebbe sollecitare la soppressione del riferimento, nel comma 1, lettera a) dell'articolo 7, alle ferrovie turistiche sospese e dismesse.

L'articolo 8 individua gli interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce. Tra queste si segnalano interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico, interventi su beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, adeguamento della ricettività turistica, iniziative per la valorizzazione delle zone suscettibili di fruizione turistica site in aree protette nazionali e regionali e oasi,

interventi di architettura del paesaggio che prevedano il restauro e la valorizzazione di tratti di paesaggi storici nonché interventi formativi, informativi e sulla segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la messa in sicurezza della rete e la corretta fruizione, soprattutto nei tratti multifunzionali.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di coordinare le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale. La medesima disposizione istituisce, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio sulla mobilità dolce, del quale si descrivono le modalità per la determinazione della composizione e i compiti.

Gli ultimi articoli prevedono la possibilità per aziende private o pubbliche o persone fisiche di sponsorizzare la creazione e la realizzazione percorsi di mobilità dolce ovvero di attività serventi quali, ad esempio, quella di noleggio di biciclette (articolo 10), la clausola di salvaguardia delle competenze di regioni a statuto speciale e province autonome (articolo 11) e la copertura finanziaria (articolo 12). In tale ultima disposizione è indicata l'entità delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi della legge. Si prevede in particolare che l'onere di attuazione delle disposizioni della legge sia 20.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, la cui copertura finanziaria è individuata nell'accantonamento di Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione ritiene opportuno ribadire l'esigenza che il testo all'esame sia valutato anche alla luce delle attività che questa Commissione sta svolgendo con specifico riferimento alle proposte di legge in materia di mobilità ciclistica e ferrovie turistiche e si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli ele-

menti già indicato nella relazione introduttiva e di altri che potranno emergere nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.40.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 12 maggio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto l'attività conoscitiva programmata e ha concordato di procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Non essendovi deputati che chiedono di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a giovedì 28 luglio alle ore 17.

Michele Pompeo META, *presidente*, verificato il consenso dei rappresentanti dei Gruppi sulla proposta del relatore, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 28 luglio alle ore 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-09204 Oliaro: Attendibilità dell'indagine demoscopica sul gradimento del servizio ferroviario locale, con particolare riguardo alla regione Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, Trenitalia rappresenta quanto segue.

L'indagine sul livello di gradimento del trasporto ferroviario in Umbria relativa al 2016 è stata svolta da un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente la Società GN Research in qualità di capofila e la Società Scenari.

Le rilevazioni si sono sviluppate in 3 *tranches*, nei mesi di gennaio, marzo e maggio con 537 interviste che hanno interessato dodici stazioni: le principali dell'Umbria e quelle delle direttrici privilegiate dai traffici interregionali, verso Ancona, Roma e Firenze.

Tutte le interviste, comprese quelle eseguite al di fuori del territorio regionale umbro, hanno riguardato 54 treni dell'Umbria, sia regionali che interregionali, e hanno coinvolto tutte le tipologie di viaggiatori, in particolare i pendolari.

Per quanto concerne, infine, la puntualità dei treni dell'Umbria, nel primo semestre 2016 questa si è attestata su valori superiori al 91 per cento come puntualità percepita, mentre quella registrata escludendo le cause non dipendenti da Trenitalia sfiora il 98 per cento.

ALLEGATO 2

5-09205 Franco Bordo: Necessità di installare sistemi innovativi di segnalamento dei treni sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo al sistema satellitare Ersat.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riferisce Rete Ferroviaria Italiana (RFI), a partire dagli anni 2000 è stato attuato un piano di aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura ferroviaria italiana migliorando ulteriormente gli standard di sicurezza del sistema ferroviario, già notevolmente alti al termine degli anni '90.

Diversi gli ambiti di intervento:

Sistema Alta Velocità/Alta Capacità – 1000 km di linea di cui 650 completamente nuovi – con il sistema interoperabile ERTMS/ETCS livello 2;

Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) basato su tecnologia ERTMS/ETCS livello 1 su 11.000 km delle linee convenzionali;

Sistema di Supporto alla Condotta (SSC) su 5.000 km di linee convenzionali;

attivazione su 11.000 km di linea rete mobile (GSM-Railway) dedicata alle ferrovie e integrata con le reti fisse e con le reti mobili e fisse pubbliche;

rinnovamento apparati di *interlocking* delle stazioni con sistemi digitali computerizzati che hanno sostituito i sistemi elettomeccanici.

RFI sta inoltre lavorando per uniformare i sistemi tecnologici sull'intera rete infrastrutturale nazionale, migrando dai sistemi SCMT/SSC al sistema ERTMS/ETCS, partendo dalle linee convenzionali interoperabili (*core network corridors*), in conformità alle direttive europee.

La capacità di traffico dei nodi urbani e nelle grandi aree metropolitane sarà incrementata installando il sistema ERTMS/ETCS HD (Alta Densità).

I gestori delle infrastrutture ferroviarie italiane e tedesche RFI e Db Netz, in collaborazione con Trenitalia, stanno sperimentando in Sardegna – sulla linea sulla linea Cagliari-San Gavino, insieme a Astra e Ansaldo STS (HITACHI) – il sistema di ultima generazione ERSAT-EAV che, primo caso in Europa, interfacerà e integrerà la tecnologia ferroviaria delle linee convenzionali secondarie (locali e regionali) con quella di navigazione e localizzazione satellitare Galileo. L'obiettivo – grazie al contributo dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e della European Global Navigation Satellite Systems Agency (Gsa) – è quello di integrare e validare le tecnologie satellitari nel sistema di segnalamento ERTMS.

A regime, ERSAT-EAV potrà essere installato su quasi metà della rete convenzionale secondaria, sostituendo gli attuali sistemi di sicurezza. Un progetto che presto sarà allargato alla rete europea e alle ferrovie concesse, urbane e extraurbane. Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma quadro europeo per la Ricerca e l'innovazione, Horizon 2020.

Da ultimo RFI segnala che, quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e architetture di avanzata concezione. Per questo ha stipulato convenzioni di collaborazione tecnica e

scientifica con le maggiori Università e Istituti di ricerca per comuni progetti in ambito scientifico. Le principali aree di ricerca e sviluppo sono indirizzate verso la definizione e la realizzazione di soluzioni,

architetture e applicazioni per il miglioramento della disponibilità della circolazione ferroviaria, e lo studio di sviluppi tecnologici avanzati nell'ambito delle tecnologie RFI.

ALLEGATO 3

5-09206 Paolo Nicolò Romano: Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il Governo si è adoperato per la messa in atto di un intervento normativo tale da consentire la riduzione della addizionale comunale, peraltro sostenuto dai pareri resi dalla IX Commissione Trasporti il 13 e 19 luglio scorso.

Ed infatti, nell'ambito disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (AC 3926) è stato inserito l'articolo 13-ter.

Il comma 1 di tale articolo ha previsto infatti la sospensione, dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, dell'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, proprio al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri.

ALLEGATO 4

5-09207 Mognato: Modalità con le quali pervenire alla estromissione del transito delle grandi navi dal bacino di San Marco a Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si stanno valutando tutte le ipotesi in campo per trovare una soluzione finale e definitiva.

L'obiettivo è far sì che le grandi navi non entrino più nel bacino di San Marco.

Sulla tempistica occorre considerare la correlazione tra l'esame dei progetti e la valutazione da parte della Commissione VIA degli stessi.

ALLEGATO 5

5-09208 Biasotti: Opportunità di prevedere una fermata nella stazione di Barletta per i treni che percorrono la tratta Milano-Lecce.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, Trenitalia ha rappresentato quanto segue.

Come è noto, i servizi ferroviari delle Frece (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) sono effettuati in regime di mercato e pertanto, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico; la programmazione di tali servizi si basa dunque su valutazioni di carattere commerciale, finalizzate a garantirne la sostenibilità economica.

In particolare i treni Frecciarossa, effettuando un numero estremamente limitato di fermate, sono destinati a servire stazioni sulle quali convergono flussi di

traffico rilevanti; ad esempio, la coppia di Frecciarossa 9593/9594 tra Milano e Bari ne effettua soltanto 7.

Allo stato attuale, Trenitalia non prevede ulteriori variazioni alla programmazione del collegamento in questione. Infatti, va considerato che, per quanto concerne i servizi ferroviari di media-lunga percorrenza, la stazione di Barletta è attualmente collegata con il Centro-Nord da 3 coppie di treni Frecciargento (da/per Roma), 9 coppie di Frecciabianca (da/per Milano, Venezia e Torino), 6 coppie di Intercity e 3 di Intercity Notte; inoltre, effettuano fermata a Barletta anche 4 Intercity periodici di fine settimana (da/per Roma e Milano).

ALLEGATO 6

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. (Nuovo testo C. 2664 Lauricella).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici » (C. 2664 Lauricella),

premessi che:

il furto di materiale in danno di infrastrutture energetiche, di trasporto e di telecomunicazioni è divenuto una pratica sistematica, controllata da organizzazioni criminali, che sta arrecando gravi danni all'economia e alle aziende del Paese;

in particolare, il furto del rame, alimentato anche dall'impennata dei prezzi del rame stesso nelle borse mondiali, colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti, oltre che quelle operanti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Ciò ha comportato che la frequenza dei furti, in particolare sulle linee ferroviarie, ha assunto proporzioni

rilevanti, con conseguenze sia di tipo patrimoniale, sia in ordine all'efficienza del servizio di trasporto, in quanto determina pesanti ritardi nella circolazione dei treni e forti disagi per i viaggiatori;

la proposta di legge è volta a rendere tale reato, già presente nell'ordinamento come circostanza aggravante della fattispecie del furto, una fattispecie autonoma, inasprendone le sanzioni; anche al fine di sottrarre al bilanciamento delle circostanze la determinazione della sanzione stessa da parte del giudice;

la fattispecie in esame viene integrata con il reato di associazione a delinquere e vengono previsti i necessari coordinamenti con le fattispecie di arresto in flagranza di reato e di ricettazione;

la proposta appare pienamente condivisibile e atta a contrastare più efficacemente il fenomeno dei furti di materiale sottratto alle infrastrutture necessarie per la prestazione di servizi pubblici essenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	288
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	290
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	288
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	291

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) di rappresentanti di Assogasliquidi e della Conferenza GNL	289
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 15.50.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta ad introdurre all'articolo 4, comma 4, del provvedimento in esame un termine certo per l'elaborazione delle linee guida ministeriali sulla mobilità dolce, al fine di consentire alle regioni di elaborare programmi regionali coerenti e condivisi sui territori (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*). Sottolinea di aver voluto richiamare nella premessa quanto già sottolineato nella relazione svolta ieri sul provvedimento in esame con riferimento ai criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi, le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. Ritiene infatti che, dal punto di vista politico, appare opportuna una riflessione circa la sezione londinese, considerato l'esito del recente referendum britannico.

Andrea VALLASCAS (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, riservandosi di valutare più attentamente il provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla

proposta di parere relativa ad una ratifica di indubbia rilevanza in quanto volta a garantire una protezione brevettuale europea in considerazione della nuova dimensione sovranazionale dei mercati.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 luglio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) di rappresentanti di Assogasliquidi e della Conferenza GNL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 17.

ALLEGATO 1

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce (C. 72 e abbinate);

sottolineato che la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce (ReMoDo) presenta tra le sue finalità l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ed è sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché con il Piano straordinario della mobilità turistica;

rilevato che all'articolo 6 viene introdotto sulla base del censimento effettuato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale;

evidenziato che all'articolo 8, tra gli interventi prioritari volti alla tutela e alla

valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla ReMoDo, sono previste opere finalizzate al risparmio energetico; l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia; l'adeguamento della ricettività turistica; la valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica; l'attività di informazione e promozione del prodotto turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 4, comma 4, un termine temporale definito per l'elaborazione delle linee guida ministeriali sulla mobilità dolce al fine di consentire alle regioni di elaborare programmi regionali (previsti dall'articolo 3, comma 2) coerenti e condivisi sui territori.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (C. 3867 Governo);

sottolineato positivamente che la *ratio* principale del pacchetto brevettuale europeo è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria in seno al territorio dell'Unione europea, con un brevetto automaticamente valido in tutti i Paesi aderenti e con una giurisdizione comune, con il tribunale unico brevetti;

rilevato che le disposizioni in esame sono volte ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano

avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale in sintonia con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato unico europeo;

valutate le ricadute positive sulla attrattività per investimenti esteri collegati a brevetti di alta qualità derivanti dalla ratifica dell'accordo per le imprese italiane, in particolare per quelle più innovative;

considerato l'esito del recente referendum britannico, occorrerà avviare una riflessione sulle sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti, attualmente previste a Parigi, Londra e Monaco, fermo restando che l'Italia è candidata a una sede regionale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09159 Ciprini: Iniziative in ordine all'esposizione all'amianto di lavoratori degli stabilimenti Thyssenkrupp di Terni, della SGL Carbon di Narni, delle Officine grandi riparazioni di Foligno e di altri siti produttivi umbri	293
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	300
5-06713 Tino Iannuzzi: Concentrazione presso le sedi dell'INPS di Salerno e di Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile nella provincia di Salerno	293
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	302
5-09143 Miccoli: Continuità occupazionale dei lavoratori della società Gepin Contact Spa a seguito dell'aggiudicazione ad altre imprese dell'appalto relativo ai servizi alla clientela del gruppo Poste italiane	294
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	304

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	294
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	306

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	296
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	307
<i>ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso e Chimienti)</i>	313
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Martelli, Placido, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini e Zaratti)</i>	321

RISOLUZIONI:

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.	
7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.	

7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00195</i>)	298
ALLEGATO 8 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	328
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	299

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.50.

5-09159 Ciprini: Iniziative in ordine all'esposizione all'amianto di lavoratori degli stabilimenti Thyssenkrupp di Terni, della SGL Carbon di Narni, delle Officine grandi riparazioni di Foligno e di altri siti produttivi umbri.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziana CIPRINI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatta della sua risposta e sottolinea che le aziende oggetto della sua interrogazione hanno disatteso l'accordo firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che le avrebbe obbligate a porre in quiescenza anticipata i lavoratori esposti all'amianto, come avvenuto per i lavoratori degli stabilimenti ILVA di Taranto e di Genova, certificando la loro esposizione fino al 2 ottobre 2003, così come è avvenuto per i lavoratori del gruppo Thyssenkrupp del Piemonte. Per tali ragioni, esorta il Governo a procedere ad accertamenti nei siti delle aziende che hanno rifiutato la certificazione, per verificare la presenza di amianto, dimostrata, del resto, anche dalle risultanze degli studi epidemiologici del gruppo di lavoro SENTIERI che evidenziano un alto tasso di incidenza del mesotelioma pleurico nelle zone di Terni, Narni e Foligno. Sarà, pertanto, necessario, a suo avviso, procedere alla bonifica dei siti e alla loro completa ri-

strutturazione, eliminando totalmente l'amianto.

5-06713 Tino Iannuzzi: Concentrazione presso le sedi dell'INPS di Salerno e di Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile nella provincia di Salerno.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD) ringraziando il Sottosegretario Biondelli per la sua risposta, si sofferma sull'ultima parte della risposta medesima, dal momento che la prima parte è datata e riassume gli accadimenti che hanno dato luogo alla presentazione, da parte sua, di numerosi atti di sindacato ispettivo. Rileva come finalmente si stiano compiendo significativi passi in avanti al fine di autorizzare la costituzione in provincia di Salerno di nuove sedi decentrate delle Commissioni mediche dell'INPS preposte all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità. Infatti, dal 2014, a causa di una decisione assunta dalla Giunta regionale della Campania dell'epoca, che reputa sbagliata e dannosa, nel salernitano tutte queste complesse e molteplici funzioni sono state accentrate nelle due sole sedi di Salerno e Nocera Inferiore. Si sono determinati, infatti, conseguenti pesantissimi e ingiustificati disagi e disservizi per le popolazioni del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, della Valle del Calore, e del Tanagro e, specialmente, per persone anziane in precarie condizioni di salute, ovvero colpite da gravi situazioni di disabilità, per tutte le molteplici ragioni esposte nella sua interrogazione, legate alle gravi carenze delle infrastrutture e del trasporto pubblico, alle distanze e ai tempi di collega-

mento molto consistenti necessari a raggiungere le sedi di Salerno e di Nocera Inferiore.

Osserva che il Governo giustamente ha fatto riferimento al « tavolo tecnico », istituito in vista del rinnovo della convenzione fra l'INPS della Campania e l'Assessorato regionale competente nell'ambito del nuovo governo regionale. In tale sede è stata positivamente affrontata tale questione con la richiesta, da ultimo inviata dalla Sede INPS della Campania all'INPS nazionale, di istituzione di Commissioni decentrate nel Cilento e nel Vallo di Diano. Sollecita, quindi, il Ministero a intervenire sull'INPS nazionale anche per dare coerente e puntuale seguito all'impegno assunto proprio in XI Commissione, nella seduta del 18 febbraio 2015, in risposta a una sua precedente interrogazione, dal Sottosegretario Bobba, che si era assunto il compito di « sollecitare, comprendendo il disagio manifestato dai cittadini, l'INPS » ad un riesame delle decisioni precedentemente adottate. Ribadisce che occorre accelerare la conclusione del percorso istituzionale avviato, con la costituzione di nuove sedi delle commissioni mediche INPS in provincia di Salerno.

Sottolinea, infine, che continuerà ad attivarsi fino alla risoluzione della questione, nell'interesse delle popolazioni e dei territori interessati.

5-09143 Miccoli: Continuità occupazionale dei lavoratori della società Gepin Contact Spa a seguito dell'aggiudicazione ad altre imprese dell'appalto relativo ai servizi alla clientela del gruppo Poste italiane.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), ringraziando la sottosegretaria, osserva che con la sua interrogazione ha inteso porre l'attenzione del Governo sull'interpretazione distorta della clausola sociale prevista dal nuovo codice degli appalti che, così come correttamente applicata nel frattempo da altre

aziende, prevede, per l'azienda aggiudicataria del nuovo appalto, l'obbligo di riassunzione, alle medesime condizioni, dei lavoratori impiegati dall'azienda precedentemente titolare dell'appalto. Infatti, pur essendosi proposta la riassunzione dei lavoratori, lo si è fatto ad orario e, di conseguenza, a salario ridotto. Evidenzia, del resto, che tale eventualità era stata segnalata da tempo, dal momento che l'appalto è stato aggiudicato ad un prezzo sostanzialmente inferiore al costo del lavoro.

Sollecita, pertanto, il Ministero a intervenire presso il gruppo Poste italiane, perché sia riaperto il tavolo con le parti sociali, unica sede in cui potrà essere trovata soluzione al problema di tali lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 16.15.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il parere competenza alla I Commis-

sione sul nuovo testo unificato dei Doc. XX, n. 65 e n. 69, avrà luogo nella seduta odierna. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Miccoli, per la sua relazione introduttiva e per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, dopo avere rilevato preliminarmente che la Commissione di inchiesta dovrebbe fornire al Governo, nell'intenzione dei proponenti, uno strumento per l'impostazione di futuri interventi per far fronte ad una situazione della quale si denuncia la criticità, venendo al merito del provvedimento, osserva che il nuovo testo si compone di quattro articoli e che l'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, della Commissione di inchiesta monocamerale e ne individua le funzioni. I compiti attribuiti alla Commissione sono estremamente articolati e comprendono, tra l'altro: l'accertamento dello stato di degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo all'evoluzione della situazione socioeconomica e alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali e a una maggiore presenza di stranieri; l'accertamento del ruolo delle istituzioni locali e delle modalità adottate per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie; l'acquisizione delle proposte operative da parte di tutti gli enti che, a vario titolo, si occupano delle problematiche oggetto dell'inchiesta; la rilevazione delle condizioni di rischio e delle possibili connessioni con la radicalizzazione e l'adesione al terrorismo dei figli degli immigrati di prima generazione; l'acquisizione degli elementi oggettivi e delle proposte operative provenienti dalle città italiane ed europee che hanno raggiunto buoni risultati di integrazione.

Con particolare riferimento alle materie di competenza della XI Commissione, osserva che, nell'ambito dell'accertamento dello stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, si fa

riferimento, in particolare, alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie, ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, nonché all'offerta formativa, alle reti tra scuole e tra queste e il territorio e ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici.

Segnala che, sulla base dell'articolo 2, la Commissione sarà composta di venti deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo da assicurare comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presentare alla Camera dei deputati una relazione finale sulle indagini svolte.

Fa presente che l'articolo 3 riguarda i poteri e i limiti della Commissione, mentre il successivo articolo 4 prevede che i componenti la Commissione, il personale addetto e i collaboratori siano obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale. La violazione dell'obbligo e la divulgazione del contenuto dei documenti coperti dal segreto sono puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Segnala, infine, che l'articolo 5 reca le norme relative all'organizzazione dei lavori della Commissione. Evidenzia, in particolare, che la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, dell'ISTAT, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni, anche locali, che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà. La Commissione può avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi competenti. La Commissione, le cui spese sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nella misura di

50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017, opererà con il personale e nei locali messi a disposizione dal Presidente della Camera medesima.

Conclusivamente, ritiene che possa considerarsi senz'altro positiva l'iniziativa di svolgere un approfondimento in sede parlamentare sulla condizione delle città del nostro Paese e delle loro periferie.

In tale ambito, per quanto attiene ai profili di competenza della XI Commissione, rilevano in particolare le criticità esistenti nell'inserimento lavorativo e nella partecipazione al mercato del lavoro e la presenza di condizioni di disagio e di povertà.

In questa ottica, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato dei Documenti XX, n. 65 e n. 69, con una osservazione volta a richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di approfondire maggiormente questi aspetti (*vedi allegato 4*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclu-

sione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnalato che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata di oggi, fa presente che con lettera in data 19 luglio 2016, la Presidente della Camera ha provveduto a trasmettere alla Commissione l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto in esame. Nella medesima lettera la Presidente della Camera informa di aver segnalato alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento l'opportunità che il Governo concordi con le competenti Commissioni parlamentari tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare, nel rispetto del termine previsto dalla legge n. 183 del 2014 per l'esercizio della delega.

Fa presente che il relatore ha predisposto una proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato 5*) e che i deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso e Chimienti e deputati del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà hanno presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 6 e 7*).

Invita, pertanto, il relatore a illustrare la propria proposta di parere.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, dando conto sinteticamente dei contenuti della sua proposta di parere, si sofferma, in particolare, sulla condizione in essa contenuta, riguardante le modifiche da apportare alla disciplina del lavoro accessorio, per ricondurre tale istituto alla sua originaria natura di occasionalità, in particolare attraverso la riduzione da 7.000 euro a 6.000 euro del limite di compensi annui da corrispondere attraverso i *voucher* ai singoli lavoratori, una migliore definizione dei contenuti della comunica-

zione preventiva in ordine al ricorso al lavoro occasionale, l'esclusione esplicita dei settori ad alta intensità di conoscenza tecnica e di pericolosità della prestazione. Illustra, quindi, le osservazioni contenute nella proposta di parere, soffermandosi in particolare su quelle relative al riconoscimento degli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa e nel settore della pesca, all'estensione della disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale, nonché a una migliore definizione della disciplina delle dimissioni volontarie (*vedi allegato 5*).

Tiziana CIPRINI (M5S), illustrando la proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria (*vedi allegato 6*), si sofferma, in particolare, sulle criticità evidenziate, a suo avviso, dalla disciplina recata dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in materia di comunicazione preventiva della prestazione di lavoro accessorio. Si tratta, infatti, di norme che, lungi dall'arginare il ricorso a tale istituto, ne consentiranno un ulteriore abuso, specialmente nel settore dell'agricoltura. A tale proposito, sarebbe stato meglio ritornare all'originaria natura del lavoro occasionale, limitandone l'utilizzo sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Esprime critiche anche sulle norme dell'articolo 2, che consentono la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi, in quanto, a suo avviso, sembrano favorire ben identificabili categorie di imprese che, aggirando il ricorso alla contrattazione, potranno assumere lavoratori a stipendi ridotti, contribuendo ad alimentare il fenomeno dei *working poor*. Anche l'articolo 3, riguardante l'ISFOL, non dà sufficienti garanzie che i diritti dei lavoratori dell'ISFOL siano tutelati nel passaggio all'ANPAL. Dopo avere espresso critiche anche sull'articolo 6, relativo alla disciplina della riserva di assunzione di lavoratori disabili, auspica un supplemento di riflessione da parte del Governo sul problema relativo al contributo che le imprese devono versare ai sensi dell'arti-

colo 2, comma 31, dalla legge n. 92 del 2012 al momento del licenziamento dei lavoratori in caso di cambi di appalto che assicurino comunque la continuità occupazionale attraverso clausole sociali e in caso di chiusura di cantieri edili, sottolineando che l'esclusione prevista dalla legislazione vigente scadrà alla fine del presente anno.

Davide TRIPIEDI (M5S), condividendo quanto da ultimo affermato dalla collega Ciprini, ricorda che il problema della «tassa di licenziamento» è particolarmente sentito nel settore dell'edilizia, dove, alla chiusura del cantiere, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo nonostante intenda procedere alla riassunzione degli stessi lavoratori al momento dell'apertura di un nuovo cantiere, che spesso interviene a pochi mesi di distanza.

Gessica ROSTELLATO (PD) intende ringraziare il relatore per l'equilibrio dimostrato nell'elaborazione della sua proposta di parere ed esprime in particolare apprezzamento per le osservazioni relative alla previsione di ammortizzatori sociali nel settore della pesca e alla disciplina relativa alle dimissioni volontarie.

Con riferimento al settore della pesca, ricorda l'urgenza di intervenire, dal momento che, a decorrere dal 2017, i lavoratori saranno privi della tutela della cassa integrazione in deroga, esprimendo l'auspicio che il Governo voglia raccogliere la sollecitazione contenuta nel parere.

Infine, osserva l'opportunità di non gravare le aziende di oneri impropri, qualora i dipendenti che intendono dimettersi tralascino di rispettare la procedura prevista dalla legge e si allontanino senza lasciare traccia. Ritiene, infatti, che sia ingiusto porre in capo alle imprese oneri in relazione a comportamenti che inequivocabilmente dimostrano la volontà di chiudere il rapporto di lavoro in essere.

Roberto SIMONETTI (LNA), pur condividendo la necessità di riportare l'istituto del lavoro accessorio entro l'alveo originario dell'occasionalità, non condivide le

soluzioni individuate dal relatore, con particolare riferimento all'abbassamento del limite dei compensi a 6.000 euro annui e, soprattutto, alla mancata esplicitazione dei settori in cui ne è escluso il ricorso, che, lasciando, a suo avviso, una eccessiva discrezionalità di interpretazione, mantiene intatte le possibilità di abuso. A suo giudizio, sarebbe piuttosto preferibile indicare specifici settori nei quali consentire l'utilizzo dei buoni lavoro, il cui ricorso dovrebbe essere escluso per tutte le altre attività non espressamente indicate dal legislatore.

Dichiara, inoltre, di non condividere il giudizio positivo espresso nelle premesse del parere sulle norme relative alla trasformazione dei contratti di solidarietà, che gli appaiono suscettibili di ridurre i diritti dei lavoratori.

Titti DI SALVO (PD), ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, intende sottolineare i punti che, a suo avviso, maggiormente qualificano la proposta di parere.

Fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa, in secondo luogo, alle condizioni volte a limitare l'abuso del ricorso al lavoro accessorio e, infine, all'osservazione relativa alle dimissioni volontarie, che, riaffermando la validità della procedura introdotta dal decreto legislativo n. 151 del 2015, intendono comunque farsi carico dell'esigenza di non penalizzare sul piano economico i datori di lavoro che agiscono correttamente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, associandosi ai riconoscimenti per il lavoro svolto dal relatore, ricorda che proprio nella giornata odierna la Commissione Agricoltura del Senato ha terminato l'esame in sede referente del disegno di legge del Governo relativo al contrasto del caporalato in agricoltura (Atto Senato n. 2217).

A suo avviso, sarebbe inopportuno vanificare tale impegno, meritoriamente assunto dal Governo, con una eccessiva liberalizzazione del ricorso al lavoro ac-

cessorio nel settore dell'agricoltura, che potrebbe determinarsi qualora non vengano introdotti i correttivi prospettati nella proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*), risultando, pertanto, precluse le proposte alternative di parere presentate.

La seduta termina alle 16.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 16.50.

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.

7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione della risoluzione 8-00195).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 luglio, l'onorevole

Arlotti, primo firmatario della risoluzione n. 7-00952, ha anticipato il contenuto di una proposta di riformulazione della sua risoluzione, in vista dell'adozione di un testo unitario delle risoluzioni in titolo. Fa presente, quindi, che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, condiviso dai presentatori dei tre atti di indirizzo (*vedi allegato 8*). Chiede, pertanto, alla sottosegretaria Biondelli di esprimere a nome del Governo il parere su tale testo unificato.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini.

Tiziana CIPRINI (M5S), prima firmataria della risoluzione n. 7-00998, ringrazia il collega Arlotti per il lavoro svolto, sottolineando tuttavia che il testo unificato delle risoluzioni individua una soluzione meramente transitoria, che non risolve alla radice il problema dei lavoratori stagionali del settore del turismo. A suo avviso, infatti, sono necessari interventi strutturali, nella formazione, nella logistica e nei territori, che abbiano come risultato il prolungamento dei rapporti di lavoro oltre i limiti delle stagioni turistiche attualmente esistenti. Sottolinea, infatti, l'esigenza di investire con convinzione sul

settore turistico dal momento che si tratta di un settore che, per fortuna, non si presta alla delocalizzazione delle attività.

Roberto SIMONETTI (LNA), primo firmatario della risoluzione n. 7-00995, intende associarsi ai ringraziamenti al collega Arlotti, che ha saputo contemperare con equilibrio le diverse istanze emerse nel corso delle audizioni, formulando una proposta di testo unificato di cui si dichiara pienamente soddisfatto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini.

La Commissione, all'unanimità, approva il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, che assume il numero 8-00195 (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 17.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10.

ALLEGATO 1

5-09159 Ciprini: Iniziative in ordine all'esposizione all'amianto di lavoratori degli stabilimenti Thyssenkrupp di Terni, della SGL Carbon di Narni, delle Officine grandi riparazioni di Foligno e di altri siti produttivi umbri.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Ciprini con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sull'esposizione all'amianto dei lavoratori dello stabilimento di Terni della società Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni.

Al riguardo, rappresento che in materia di amianto, l'INAIL svolge attività di valutazione dell'esposizione « qualificata » e di rilascio della relativa certificazione, ai fini del riconoscimento, da parte dell'INPS, dei benefici previdenziali, previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. L'attività di verifica e di certificazione dell'esposizione ad amianto presso il sito siderurgico di Terni, svolta dalla sede territoriale dell'INAIL si è rivelata particolarmente impegnativa a causa della complessa articolazione dell'impianto, dell'evoluzione dei processi produttivi verificatisi nel corso dei decenni nonché della dinamica dell'assetto proprietario. A tal riguardo l'Inail ha precisato che presso la sede di Terni sono pervenute, da parte dei dipendenti della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni Spa (AST) e di cinque sue partecipate e/o controllate, 5.117 domande finalizzate al rilascio della certificazione di esposizione ad amianto. Le domande concluse con il rilascio di una dichiarazione di esposizione ad amianto di qualunque durata, anche inferiore ai dieci anni, sono state 4.329 pari all'84,6 per cento. Sono state, invece, definite negativamente, per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, n. 788 domande pari al 15,4 per cento.

Per quanto riguarda l'azienda SGL Carbon di Narni sono state presentate 486

domande finalizzate al rilascio della certificazione di esposizione ad amianto, di cui 105 definite positivamente e 381 negativamente.

Relativamente alla O.G.R. Foligno, le domande di riconoscimento dell'esposizione ad amianto sono state 454 di cui n. 231 definite positivamente e 223 negativamente.

Relativamente alla presenza di amianto nello stabilimento AST di Terni, l'Azienda sanitaria locale Umbria 2 ha riferito che da circa due anni l'amianto è stato completamente rimosso dai reparti produttivi mentre nel resto del sito sono tutt'ora in corso gli interventi di bonifica.

Il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, reso noto che lo stabilimento AST è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con decreto ministeriale n. 468 del 2001 e il suo perimetro è stato definito con decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 luglio 2002. Inoltre nel periodo dal 1997 al 2006, sono stati effettuati circa 50 interventi di bonifica e le attività di caratterizzazione dei suoli, validate da ARPA Umbria, non hanno evidenziato nei campioni prelevati superamenti delle concentrazioni limite per il parametro amianto.

Occorre, inoltre, precisare che gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolgono vigilanza sull'osservanza della legislazione in materia di salute e sicurezza solo per alcune attività, essenzialmente nel settore dell'edilizia, mentre, in via generale, la vigilanza in materia di salute e sicurezza è svolta dalla Azienda

sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Da ultimo rappresentato che non risultano sottoscritti dal Ministero che rappresentano accordi concernenti il pensiona-

mento anticipato dei lavoratori della AST oltre a quello, citato nel presente atto, del 3 dicembre 2014 sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo economico e avente ad oggetto il licenziamento collettivo incentivato.

ALLEGATO 2

5-06713 Tino Iannuzzi: Concentrazione presso le sedi dell'INPS di Salerno e di Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile nella provincia di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Iannuzzi, con il presente atto parlamentare, richiama nuovamente l'attenzione sull'attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile da parte dell'INPS.

Al riguardo, è opportuno ricordare che – in attuazione dell'articolo 18, comma 22, del decreto legge n. 98 del 2011 – la Direzione regionale INPS della Campania ha stipulato un accordo con la Regione Campania per l'affidamento all'INPS delle funzioni per l'accertamento dei requisiti sanitari in materia d'invalidità civile. Tale accordo si è concretizzato, dapprima, nella deliberazione della giunta regionale n. 390 del 2012 e poi, via via, nella sottoscrizione di diversi Protocolli, relativi ai diversi ambiti provinciali, che hanno interessato tutte le province campane ad eccezione dell'area metropolitana di Napoli.

In particolare, il Protocollo relativo all'ambito territoriale della provincia di Salerno, sottoscritto il 28 aprile 2014, ha previsto, in via sperimentale, l'affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di accertamento e rivedibilità dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, di competenza dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Salerno. Il Protocollo ha altresì previsto che le attività di accertamento sanitario siano svolte presso i locali della sede provinciale INPS di Salerno e presso quelli dell'Agenzia Complessa di Nocera Inferiore. L'accen-

tramento delle attività presso i due plessi di visita ha consentito una riduzione dei tempi per il riconoscimento dei benefici richiesti, favorendo uno svolgimento efficace, efficiente ed economico delle funzioni sanitarie, amministrative e legali spettanti all'INPS.

In tale ottica, l'attribuzione della attività di accertamento dei requisiti sanitari ad altre strutture dell'INPS comporterebbe necessariamente per l'Istituto maggiori oneri per i quali occorre valutare la possibilità che la Regione Campania se ne faccia carico.

Tanto premesso, faccio presente che l'INPS ha comunicato di aver istituito – unitamente all'Assessorato alle politiche sociali della Regione Campania e al Coordinamento Area 20 Assistenza Sanitaria per la Regione Campania – un tavolo tecnico avente ad oggetto anche la problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante. Nell'ambito del Tavolo, in particolare, è emersa la necessità che venga effettuata – al termine del periodo di sperimentazione del Protocollo – una riconsiderazione della ripartizione degli oneri con previsione della quota parte delle spese a carico della Regione Campania.

L'INPS ha, inoltre, precisato che sta procedendo a una puntuale quantificazione dei costi standard per l'espletamento di tutte le attività relative all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle diverse situazioni di

invalidità. Pertanto, solo all'esito di tali valutazioni potrà essere definita con la Regione Campania una precisa quantificazione dell'apporto finanziario a carico della stessa, necessario per consentire all'INPS la creazione, sul territorio provinciale di Salerno, di ulteriori strutture per l'espletamento delle visite mediche.

ALLEGATO 3

5-09143 Miccoli: Continuità occupazionale dei lavoratori della società Gepin Contact Spa a seguito dell'aggiudicazione ad altre imprese dell'appalto relativo ai servizi alla clientela del gruppo Poste italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Miccoli ed altri inerente alla situazione occupazionale dei lavoratori dell'impresa Gepin Contact spa a seguito dell'aggiudicazione ad altre imprese dei servizi alla clientela del gruppo Poste Italiane spa.,

Preliminarmente, è opportuno precisare che la Gepin Contact spa opera nel mercato dei call-center con un organico complessivo pari a 634 unità lavorative occupate presso le sedi di Milano, Firenze, Roma e Casavatore (NA).

Lo scorso 26 febbraio, la Società ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo per la riduzione del personale in esubero addetto alla commessa Poste Italiane spa pari a 352 lavoratori, dei quali 220 impiegati presso la sede di Casavatore e 132 presso quella di Roma. Le ragioni dell'avvio della procedura sono da ricondurre essenzialmente al subentro a Gepin Contact spa di nuove imprese nella gestione dei servizi di Customer Service di Poste Italiane spa.

Lo scorso 13 giugno, la Società ha comunicato la conclusione, con esito negativo, della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, già in precedenza prorogata.

Tanto premesso, faccio presente che, lo scorso 13 luglio, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento della successiva fase ammi-

nistrativa della predetta procedura di licenziamento collettivo. Nel corso dell'incontro, la società ha esposto le ragioni dell'avvio della procedura, precisando altresì le condizioni per la sottoscrizione di un accordo con le rappresentanze sindacali tra le quali, in particolare, la rinuncia da parte dei lavoratori al preavviso di licenziamento e la rateizzazione, in 36 mesi, del T.F.R. ad essi spettante. Le Organizzazioni sindacali hanno dichiarato che le richieste della Società non possono in alcun modo costituire oggetto di accordo, lamentando altresì la mancata corresponsione ai lavoratori di due mesi della retribuzione, nonché del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) richiesto, per il 2016, in favore dei dipendenti della sede di Casavatore. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'INPS – espressamente interpellata dal Ministero che rappresento – ha comunicato che il predetto trattamento di CIGO è stato richiesto dalla Società per il periodo dal 18 gennaio al 16 aprile 2016 e che la relativa istruttoria risulta essere in fase di completamento da parte della sede INPS territorialmente competente.

All'esito dell'incontro, il Ministero che rappresento – preso atto della assoluta insussistenza di margini per una soluzione condivisa della vicenda e considerata la scadenza del termine di legge per l'espletamento della fase amministrativa – ha dichiarato conclusa con esito negativo la procedura di licenziamento collettivo avviata da Gepin Contact spa.

Occorre peraltro ricordare che, il 6 luglio, presso il Ministero dello sviluppo economico, si era tenuto un incontro relativo alla situazione occupazionale degli ex lavoratori della Gepin Contact spa, cui hanno preso parte i rappresentanti delle nuove imprese aggiudicatarie della commessa (nello specifico, E-Care, Abramo Customer Care, 3G e Progetto Lavoro in RTI) e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Nel corso dell'incontro, le nuove imprese aggiudicatarie hanno manifestato la propria disponibilità ad assorbire tutti i dipendenti di Gepin Contact spa impegnato nell'ambito della commessa Poste Italiane spa specificando altresì che l'assunzione riguarderà i soli lavoratori con qualifica di operatore che abbiano operato continuativamente negli ultimi sei mesi sulla commessa. Le organizzazioni

sindacali dei lavoratori dopo aver precisato che un'eventuale intesa potrà essere raggiunta solo in presenza di tre fondamentali condizioni – la continuità occupazionale e di perimetro, la continuità territoriale e la continuità di reddito – hanno evidenziato come solo le prime due si siano effettivamente realizzate.

In chiusura di incontro sono intervenuti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico che hanno considerato la posizione delle imprese e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori come un punto di partenza su cui comunque occorre lavorare al fine di addivenire ad una intesa. In siffatto contesto posso assicurare che il Governo continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda fino al raggiungimento di un definitiva soluzione condivisa.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XX, n. 65 e Doc. XXII, n. 69.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato del Doc. XX, n. 65, e del Doc. XXII, n. 69, recante l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

preso atto che l'articolo 1 attribuisce, tra l'altro, alla Commissione di inchiesta il compito di accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, dedicando particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, alle implicazioni sociali e alla sicurezza;

considerato che, in tale ambito, si segnala in particolare l'esigenza di considerare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, nonché le forme di marginalità e di esclusione sociali;

osservato che la crisi economica affrontata dal nostro Paese negli ultimi anni ha radicalmente trasformato il tessuto sociale delle città e che, sulla base dei più recenti dati diffusi dall'ISTAT, è significa-

tiva l'incidenza della povertà tra le famiglie che risiedono nei comuni che compongono le aree metropolitane;

ritenuto opportuno prestare particolare attenzione, nell'ambito dell'inchiesta, anche ai temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e alla scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle fasce di popolazione giovanile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), al fine di prevedere che:

a) nell'ambito del numero 3), si richiami l'esigenza di approfondire specificamente i temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono iscritti a percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale (cosiddetti NEET);

b) nell'ambito del numero 4), si richiami l'esigenza di considerare anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311);

considerato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ai sensi del quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della medesima legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa previsti, il Governo può adottare, con la medesima procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 7 luglio 2016;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento;

osservato che l'articolo 1 interviene sulla materia del lavoro accessorio modificando gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni;

considerati i dati riferiti all'utilizzo dei *voucher* per le prestazioni di lavoro

accessorio, contenuti nel *report* pubblicato il 22 marzo 2016 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il *dossier* statistico relativo al ricorso al lavoro accessorio nel periodo tra il 2008 e il 2015, curato dall'INPS e da Veneto lavoro e pubblicato il 16 maggio 2016;

osservato che tali elaborazioni dimostrano come negli ultimi anni si sia registrata una fortissima espansione del ricorso al lavoro accessorio, che, tra il 2013 e il 2015, si è incrementato del 137 per cento in termini di lavoratori e del 142 per cento in termini di buoni orari utilizzati, a testimonianza del fatto che tale istituto si sta sempre più allontanando dalla sua configurazione originaria, che ne prevedeva l'utilizzo solo con riferimento a prestazioni di carattere occasionale in specifici settori;

rilevato che, per effetto di tale crescita, i percettori di buoni per prestazioni di lavoro accessorio nell'anno 2015 sono stati quasi un milione e 400 mila e che i buoni venduti nel medesimo anno ammontano a quasi 115 milioni, ancorché quelli effettivamente utilizzati siano poco più di 88 milioni;

espresso apprezzamento per l'intervento contenuto nell'articolo 1 del provvedimento, che ha inteso garantire la piena tracciabilità dei buoni orari per il lavoro accessorio anche al fine di contrastare fenomeni di abuso nel ricorso a tale tipologia di prestazioni lavorative, riprendendo le procedure già utilizzate per assicurare la tracciabilità del lavoro intermittente;

segnalato che, al fine di garantire effettivamente il carattere accessorio delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è necessario ridurre il limite massimo dei compensi che possono essere percepiti da ciascun lavoratore nel corso di un anno civile, anche in considerazione del fatto che, dai dati statistici raccolti, solo il 2,2 per cento dei lavoratori percepisce compensi superiori a 3.000 euro annui;

ritenuto che la specialità del lavoro agricolo non possa determinare l'applicazione alle prestazioni di carattere accessorio effettuate in tale ambito di una disciplina difforme rispetto a quella prevista, con riferimento alle modalità di comunicazione preventiva delle prestazioni e ai limiti relativi alle prestazioni che possono essere rese a favore di un singolo committente, per gli imprenditori degli altri settori economici, considerando anche l'esigenza di contrastare ogni possibile utilizzo fraudolento dei buoni orari e di escludere il ricorso in via stabile a una forma di lavoro che assicura minori tutele sul piano assistenziale, previdenziale ed economico;

rilevata l'esigenza che, in linea con quanto già osservato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, sia esteso a tutti i committenti, anche non imprenditori e professionisti, il limite relativo alla prestazione di lavoro accessorio in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;

considerato che all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è opportuno chiarire, anche in linea con le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che nella comunicazione preventiva relativa all'utilizzo del lavoro accessorio sia compresa anche l'indicazione del momento di inizio delle

prestazioni e della loro collocazione temporale;

ritenuto necessario un complessivo ripensamento dell'istituto del lavoro accessorio che ne garantisca l'effettivo utilizzo solo per prestazioni di carattere occasionale, valutando in particolare se sia possibile escluderne l'impiego in determinate attività, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e se sia possibile limitare il ricorso a tale fattispecie a una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;

condivisi i contenuti delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono consentire la trasformazione di contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi, al fine di favorire nuove assunzioni, con la conseguente acquisizione di lavoratori con più aggiornate competenze, nei casi in cui le imprese che abbiano fatto ricorso ai contratti di tipo difensivo abbiano registrato un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l'espansione dell'organico;

rilevata l'esigenza di assicurare una adeguata fase di transizione nell'applicazione della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e di garantire la più ampia estensione del riconoscimento delle integrazioni salariali, tenendo conto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 si completerà il superamento dell'esperienza degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che ha caratterizzato gli anni della recente crisi economica;

evidenziata l'opportunità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, di prevedere un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'estensione a quelli che effettuino prestazioni in modo

ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale;

ritenuto che, anche alla luce di quanto rappresentato dal Commissario straordinario dell'ISFOL nella sua audizione informale, svolta nella seduta del 14 luglio 2016, la nuova denominazione assunta dall'Istituto, che tiene conto delle nuove competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 150 del 2015, non inciderà sulla sua configurazione come ente pubblico di ricerca;

preso atto delle criticità segnalate nel corso delle audizioni informali con riguardo all'applicazione della disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, con riferimento, in particolare, alle fattispecie di lavoratori che abbandonano definitivamente il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;

considerato che a tali criticità, che attengono essenzialmente a fenomeni disciplinati dalla contrattazione collettiva nell'ambito delle cause di licenziamento, potrebbe farsi fronte attraverso correttivi che incidano anche sulla disciplina del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, mantenendo in ogni caso ferma la procedura di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, che assicura adeguate garanzie in ordine alla libertà e all'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione delle disposizioni del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano garantiti effettivamente il carattere accessorio e l'occasionalità delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e sia rafforzata la tracciabilità dei buoni orari, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:

a) siano riformulate le disposizioni dell'articolo 48 di tale decreto al fine di prevedere che le prestazioni di lavoro accessorio non debbano dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 6.000 euro nel corso di un anno civile, nonché di applicare anche ai committenti imprenditori agricoli e ai committenti non imprenditori o professionisti l'ulteriore limite relativo alla prestazione di attività lavorative a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;

b) siano riformulate le disposizioni del successivo articolo 49, al fine di chiarire che nella comunicazione volta a tracciare le prestazioni di lavoro accessorio siano indicati anche il momento di inizio delle prestazioni e la loro collocazione temporale nelle singole giornate, nonché di estendere la disciplina ivi prevista per i committenti imprenditori o professionisti anche ai committenti imprenditori agricoli;

c) siano individuate ulteriori misure volte ad assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio, specialmente nei casi in cui esse siano rese in favore di committenti imprenditori, verificando in particolare la possibilità di escludere il ricorso a tali prestazioni per attività che comportano lavorazioni pericolose o che richiedano particolare formazione professionale, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevedere che i lavoratori che svolgono prestazioni di carattere accessorio non possano eccedere una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;

d) siano riviste le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legi-

slativo n. 81 del 2015 al fine di chiarire espressamente che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nel settore delle costruzioni;

e) si preveda che, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, siano fissate specifiche linee di indirizzo per l'attività di vigilanza relative all'utilizzo dei buoni orari di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche attraverso l'impiego di tutti gli elementi informativi nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2 dello schema al fine di:

1) consentire l'autorizzazione, attraverso specifici accordi stipulati in sede governativa, con l'intervento della Regione interessata, di interventi di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 4 e all'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai lavoratori di imprese operanti in aree di crisi complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che presentino piani di recupero occupazionale attraverso specifici percorsi di politiche attive del lavoro elaborati con il coinvolgimento dell'ANPAL e concordati con la Regione interessata, che prevedano il rientro al lavoro del personale ancora sospeso o ad orario ridotto, anche in conseguenza dei programmi di reindustrializzazione da attuare nell'area di crisi complessa;

2) consentire l'accesso a interventi straordinari di integrazione salariale, almeno con riferimento all'anno 2015, per i

lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

3) individuare un sistema di ammortizzatori sociali stabile e strutturato per il settore della pesca da applicare a decorrere dall'anno 2017, assicurando un'adeguata copertura dei lavoratori occupati in tale settore anche qualora siano dipendenti di imprese con meno di cinque dipendenti e nei casi di sospensione integrale delle attività, come nel caso di fermo biologico;

4) prevedere che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013;

5) riconsiderare le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 148, ai sensi delle quali la domanda per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, consentendo di presentare la domanda entro la fine del mese successivo

a quello in cui si è verificato l'evento nei casi di sospensione o di riduzione dell'attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili, quali gli eventi meteorologici;

6) rivedere le disposizioni dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quali, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, prevedono che la sospensione o la riduzione dell'orario decorrano non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, al fine di consentire alle aziende e alle organizzazioni sindacali di individuare autonomamente la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro tenuto conto delle peculiarità delle diverse situazioni;

b) con riferimento al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, valuti il Governo l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 1, comma 304, ultimo periodo, della legge di stabilità 2016, al fine di incrementare fino a un massimo del 30 per cento la quota delle risorse attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quale tali enti possono disporre per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, subordinando tale possibilità alla condizione che le regioni e le province autonome abbiano comunicato che le risorse già disponibili sono sufficienti a far fronte alle richieste per l'intero anno 2016;

c) con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, valuti il Governo l'opportunità di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di

cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

d) con riferimento al finanziamento del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, si valuti l'opportunità di chiarire che resta fermo il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 12, comma 1, numero 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni;

e) sia prevista un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'applicazione a quelli che prestino prestazioni in modo ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale, anche prevedendo che l'erogazione del trattamento possa essere subordinata alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, appositamente predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati e che, sulla falsa riga di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i lavoratori, nei periodi di inattività, possano essere impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;

f) con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del

2015 a tutela della libertà e dell'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore, valuti il Governo la possibilità di rivedere le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 26 al fine di consentire che la trasmissione dei relativi moduli possa avvenire anche per il tramite di enti pubblici, nonché di intervenire, con riferimento ai lavoratori che volontariamente abbandonino il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui al medesimo articolo 26, per ridurre gli oneri derivanti da tale allontanamento, anche attraverso una revisione della disciplina del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

g) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 dello schema, recante modificazioni al decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'esigenza di rafforzare la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, incrementando gli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150;

h) con riferimento al finanziamento, in via sperimentale, dei percorsi formativi volti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza tra scuola e lavoro, previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di destinare maggiori risorse alla sperimentazione da condurre nell'anno 2017;

i) sotto il profilo della formulazione del testo del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « denominazione di Istituto » aggiungere la seguente: « nazionale » e all'articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole: « compiti dell'Istituto » aggiungere la seguente: « nazionale »;

2) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP. »;

3) all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: l'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSUL) di cui al con le seguenti: l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, di cui all'articolo 1-bis del;

l) valuti il Governo l'opportunità di una revisione della formulazione del testo del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di migliorarne la stesura sotto il profilo formale.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, LOMBARDI, DALL'OSSO E CHIMIENTI.

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, emanati in attuazione delle deleghe conferite con la legge n.183 del 2014;

premesso che:

l'articolo 1 modifica gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di lavoro accessorio;

le norme sono volte a dare attuazione all'articolo 1, comma 7, lettera *h*), della legge delega, il quale prevede – tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di definizione della nozione di lavoro accessorio e del relativo campo di applicazione – la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva connessa alle prestazioni di lavoro accessorio (articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003);

in particolare:

a) le modifiche all'articolo 48 sono finalizzate a escludere il settore agricolo dall'ambito applicativo della disposizione in base alla quale il soggetto che svolge

prestazioni di lavoro accessorio non può superare il limite di compensi pari a 2.020 euro annui per ciascun committente;

b) le modifiche all'articolo 49 sono volte a garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro accessorio, modificando l'attuale sistema, secondo cui la comunicazione di inizio della prestazione viene fatta con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi; in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per la violazione dell'analogo obbligo nell'ambito del lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

l'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina dei contratti di solidarietà espansivi, attualmente disciplinati dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015; inoltre, si ammette una reiterazione della riduzione contributiva per i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà e si consente l'accesso, da parte dell'I.S.F.O.L. (nella sua nuova denominazione di I.N.A.P.P., Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui al successivo articolo 4 dello schema di decreto in esame), ai dati elementari

detenuti da specifici Enti ed Amministrazioni;

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 del 2015;

in particolare (modificando il comma 4 del menzionato articolo 1), nel confermare che l'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e che lo stesso non possa avere più di 80 sedi territoriali, si limita ad una fase temporanea « di avvio » la norma che richiede l'ubicazione della sede centrale presso un immobile demaniale o un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure presso un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali, e si consente che, in tale fase, la scelta ricada su un immobile in uso al suddetto Dicastero anche qualora non sia di proprietà del medesimo;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la modifica consente all'Ispettorato « di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale »;

l'articolo 4 modifica la denominazione dell'ISFOL, che diventa Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) (contestualmente il successivo articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *f*) apporta alcune modifiche formali volte all'introduzione della nuova denominazione nella normativa vigente);

l'articolo 5 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n.150 del 2015, quali:

a) il comma 1, lettera *c*), modificando l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, sopprime il ruolo ad esaurimento previsto per i dipendenti ISFOL transitanti nei ruoli dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (confermando, in ogni caso, il principio del contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza);

b) il comma 1, lettera *d*) (aggiungendo il comma 4-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015) integra le risorse attribuite all'ANPAL; più specificamente, dispone che l'Agenzia effettui la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione (di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993), relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo;

c) il comma 1, lettera *e*), e il comma 2 intervengono sulle funzioni attribuite all'ANPAL;

d) il comma 1, lettera *g*), n. 1 (modificando l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015) inserisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'ANPAL, alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;

e) il comma 1, lettera *g*), n. 2, allo scopo di integrare i dati afferenti il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, stabilisce che a tale sistema affluiscano anche (sulla base di specifiche convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) i dati contenuti nella banca dati reddituale, nelle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti (di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005), nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (di cui al decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003);

f) il comma 1, lettera *h*) (introducendo la lettera *d-bis*) all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015), prevede che nel comitato (istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) avente la funzione di garantire l'interconnessione sistematica

delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAPP in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse sia presente anche il Presidente dell'ISTAT o un suo delegato;

g) il comma 1, lettera i), introducendo il comma 1-bis) nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, a condizione che da tali rapporti si ricavano redditi di lavoro corrispondenti ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; con tale norma, in sostanza, si intende rendere possibile l'estensione dello stato di disoccupazione ai lavoratori, dipendenti o autonomi, che si trovino nella cosiddetta no tax area in quanto incapienti;

L'articolo 6, dispone una serie di modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act); più precisamente, esso interviene sulla normativa in tema di:

a) diritto al lavoro dei disabili, contenuta nella legge n. 68 del 1999 (così come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo n. 151 del 2015) (articolo 6, comma 1, lettere a) e b));

b) controllo a distanza dei lavoratori (articolo 6, comma 2);

c) dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (articolo 6, comma 3);

considerato che:

a) in relazione all'articolo 1, giova precisare che la disciplina del lavoro accessorio, introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (articoli 70-73), ha subito nel tempo sostanziali modifiche da parte di una serie di norme, aventi soprattutto lo scopo di ampliare la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale, interve-

nendo sui requisiti per l'accesso, sulla previsione di nuove tipologie contrattuali, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo n. 81 del 2015 (articoli 48-50) ha poi abrogato e sostituito integralmente gli articoli del decreto legislativo n. 276 del 2003, senza dare valenza all'occasionalità delle prestazioni ai fini dell'attivazione di quest'istituto, consentendo di rendere operante sempre e comunque il *lavoro accessorio*, retribuito con i *voucher*, tenendo conto « *esclusivamente di un limite di carattere economico* »;

rispetto alle suddette disposizioni, le ulteriori modifiche apportate nel decreto legislativo in commento rafforzano l'elemento della comunicazione preventiva solo per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, sovrapponendo indebitamente il « lavoro accessorio » con il « lavoro intermittente », fattispecie contrattuale quest'ultima declinata nei contratti collettivi del lavoro, e che, rispetto al *lavoro accessorio*, prevede un'*indennità di disponibilità* e il *versamento di una contribuzione* ai fini previdenziali;

si sottolinea inoltre che la « comunicazione preventiva » in parola non contiene disposizioni che obblighino il committente a motivare l'utilizzo del lavoro accessorio, in modo tale da evitare comportamenti irregolari o elusivi. Inoltre la « comunicazione preventiva » di svolgimento della prestazione lavorativa nel settore agricolo può coprire un arco temporale esteso (fino a 7 giorni), con il rischio di vanificare la finalità sottostante l'introduzione di meccanismi di tracciabilità;

la modifica apportata all'articolo 48 porterà inevitabilmente a un incremento dell'utilizzo del *voucher* in agricoltura, con conseguenze nefaste sia a carico dei lavoratori, che non potranno accedere all'*indennità di disoccupazione* prevista,

sia a carico della Gestione INPS, per la conseguente riduzione dei contributi versati;

per gli altri settori lavorativi, lo schema di decreto legislativo in titolo, pur introducendo un termine stringente per la comunicazione dell'avvio della prestazione di lavoro accessorio (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio), accompagna tale nuova previsione con il venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi (previsto invece dalla normativa vigente) legittimando, pertanto, una comunicazione unica per interi mesi di lavoro accessorio;

in buona sostanza, dunque, il quadro regolatorio della nuova comunicazione preventiva impedisce di individuare con reale sicurezza il perseguimento della finalità annunciata di «*garantire la piena tracciabilità dei voucher*», la quale, invero, potrebbe essere seriamente perseguita soltanto obbligando ad un limite temporale massimo la generalità delle prestazioni di lavoro accessorio che possono formare oggetto di una stessa comunicazione (oggi 30 giorni) e precisando, con espressa previsione normativa, che la durata della prestazione deve essere indicata con esplicita dichiarazione delle singole giornate e del numero di ore di lavoro accessorio previste nell'arco temporale al quale la comunicazione fa riferimento, aspetto che nel testo vigente e, ancor più, in quello dello schema di decreto correttivo è assente;

l'intervento recato dallo schema di decreto non appare quindi idoneo a realizzare un efficace sistema di tracciabilità della prestazione di lavoro accessorio né a superare le criticità inerenti un abuso o uso fraudolento del cosiddetto *voucher*;

il *voucher* è l'ala più precaria dei contratti precari ed è in grande espansione. I *voucher* erano nati per combattere il dilagare del lavoro nero e sono diventati la nuova frontiera della precarietà. Nei primi otto mesi del 2015 sono stati venduti

più di 71 milioni di buoni lavoro, con un aumento del 73 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014; essi rappresentano la forma più «spinta» di precariato anche perché (alcuni) committenti ne fanno un uso distorto o improprio utilizzando tale strumento per sostituirlo agli ordinari contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

la realtà attuale ha dimostrato che i vincoli sull'uso dei *voucher* sono minimi e facilmente aggirabili:

1) è stata allargata la platea dei destinatari: possono essere pensionati, giovani, studenti in vacanza, cassintegrati e disoccupati, lavoratori *part time*, extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno e dipendenti e possono essere addebiati ad una serie di lavori eterogenei: dal settore agricolo al settore del commercio e del turismo finanche dell'edilizia, dal volontariato fino ai servizi per la persona e domestici, alle manifestazioni sportive, al giardinaggio e alle pulizie;

2) il lavoratore del *voucher* è slegato dal contratto nazionale del proprio settore di attività, l'importo del compenso è fisso sempre in 7,50 euro indipendentemente dal tipo di attività prestata, non si hanno diritti: non si matura il trattamento di fine rapporto, non si maturano ferie, non si ha diritto alle indennità di malattia e di maternità né agli assegni familiari;

3) per il lavoratore impiegato con *voucher* non è prevista alcuna formazione, ad esempio sulle norme di sicurezza e di igiene;

4) i controlli sulla corretta applicazione del *voucher* sono di difficile attuazione: l'ispettore del lavoro non può verificare l'orario di inizio e di fine del lavoro, limitandosi ad appurare che sono stati pagati i contributi;

i lavoratori impiegati con i *voucher* vanno ad ingrossare la schiera dei nuovi poveri che pur «lavorando» non riescono ad avere un reddito dignitoso e a garantire una vita per sé e per la propria famiglia dignitosa: è il cosiddetto «lavoro povero»,

lavoratori che lavorano ma sono comunque poveri (in violazione dell'articolo 36 della Costituzione !);

occorrerebbe dunque restituire allo strumento del voucher la sua natura « originaria » di prestazione di lavoro meramente occasionale e accessorio, finalizzato a far emergere sacche di lavoro nero senza renderlo strumento alternativo o addirittura sostitutivo degli ordinari contratti di lavoro;

la modifica all'articolo 49 non comporterà particolari disincentivi all'utilizzo dei *voucher* nel settore del turismo, del quale si sta dibattendo in Commissione, alla luce delle risoluzioni, una delle quali proposta dai deputati del Movimento 5 Stelle, con cui si invoca la possibilità per questi lavoratori di accedere a strumenti di protezione sociale, quale la NASpI, che verrebbe garantita in presenza di un regolare rapporto di lavoro stagionale;

in relazione all'alternanza scuola-lavoro le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 81 del 2015 lasciano irrisolto il nodo dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che per gli apprendisti quindicenni, rimane vincolata alle rigidità contenute nella legge n. 977 del 1967, nonché le questioni legate alle esigenze di tutela e sicurezza del minore;

b) in relazione all'articolo 2, concernente la trasformazione dei contratti di solidarietà da « difensivi » a « espansivi », si osserva quanto segue:

la norma prevede la possibilità solo per i contratti stipulati entro un determinato arco temporale di trasformare la forma della solidarietà da « difensiva » ad « espansiva », prevedendo una serie di incentivi per l'azienda, la quale si dovrà comunque fra carico di versare il 50 per cento della integrazione salariale dovuta ai lavoratori per la riduzione dell'attività lavorativa;

la misura, astrattamente interessante, appare tuttavia rispondere più ad esigenze contingenti che ad un vero e proprio riassetto del decreto legisla-

tivo n. 148 del 2015: rimane di fatto l'interrogativo riguardo al successo che avrà tale tipo di misura presso la generalità delle imprese, posto che, se una azienda fa ricorso alla solidarietà difensiva perché è in atto una crisi aziendale, ben difficilmente farà nuove assunzioni, seppur con contratti ad orario ridotto;

c) in relazione all'articolo 3, si prende atto che le questioni logistiche hanno finora impedito la piena operatività dell'Ispeccato;

d) in relazione all'articolo 4, che modifica la denominazione di ISFOL in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), si condividono le preoccupazioni esternate dai dipendenti dell'ISFOL, riguardo alla trasformazione della natura e delle finalità dell'ente, che non sembra concretizzarsi unicamente in un mero cambio di nome o di acronimo. Lo stesso Commissario sembra aver fatto riferimento ad esperienze ed organismi internazionali di piccole, se non addirittura di piccolissime, dimensioni, che paiono essere più simili ad organi di consulenza e di servizio alle dipendenze del Governo. Si potrebbe supporre la volontà da parte del Governo di trasformare un eccellente Ente di ricerca in un organismo di verifica della *policy* al suo servizio, molto simile all'ISAE, soppresso da parte del governo Berlusconi, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne era il ministero vigilante nel 2010;

in vista del previsto riordino degli enti pubblici di ricerca, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sarebbe stato meglio rinviare la suddetta trasformazione dell'ISFOL, anche al fine di garantire al personale ISFOL le tutele previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici di ricerca;

in effetti, nella previsione del trasferimento dei dipendenti dell'attuale ISFOL alla *costituenda* Agenzia ANPAL non viene esplicitato il legame con il contratto collettivo nazionale di lavoro di provenienza del personale ISFOL, in modo

tale da garantire oltre alla tutela dei diritti, anche i livelli retributivi (di base e accessori) maturati e in godimento. Tuttavia, nel merito, si è determinata una convergenza da parte dell'ANPAL, FLC CGIL, FIR CISL, UIL RUA, come espressamente formalizzato nella dichiarazione congiunta del 14 giugno 2016;

il processo di ristrutturazione e riorganizzazione dell'ANPAL e dell'ISFOL, rischia inoltre di sacrificare sull'altare della nuova Agenzia ANPAL, il futuro degli attuali 260 precari dell'ISFOL;

e) in relazione all'articolo 5, sono ampiamente condivisibili le osservazioni sollevate da alcune associazioni audite, che hanno sottolineato come la modifica normativa proposta, che attribuisce all'ANPAL le funzioni di coordinamento dei servizi per il lavoro, non riesca a colmare l'inevitabile *deficit* di competenze nell'ambito dei programmi formativi legati al territorio, anche a causa delle carenze strutturali dei Centri dell'impiego, sprovvisti di *know-how*;

f) in relazione all'articolo 6:

la modifica alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, la previsione dell'inclusione anche della capacità lavorativa pari al 60 per cento per il possibile ricorso alla chiamata diretta in luogo del tramite del collocamento obbligatorio non appare condivisibile poiché andrebbe ad indebolire ulteriormente il ruolo dei centri per l'impiego nella gestione delle liste dei disabili;

la modifica alla disciplina delle dimissioni, è finalizzata a chiarire che la nuova procedura non si applica ai rapporti posti in essere con la pubblica amministrazione, nonostante in questo settore non si ravvisino le esigenze di tutela alla base della normativa;

a fronte dell'operatività della suddetta norma, che ha introdotto la procedura telematica, si è assistito ad una grave carenza di informazioni, istruzioni, mezzi e personale competente; il tutto con un inutile aggravio di costi e di tempo a

carico del dimissionario, il quale, allo stato, si trova costretto ad affidarsi ai centri di assistenza fiscale o ai patronati semplicemente per rassegnare delle dimissioni;

valutato che:

i decreti legislativi in commento, emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, non hanno creato una riforma strutturale del mercato del lavoro, prevedendo rimedi temporanei per arginare il problema della disoccupazione;

le disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi in commento avrebbero dovuto garantire le seguenti prerogative:

a) all'articolo 1:

1) in ordine alla platea dei soggetti che rendono prestazioni di lavoro accessorio e alla tipologia di attività lavorativa prestata con i *voucher*:

si sarebbe dovuto restringere la platea dei destinatari limitandola a prestazioni che danno luogo a compensi, con riferimento alla totalità dei committenti, non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno e a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne: a) i disoccupati da oltre un anno; b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati; c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero; d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, per prestazioni rese nell'ambito delle seguenti tassative attività di impiego: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a cala-

mità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà; f) delle collaborazioni in ambito domestico sempre nel limite quantitativo per 2.000 euro annui di compensi per famiglia committente, fermo il limite della totalità dei compensi di euro 5.000.

2) in ordine alle misure da adottare per assicurare la reale efficacia della tracciabilità della prestazione di lavoro accessorio si sarebbe dovuto:

introdurre l'obbligo per i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di comunicare, almeno 60 minuti dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, non solo i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, ma anche il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa con riferimento a un arco temporale non superiore ai 15 giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata oggetto di lavoro accessorio tra quelle tassativamente indicate sopra;

introdurre e rafforzare efficaci strumenti di sanzione e controllo da parte degli organi ispettivi del lavoro idonei a sanzionare forme di uso improprio o fraudolento dello strumento del *voucher*, prevedendo la « maxisanzione » prevista per il lavoro « in nero » anziché la più « blanda » sanzione pecuniaria prevista dal decreto correttivo;

3) in ordine all'alternanza scuola – lavoro:

introdurre anche alcune modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo stesso, concernenti la durata dell'orario di lavoro per i quindicenni inseriti in un sistema di alternanza scuola-lavoro e la durata dei contratti di apprendistato in essere al 25 giugno 2015;

prevedere una disposizione normativa che funga da raccordo tra la disciplina

dell'apprendistato di primo livello e quella del lavoro minorile;

b) all'articolo 2, le disposizioni integrative avrebbero dovuto introdurre le seguenti misure:

prevedere anche per le aree di crisi industriali complesse, nelle quali la recessione economica e la perdita occupazionale ha assunto rilevanza a livello nazionale (nei limiti delle risorse finanziarie già stanziata per i precedenti interventi), l'estensione della durata degli ammortizzatori sociali, prevista all'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

prevedere una ricognizione sui lavoratori prossimi alla pensione sprovvisti di ammortizzatori sociali;

abrogare la cosiddetta « tassa di licenziamento » introdotta dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, il cui pagamento è reso obbligatorio dall'articolo 2, comma 34, della medesima legge n. 92 del 2012, e deve essere versato anche da parte di quelle imprese i cui lavoratori, in presenza di un cambio appalto garantito da clausole di stabilità occupazionale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, passino direttamente dall'impresa cessante all'impresa subentrante. L'applicazione della suddetta norma è stata posticipata al prossimo anno dal decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto « mille proroghe »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015. Effettivamente la norma che impone l'applicazione del contributo sui licenziamenti anche nei casi di cambi di appalto con continuità del rapporto di lavoro garantito da clausole di stabilità occupazionale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro non trova alcun fondamento logico né giuridico posto che nei suddetti cambi di appalto non si dà luogo a licenziamento;

il decreto correttivo avrebbe dovuto, dunque, anche ai fini di una semplificazione e chiarificazione, procedere all'abrogazione ovvero ad un chiarimento della norma di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012 nel senso

della non debenza del contributo sui licenziamenti nei casi di lavoratori garantiti da clausola di stabilità occupazionale prevista dai CCNL nei cambi di appalto;

c) all'articolo 4, si sarebbe dovuto concordare di accompagnare il processo di trasferimento del personale dell'ISFOL all'ANPAL, mediante un processo trasparente, in modo tale da garantire:

le prerogative del personale ISFOL che confluirà nell'ANPAL;

la parità di trattamento del personale che da ISFOL confluirà nell'ANPAL con quello degli enti di ricerca;

l'applicazione di un contratto integrativo di ente che contenga due separate sezioni, corrispondenti ai due ruoli del personale proveniente dal Ministero e del personale proveniente dall'ISFOL;

i livelli retributivi, il maturato economico e giuridico, nonché le opportunità di carriera, conto tenuto delle opportunità,

specificità e flessibilità dei dipendenti dell'ISFOL, che il contratto attualmente prevede per il personale di ricerca (ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi);

la stabilizzazione degli attuali 250 precari dell'ISFOL, come previsto dall'accordo decentrato per la proroga dei loro contratti in essere fino al 2020, firmato in data 4 dicembre 2014 fra le organizzazioni sindacali di categoria della ricerca, i vertici dell'ISFOL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) all'articolo 6, riguardo alle dimissioni volontarie e alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, si sarebbe dovuto rispettare il criterio di delega, ossia «la necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore»,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO, MARTELLI, PLACIDO, SCOTTO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI E ZARATTI.

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo propone, all'articolo, 1 modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 riguardanti il lavoro accessorio, i cosiddetti *voucher*; in particolare la prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei *voucher*; mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

se nelle intenzioni della legge n. 30 del 2003 vi era quella di regolarizzare alcune forme di lavoro saltuario e di contrastare il caporalato, in particolare nei lavori stagionali in agricoltura, oggi si deve prendere atto che per queste finalità i *voucher* sono stati un fallimento;

il *voucher* è diventato uno strumento di ulteriore precarizzazione del lavoro: secondo stime sindacali, in Italia sono 1.700.000 le persone, di tutte le età, e in maggioranza donne, che ricevono per il loro lavoro un *voucher* al posto del salario, vale a dire il 10 per cento dei lavoratori dipendenti; considerato che il loro numero è in continua crescita, significa che si è giunti ad un abuso, tanto che lo stesso il Presidente della Repubblica ha chiesto di mettere fine al loro « utilizzo improprio »;

dal 2008 ad oggi sono stati venduti *voucher* per 4 miliardi di euro; nel periodo gennaio-maggio 2016, secondo l'osservatorio sul precariato dell'INPS, sono stati venduti 56,7 milioni di *voucher*, con un incremento del 43 per cento sul 2015;

un quarto dei *voucher* acquistati dai datori di lavoro nel 2015 non sono stati riscossi dal lavoratore: solo il 76,5 per cento dei *voucher* acquistati sono stati consegnati al lavoratore. Il valore dei *voucher* venduti ma non riscossi nel 2015 ammonta a 271 milioni di euro: è la dimostrazione che il *voucher* viene usato come metodo per occultare rapporti di lavoro in nero;

inoltre, i *voucher* sono strumentalmente utilizzati dal Governo per masche-

rare i dati reali: il calo della disoccupazione nel 2015 nasconde l'esponenziale utilizzo dei *voucher*, in particolar modo nei settori poco qualificati, in cui i lavoratori sono considerati interscambiabili;

l'uso improprio dei *voucher* allarga il mercato nero e grigio, grazie alle leggi approvate, in piena continuità, dai governi Berlusconi, Monti e Renzi: si è esteso e liberalizzato il loro utilizzo, dal commercio e turismo ai laboratori artigianali; dai cantieri edili ai servizi pubblici per la cura del verde, la manutenzione degli edifici scolastici, i servizi funebri, la sistemazione degli archivi, ma il lavoro nero non si è ridotto, la stessa INAIL denuncia che spessissimo il giorno di infortunio in cantiere o nei campi coincide con il primo pagamento del buono-lavoro;

il lavoro accessorio non è stato lo strumento per sanare situazioni di irregolarità ma ha reso regolare lavorare senza contratti di lavoro, cioè senza misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, malattia, maternità; senza godere di tredicesima, ferie, permessi, maggiorazioni per il lavoro festivo;

lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo non si pone neanche nell'ottica parziale di un divieto dell'utilizzo dei *voucher* in alcuni settori, ad esempio l'edilizia; non a caso i sindacati degli edili nella piattaforma in vista del rinnovo del contratto hanno messo tra i punti principali il divieto di utilizzo dei *voucher* nel settore;

inoltre, nello schema di decreto, la tracciabilità dei *voucher* non è estesa con le stesse modalità agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracciabilità dei *voucher* per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza;

la CGIL in questi giorni ha raccolto oltre 3,3 milioni di firme per l'abolizione

dei *voucher*, firme alle quali non si può rispondere con qualche aggiustamento nelle forme di tracciabilità;

lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresenta un'occasione mancata per un intervento volto al superamento dello strumento dei *voucher* come sistema di retribuzione del lavoro accessorio;

la seconda modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche a ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

tale previsione recepisce l'interpretazione estensiva fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 4 del 2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale «in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti». Si ritiene che tanto la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto la norma contenuta nell'attuale schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;

la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con *voucher*: con il solo limite massimo di 7.000 euro all'anno di compensi derivanti

da *voucher*, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all'indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all'accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;

il decreto legislativo, se approvato, favorirebbe una drastica riduzione del lavoro strutturato, a favore di quello precario e senza tutele;

si propone pertanto la soppressione dello strumento dei *voucher* come sistema di retribuzione del lavoro accessorio;

l'articolo 2 trasforma i contratti di solidarietà difensivi in contratti espansivi: fermo restando la condivisione all'estensione del ricorso alla solidarietà espansiva per incrementare l'occupazione, il passaggio diretto da stato di crisi (difensivi) a occupazione aggiuntiva (espansivi) risulta penalizzante per i lavoratori già coinvolti dai contratti di solidarietà difensiva che permanerebbero in tale condizione anche dopo il superamento della crisi;

a fronte della riconferma degli incentivi previsti dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni, appare incongruo un doppio beneficio per l'impresa (solidarietà ed esonero contributivo); inoltre la norma sembrerebbe riguardare un perimetro preciso di tipologie di imprese che beneficerebbero di un intervento *ad hoc*;

lo schema di decreto dovrebbe pertanto prevedere misure per incrementare l'occupazione senza penalizzare ulteriormente i lavoratori in stato di crisi;

l'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;

la modifica consente, solo nella fase di avvio, l'allocazione della sede dell'Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seppure non di proprietà dello stesso; inoltre, in prospettiva, consente all'Ispet-

torato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale;

appare incomprensibile come, a fronte di un vasto patrimonio demaniale inutilizzato, si preveda che la sede centrale dell'Ispettorato presso un immobile demaniale o dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia solo temporanea, lasciando all'Ispettorato la decisione sulla scelta della sede. Meglio sarebbe stato prevedere, sia per la sede centrale che per le sedi territoriali, una allocazione in immobili pubblici demaniali evitando possibili sprechi di risorse pubbliche da destinare ad acquisti o affitti di sedi in immobili privati;

l'articolo 4 dello schema prevede che l'ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in quanto, a detta del Governo, più corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall'Istituto. Sempre con riferimento all'ISFOL si sopprime il « ruolo ad esaurimento » previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli ANPAL, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un inquadramento superiore;

in prossimità dell'esercizio della delega di cui all'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sulla riforma del sistema della ricerca pubblica, non si coglie la necessità di intervenire su uno degli enti pubblici di ricerca di grandi dimensioni com'è l'ISFOL, con uno dei decreti correttivi al *Jobs Act*;

sarebbe auspicabile rimandare qualunque intervento a valle del processo di riordino del sistema degli enti pubblici di ricerca, e valutare successivamente gli aggiustamenti che dovranno essere compiuti per dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

per quanto attiene all'inquadramento contrattuale del personale ISFOL che sarà trasferito in ANPAL, devono comunque essere garantite tutte le prerogative del contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero quello degli enti pubblici di ricerca;

con l'articolo 5 si modificano in parte le funzioni attribuite all'ANPAL: rientrano nelle competenze dell'ANPAL i servizi e le misure di politica attiva elencate nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a queste si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome;

si precisa, inoltre, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito cosiddetto non imponibile (corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

infine, per quanto attiene all'articolo 5, si modifica l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevedere espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporre il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

rimane critica la vicenda legata alla costituzione di ANPAL sia per l'incertezza delle risorse a disposizione sia per il riordino delle funzioni istituzionali relative ai servizi per il lavoro: appare evidente che anche nell'ambito delle politiche

attive relative all'ANPAL si prevede la modifica della denominazione dell'ISFOL ma resta il silenzio e la mancanza di qualsiasi indicazione in relazione alle risorse, ai lavoratori e agli strumenti;

secondo la CGIL, occorre affrontare con urgenza i punti già presentati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla Conferenza delle Regioni e a questa stessa Commissione sui seguenti punti:

convocare un tavolo unico come convenuto nell'accordo del 10 luglio del 2015 su ANPAL, ISFOL (INAPP), Italia Lavoro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per:

definire compiutamente tutti gli aspetti relativi al funzionamento di ANPAL;

ridiscutere su risorse e indirizzi delle nuove politiche attive, che non possono esaurirsi nel solo assegno di ricollocazione e garanzia giovani;

bilanciare le risorse sottratte alle Regioni per finanziare il sistema nazionale con la necessità dei territori di finanziare misure legate allo sviluppo locale e alle fasce deboli;

sui Centri per l'impiego, dare soluzione alla vertenza dei precari, sottolineando come la scelta dell'avvalimento abbia prodotto incertezza nella modalità con la quale garantire continuità occupazionale, prorogare le convenzioni in essere per tutto il 2017 e salvaguardare tutti i contratti;

farsi carico dei due terzi dei costi di gestione può favorire la stipula di ulteriori convenzioni ad oggi non sottoscritte tra Regioni e Province;

per quanto riguarda l'opportunità di potenziare i centri pubblici per l'impiego con ulteriori assunzioni, come annunciato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ultimo incontro del 30 giugno 2016, la disposizione deve essere subordinata alla determinazione ferma e imprescindibile della riconferma dei contratti temporanei già in essere;

una volta verificato l'esito del referendum costituzionale, il personale dei centri pubblici per l'impiego deve essere collocato definitivamente, approvando nel frattempo le proposte normative che risolvano i conflitti di attribuzione;

con l'articolo 6 si apportano modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

si ritiene di dover riproporre la medesima posizione già assunta in occasione della discussione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ovvero inserire, dopo l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68, un nuovo articolo che si rende indispensabile in quanto la formulazione del comma 3 può dar luogo ad equivoci e a valutazioni arbitrarie, così formulato: « i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, certificata dalle competenti autorità »;

si prevede altresì, all'articolo 6, la modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di controlli a distanza, conseguente all'istituzione dell'ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentreranno nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro; in particolare, si dispone che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività

dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato. In ogni caso, i provvedimenti autorizzatori adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico;

quanto disposto dalla presente modifica non è accettabile, si va ben oltre quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede che i controlli del lavoratore mediante impianti audiovisivi possa essere effettuati o attraverso appositi accordi sindacali o per disposizione di un magistrato. Prevedere ora che in assenza di accordo sindacale sia l'Ispettorato nazionale del Lavoro, sede centrale o locale, ad autorizzare l'installazione di apparecchi per il controllo a distanza appare grave e lesivo dei diritti dei lavoratori e della privacy, tenuto conto altresì che tale disposizione è generica e non prevede neanche le modalità di acquisizione e tenuta delle immagini audiovisive che verrebbero acquisite e detenute dalle imprese;

su tale disposizione si ribadisce che:

è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, compresi gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la sua prestazione, per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

le modalità di utilizzo e gestione dei dati deducibili dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa attinenti alla stessa prestazione devono anch'essi essere legittimati da accordi sindacali, nel rispetto della *privacy* e con il divieto di utilizzo ai fini di provvedimenti disciplinari. Inoltre, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del presente schema di decreto legislativo, non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla *privacy*;

per ciò che attiene la possibilità di mancato accordo sindacale per aziende con comunità produttive dislocate in più sedi, non appare condivisibile che si preveda la possibilità di autorizzazione unilaterale da parte di un Ispettorato o della sede centrale della richiesta aziendale di installazione di strumenti di controllo a distanza, impedendo oltretutto qualsiasi opportunità di ricorso;

con riferimento al rapporto tra somministrazione e appalto, si sta diffondendo una pratica illecita: si riscontra come sempre più spesso il margine di differenza tra somministrazione e appalto, ben definito a livello legislativo, venga aggirato dalle agenzie per il lavoro;

il rapporto di lavoro per il tramite agenzia, costituito da tre soggetti (agenzia per il lavoro (APL), azienda utilizzatrice e lavoratore), garante della parità salariale e normativa tra lavoratore somministrato e dipendente dell'azienda utilizzatrice, viene meno: ad oggi la gran parte delle agenzie per il lavoro ha costituito una o più società a responsabilità limitata o, laddove non sia possibile, utilizzano società a responsabilità limitata esterne con cui fanno accordi con le quali partecipano a regolari gare di appalto in diverse realtà, dal pubblico al privato, risultando molto concorrenziali rispetto al mercato, al punto che sempre più riescono a vincere sui diretti *competitor* nel settore degli appalti; una volta vinta la gara, la società a responsabilità limitata impiega, per il tramite dell'agenzia per il lavoro che ha costituito la società a responsabilità limitata, lavoratori in somministrazione che manda in missione presso l'utilizzatore e appaltante;

questa trama, costituita da società a responsabilità limitata, che vince l'appalto, agenzia per il lavoro che somministra il lavoratore alla società a responsabilità limitata, lavoratore che, assunto in somministrazione dall'agenzia per il lavoro, vede applicato spesso il contratto collettivo nazionale delle multi servizi (oppure altro contratto collettivo nazionale non coincidente con quello dell'utilizza-

tore e appaltante e normalmente con trattamenti in *peius*), e azienda utilizzatrice e appaltante che prende il somministrato dalla società a responsabilità limitata e su cui di fatto ha potere direttivo ed organizzativo, è estremamente sfavorevole per i lavoratori;

tale prassi produce:

il superamento della parità di trattamento introdotto in Italia nel 1997 con la legge 24 giugno 1997, n. 196, che ha permesso, in venti anni, di costruire un sistema virtuoso che vede un lavoratore assunto per il tramite delle agenzie per il lavoro tutelato, se pur flessibile;

il mancato rispetto delle percentuali dell'utilizzo di forme di lavoro diverso dal tempo indeterminato previste in *primis* dalla legge, ma anche dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

una nuova forma di precarietà nascosta che permette alle aziende utilizzatrici e appaltanti di risparmiare sul costo del lavoro e una deresponsabilizzazione delle società a responsabilità limitata sull'assunzione di somministrati e non di dipendenti diretti;

un gioco al ribasso sui lavoratori in somministrazione, a cui non si applica più il contratto collettivo nazionale delle aziende utilizzatrici, bensì un contratto collettivo nazionale meno favorevole cioè il contratto collettivo nazionale che le società a responsabilità limitata applicano ai propri dipendenti diretti, a prescindere da quale sia l'azienda presso la quale il somministrato di fatto svolge la propria prestazione lavorativa;

secondo le organizzazioni sindacali oltre il 10 per cento della forza lavoro di una agenzia per il lavoro risulta assunta con questo meccanismo;

si richiede di vietare l'utilizzo di lavoratori assunti per il tramite di agenzia per il lavoro in caso di appalti e di, rafforzare, a livello legislativo, la distin-

zione tra contratto di appalto e contratto di somministrazione, già presente nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nella riformulazione di cui alla legge n. 92 del 2012, sancendo, anche sulla base del comma 3-*bis* della novella del 2012, l'impossibilità di ricorrere alla somministrazione se si è in presenza di un contratto di appalto, con le sanzioni relative, già previste per fattispecie analoghe all'ar-

ticolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

considerato che lo schema di decreto in oggetto peggiora le condizioni del mondo del lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 8

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.

7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

la stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo. In particolare, nelle località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;

nel complesso in Italia nell'anno 2015 risultano complessivamente attivati 520.000 rapporti di lavoro stagionali; di questi 353.000 sono relativi ai settori del turismo e degli stabilimenti termali mentre 167.000 relativi a tutti gli altri settori;

come noto, il lavoro stagionale si caratterizza per la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia per l'alternarsi – nel corso dell'anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in presenza di concentrazione di flussi turistici in alcuni mesi dell'anno;

il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, emanato in attuazione

della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto « Jobs Act », prevede l'erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) relativa agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 che interessano i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;

con la NASpI è stata riconosciuta una indennità proporzionale alla retribuzione mensile ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;

ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi con-

tributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come evidenziato dai rappresentanti dell'INPS nel corso dell'audizione informale svolta, la nuova disciplina e, in particolare, l'introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo della prestazione con l'ampliamento del periodo di osservazione della contribuzione utile hanno consentito effetti importanti sia in ordine all'ampliamento della tutela dei lavoratori, stimata in 100.000 beneficiari, sia in ordine all'ampliamento della durata delle tutele garantite, in quanto nell'anno 2015 la durata media teorica della NASpI è risultata di 10,5 mesi a fronte di una durata media teorica dell'indennità ASpI di 8,7 mesi;

la nuova disciplina ha tuttavia portato, rispetto al passato, ad una penalizzazione per i lavoratori stagionali ai quali sulla base della previgente disciplina era assicurata, in linea di massima, la tutela del reddito per l'intero periodo in cui non veniva svolta attività lavorativa;

l'impatto della nuova legge sulla durata delle prestazioni, in fase di prima applicazione delle disposizioni normative, è stato tuttavia reso graduale per effetto di una lettura interpretativa contenuta nelle circolari INPS n. 94, n. 142 e n. 194 del 2015 e, successivamente, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 2015;

l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che, «con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (...), la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;

dal 2016, per effetto della normativa, i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell'ASpI o della precedente indennità di disoccupazione non avranno più una completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno: dal 1o gennaio 2016, cessando l'effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, anche per la categoria dei lavoratori stagionali, la durata della prestazione Naspi sarà calcolata secondo il regime ordinario, di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 2015, con la conseguenza che, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di sei mesi nell'anno, la durata della prestazione sarà di tre mesi;

tale nuova previsione normativa, se non verranno apportati opportuni correttivi, causerà un danno economico, soprattutto per le famiglie che vivono e lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o la principale forma di impiego;

al riguardo, giova ricordare che, sono stati accolti due ordini del giorno 9/3513-A/112 e 9/3444-A/256 che impegnano il Governo a introdurre disposizioni atte a facilitare la transizione verso la nuova disciplina prevedendo in via straordinaria misure integrative della durata della prestazione di disoccupazione per i lavoratori stagionali;

considerati i contributi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte;

preso atto dell'impegno delle parti sociali a individuare forme più ampie di tutela dei lavoratori del turismo e del settore termale attraverso la definizione di un intervento di carattere strutturale, nel quale potrebbero trovare opportuna collocazione anche strumenti di tutela di carattere bilaterale;

impegna il Governo:

a valutare, nei limiti delle compatibilità finanziarie, l'estensione dell'applicazione della disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali anche ai lavoratori di operatori economici

attivi in tali settori che tuttavia non rientrano nei codici di attività ATECO indicati dalla circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015, quali in particolare i lavoratori impiegati in parchi di divertimento, attività funiviarie, alberghi di proprietà di banche, assicurazioni o società immobiliari che non abbiano una precisa distinzione dei rami di azienda, o quelli impiegati nel turismo e nel settore termale da agenzie di somministrazione o cooperative;

a) promuovere, nei limiti delle compatibilità finanziarie, iniziative normative atte a estendere l'applicazione di una disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'estensione a quelli che effettuino prestazioni in modo ricorrente, anche prevedendo che:

a) l'erogazione del trattamento sia subordinata alla partecipazione a specifici

corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, appositamente predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati;

b) sulla falsa riga di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i lavoratori, nei periodi di inattività, possano essere impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.

8-00195 « Arlotti, Simonetti, Ciprini, Albanella, Baruffi, Casellato, Chimienti, Cominardi, Dal'Osso, Damiano, Di Salvo, Fedriga, Gribaudo, Gneccchi, Iacono, Lombardi, Patrizia Maestri, Pagani, Tripiedi ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	331
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	331
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	334
Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	333
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 16.20.

Sull'ordine dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, su richiesta del relatore, on. Calabro, la Commissione procederà in primo luogo all'esame, in sede consultiva, del documento recante l'istituzione di una Commissione di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie e, quindi, della proposta di legge in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

La Commissione concorda.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e abb. (Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaele CALABRÒ (AP), *relatore*, fa presente che la XII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione affari costituzionali sul provvedimento istitutivo di una Commissione di inchiesta monocamerale sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

In base dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e

delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche a una maggiore presenza di stranieri residenti. A tale fine, dovranno essere presi in considerazione alcuni aspetti quali: la struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie; la composizione sociale dei quartieri periferici; i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario; le forme di marginalità e di esclusione sociali; i livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno; la distribuzione delle risorse infrastrutturali; la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive; la presenza di migranti, con particolare attenzione per i minori e per le donne, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti; la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza.

La Commissione ha altresì il compito di accertare il ruolo delle istituzioni locali e le modalità previste per favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, acquisire le proposte operative provenienti da una pluralità di soggetti presenti sul territorio; rilevare le condizioni di rischio e le connessioni tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e della adesione al terrorismo di matrice fondamentalista islamica; acquisire le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono state affrontate con efficaci interventi pubblici e privati; riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di

carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché, ove emergesse una connessione con tali situazioni di degrado, di attuare politiche per l'effettivo diritto al culto di tutte le religioni, per l'inclusione e per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

Fa presente che la Commissione è composta da venti deputati (articolo 2), nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, e deve concludere i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, presentando entro i successivi sessanta giorni la relazione finale sulle indagini svolte.

Ai sensi dell'articolo 3, la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, senza però adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo di segreto mentre il successivo articolo 5 detta le norme per l'organizzazione dei lavori.

Si riserva di formulare una proposta di parere dopo lo svolgimento della discussione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando il lavoro recentemente svolto dalla Commissione, insieme alla Commissione lavoro, sul disegno di legge recante una delega per il riordino delle misure al contrasto alla povertà, suggerisce al relatore l'inserimento nel parere di un richiamo affinché la Commissione di inchiesta tenga conto, nello svolgimento delle sue funzioni, di tutte le problematiche connesse alla povertà.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime forti perplessità in merito al contenuto della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 che, con l'attuale formulazione,

sembra creare un collegamento fra la presenza nelle periferie di stranieri residenti e le organizzazioni criminali. Ritiene, inoltre, del tutto inopportuno il collegamento recato dalla successiva lettera e) dell'articolo 1, comma 2 tra il disagio delle aree urbane e il terrorismo di matrice religiosa fondamentalista islamica.

Donata LENZI (PD), ribadendo le proprie perplessità sull'uso eccessivo dello strumento delle Commissioni di inchiesta parlamentari, ritiene nello specifico del tutto fuorviante il richiamo al fenomeno del terrorismo per una Commissione che deve approfondire il disagio delle aree periferiche del nostro Paese, suggerendo l'inclusione di un rilievo in tal senso nel parere della Commissione.

Marialucia LOREFICE (M5S) condivide pienamente quanto rilevato dalle colleghe Miotto e Lenzi, ritenendo del tutto inopportuno il collegamento fra migranti e terrorismo suggerito dal testo in esame, ricordando che il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti in tal senso presso la Commissione di merito, che sono stati purtroppo respinti. Propone, quindi, che in merito tale criticità la Commissione inserisca una condizione nella proposta di parere.

Raffaele CALABRÒ (AP), *relatore*, nel condividere le proposte avanzate dai colleghi, ritiene preferibile formulare il legame fra migranti e criminalità sotto forma di osservazione, sottolineando invece l'opportunità inserire una condizione per quanto concerne il tema del terrorismo di radice religiosa fondamentalista.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 16.35, è ripresa alle 16.40.

Raffaele CALABRÒ (AP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

Nuovo testo C. 2281, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere da lei predisposta.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 17.

ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 65 Lupi e abbinata, recante: Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

rappresentata l'esigenza per cui la Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, tenga conto di tutte le problematiche connesse alla povertà, affrontate recentemente da questa Commissione attraverso l'esame del disegno di legge in materia di contrasto alla povertà (C. 3594);

rilevato che, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sembra sussistere un collegamento diretto tra la presenza di organizzazioni criminali ed una maggiore presenza di stranieri residenti, che la Commissione reputa non corretto;

evidenziato altresì, all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), che il collegamento

tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e l'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista, di qualsiasi natura, appare anch'esso improprio,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad espungere, all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), il collegamento tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e l'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista, di qualsiasi natura;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), il collegamento diretto tra la presenza di organizzazioni criminali ed una maggiore presenza di stranieri residenti.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali;

rilevato, in particolare, che nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito nel testo del provvedimento l'articolo 4-*bis*, concernente l'esercizio dell'attività odontoiatrica;

fatto presente che un articolo aggiuntivo di analogo contenuto è stato approvato al Senato – presso la Commissione Industria – nell'ambito dell'esame del disegno di legge S. 2085, in materia di concorrenza;

evidenziato, altresì, che il nuovo articolo 4-*bis* del testo in esame, diversamente dalla suddetta proposta emendativa approvata al Senato, prevede il requisito dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri da

almeno 7 anni per il direttore sanitario che ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 4-*bis* del provvedimento in oggetto con l'articolo aggiuntivo concernente la medesima materia, approvato presso la Commissione Industria del Senato nel corso dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47 del disegno di legge S. 2085 (« Legge annuale per il mercato e la concorrenza »);

b) verifichi la Commissione di merito, al suddetto articolo 4-*bis*, la congruità del requisito dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, richiesto al direttore sanitario che ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	336
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	340
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. S. 2483 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	337
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	341
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	338
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Enrico Costa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	339
AVVERTENZA	339

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 7.55.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, sul testo unificato delle proposte di legge di inchiesta parlamentare, recante « Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il doc. XXII, n. 65, che consta di 5 articoli, dispone appunto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale per accertare e monitorare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con l'intento di proporre

soluzioni, anche normative, relative alle problematiche connesse al loro stato.

L'articolo 1 concerne l'istituzione e le funzioni della Commissione. In particolare il comma 1 ne dispone l'istituzione, mentre il comma 2 individua i seguenti compiti della Commissione di inchiesta: accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, unitamente alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche a una maggiore presenza di stranieri residenti; accertare il ruolo delle istituzioni territoriali, le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione della cittadinanza alla gestione delle politiche rivolte alle periferie; acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali e dalla società civile volte a favorire la rinascita sociale delle periferie; rilevare le possibili connessioni tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e dell'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista; acquisire proposte operative, anche sulla base delle *best practice* italiane ed europee; proporre interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie.

L'articolo 2 concerne la composizione (20 deputati) e la durata della Commissione, fissata in 12 mesi; entro i successivi 60 giorni la Commissione presenta la relazione finale alla Camera.

L'articolo 3 concerne i poteri e i limiti della Commissione nell'espletamento della sua attività.

L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale ed i collaboratori.

L'articolo 5 riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione e la copertura finanziaria. In particolare, il comma 3 stabilisce che la Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che

si occupano di immigrazione e povertà, nonché di ogni collaborazione che ritenga necessaria. Rileva che non viene però richiamata espressamente la collaborazione delle Regioni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

S. 2483 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alle Commissioni riunite 10^a Industria e 13^a Territorio e ambiente del Senato, sul disegno di legge S. 2483 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 2016, già approvato dalla Camera, recante « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ».

Il provvedimento reca norme in materia di completamento della procedura per la cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA di Taranto, introducendo novelle alle disposizioni vigenti ed in particolare al decreto-legge n. 191 del 2015.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, con un parere favorevole nel quale si suggeriva di prevedere il parere della Regione interessata nell'ambito della procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, previsto dall'articolo 1, comma 7, del de-

creto legge n. 61 del 2013 (cd. Piano ambientale, adottato con il DPCM 14 marzo 2014).

Rispetto al testo già esaminato, per il quale richiama la relazione precedentemente svolta, appaiono di particolare interesse le modifiche introdotte dalla Camera con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che, novellando l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 191 del 2015, detta una nuova procedura per la modifica e l'integrazione del cd. Piano ambientale e di altri titoli autorizzatori, nonché disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte dell'ARPA della Regione Puglia e in materia di oneri reali sui beni oggetto di bonifica.

Il testo in esame non ha recepito la richiamata osservazione contenuta nel parere della Commissione in cui si auspicava un coinvolgimento della Regione interessata, tramite l'espressione di un parere, *nell'iter* di esame delle modifiche e integrazioni al piano ambientale.

Ciò premesso, sottolinea come tuttavia risulti di particolare interesse il nuovo capoverso 8.2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale. È previsto che detto coordinamento si riunisca almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

Fra le modifiche di maggiore interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, segnala altresì il nuovo capoverso 8.2-*ter*, che attribuisce alla Regione Puglia la facoltà di autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale. Si prevede, al ri-

guardo: la previa valutazione circa la possibile assegnazione, da parte della Regione, di proprio personale; qualora non si proceda con l'assegnazione di personale dipendente della Regione, il previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province (articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190); qualora si debba procedere alle assunzioni, il ricorso a procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia stessa; la fissazione di un limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della Regione Puglia; il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con l'individuazione preventiva delle occorrenti risorse da trasferire all'Agenzia; la possibilità di agire in deroga alle sole facoltà assunzioni previste dalla normativa vigente.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, adottata nella seduta del 14 luglio 2016 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, relativa alla prosecuzione della collaborazione esterna della dottoressa Donatella Scandurra, magistrata della Corte dei conti, come collaborazione a tempo parziale. La collaborazione proseguirà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle 8.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Enrico Costa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico COSTA, *Ministro per gli Affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione e ricorda che con lo svolgimento della stessa termina il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 8.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
(Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65, e Doc. XXII, n. 69).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che il testo prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

rilevato che l'articolo 5, comma 3, che disciplina le forme di collaborazione con la Commissione, richiama diverse isti-

tuzioni pubbliche ed organizzazioni della società civile, senza però citare espressamente le Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « si avvale della collaborazione » siano aggiunte le seguenti: « delle Regioni, »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), appare opportuno sostituire le parole: « istituzioni locali » con le seguenti: « istituzioni territoriali ».

ALLEGATO 2

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (S. 2483 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA », già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

valutate le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati per gli aspetti di competenza;

espresso in particolare apprezzamento per le disposizioni riguardanti:

l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale;

l'attribuzione alla Regione Puglia della facoltà di autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa statale regionalizzata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	342
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	342

AUDIZIONI

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa statale regionalizzata.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD) e Magda Angela ZANONI (PD), il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	343
Comunicazioni del Presidente	343

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente Giacomo STUCCHI (LN-Aut), dai

senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SISEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	344
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA), Giuseppe Santoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	344
AVVERTENZA	345

Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA), Giuseppe Santoro. (*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Cassa

nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti il presidente, Giuseppe Santoro, accompagnato dal direttore generale, Giancarlo Giorgi, e dal responsabile della Direzione patrimonio, Alfredo Granata.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, relatore sul bilancio Inarcassa, che svolge considerazioni sui documenti di bilancio e formula alcuni quesiti specifici.

Svolgono una relazione Giuseppe SANTORO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*, Giancarlo GIORGI, *direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*, e Alfredo GRANATA, *responsabile della Direzione patrimonio della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Lello DI GIOIA, *presidente*, e Dore MISURACA (AP).

Risponde ai quesiti posti Giuseppe SANTORO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pub-

blicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	346
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	346
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	346

Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 15.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.

Audizione di rappresentanti di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau).

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Daniele SESINI, *direttore generale di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau)*, svolge una relazione sui temi oggetto

dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Davide BARUFFI (PD).

Daniele SESINI, *direttore generale di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau)*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale Sesini, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sulle priorità dell'agenda politica europea, con particolare riferimento al processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	194
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	194
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 316 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	194

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	213
Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	201
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	214

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	216
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	217
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	218
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	208
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	219
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti approvati</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (<i>Esame e rinvio</i>)	222
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	226
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di	

Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	226
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09202 Garavini: Sugli effetti della « Brexit » sulla comunità italiana residente nel Regno Unito	231
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	233
5-09203 Di Stefano: Sui rapporti tra UE e Turchia alla luce dei fatti del 15 luglio 2016 .	231
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	235
IV Difesa	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09234 Piras: Sul riconoscimento di indennizzi ai pescatori dei comuni adiacenti il poligono di Capo Frasca	238
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	241
5-09231 Zanin: Sull'eventuale partecipazione delle unità CIMIC alla formazione dei Corpi civili di pace	239
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	242
5-09232 Basilio: Sulla sicurezza del contingente militare italiano impegnato in Turchia ...	239
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	243
5-09233 Artini: Sull'esclusione del museo militare di Taranto dal piano di valorizzazione culturale e turistica	239
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	244
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 65 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	245
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	246
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	250

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
<i>ERRATA CORRIGE</i>	254
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi, e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	255
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	259
Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Testo unificato C. 72 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Fasi) e della Lega Nazionale Montagna (UISP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallasca e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina »	258
AVVERTENZA	258
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
Sui lavori della Commissione	263
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09228 Matarrese: Sulle iniziative per incrementare la sicurezza della strada statale 407 Basentana	264
5-09229 Carrescia: Sui chiarimenti circa la realizzazione del collegamento viario tra il porto di Ancona e l'autostrada A14	264
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	265
5-09230 Terzoni: Sulle iniziative per assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il pieno funzionamento dell'Acquedotto molisano centrale	264
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	266
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09204 Oliaro: Attendibilità dell'indagine demoscopica sul gradimento del servizio ferroviario locale, con particolare riguardo alla regione Umbria	268
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	281

5-09205 Franco Bordo: Necessità di installare sistemi innovativi di segnalamento dei treni sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo al sistema satellitare Ersat ...	268
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	282
5-09206 Paolo Nicolò Romano: Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili	269
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	284
5-09207 Mognato: Modalità con le quali pervenire alla estromissione del transito delle grandi navi dal bacino di San Marco a Venezia	270
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	285
5-09208 Biasotti: Opportunità di prevedere una fermata nella stazione di Barletta per i treni che percorrono la tratta Milano-Lecce	270
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	286
RISOLUZIONI:	
7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.	
7-01042 Tullo: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.	
7-01044 Folino: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.	
7-01048 Biasotti: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	270
7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali (<i>Discussione e rinvio</i>)	272
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Nuovo testo C. 2664 Lauricella (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	275
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	287
Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. – Rel. Simoni (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	277
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	280
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	288
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	290
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	288
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	291

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) di rappresentanti di Assogasliquidi e della Conferenza GNL	289
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-09159 Ciprini: Iniziative in ordine all'esposizione all'amianto di lavoratori degli stabilimenti Thyssenkrupp di Terni, della SGL Carbon di Narni, delle Officine grandi riparazioni di Foligno e di altri siti produttivi umbri	293
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	300
5-06713 Tino Iannuzzi: Concentrazione presso le sedi dell'INPS di Salerno e di Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile nella provincia di Salerno	293
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	302
5-09143 Miccoli: Continuità occupazionale dei lavoratori della società Gepin Contact Spa a seguito dell'aggiudicazione ad altre imprese dell'appalto relativo ai servizi alla clientela del gruppo Poste italiane	294
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	304

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	294
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	306

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	296
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	307
<i>ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso e Chimienti)</i>	313
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Martelli, Placido, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini e Zaratti)</i>	321

RISOLUZIONI:

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.	
7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.	
7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00195</i>)	298
<i>ALLEGATO 8 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i>	328
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	299

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	331
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	331
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	334
Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	333
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	336
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	340
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. S. 2483 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	337
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	341
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	338
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Enrico Costa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	339
AVVERTENZA	339

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa statale regionalizzata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	342
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	342

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	343
Comunicazioni del Presidente	343

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	344
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA), Giuseppe Santoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	344
AVVERTENZA	345
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	346
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	346
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	346

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0006940